



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

680^a seduta pubblica (pomeridiana)
giovedì 15 settembre 2016

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi della vice presidente Fedeli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	7
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	69
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	123

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Svolgimento:

(3-02594 e 3-02655) – Stabilizzazione educatori precari asili nido comunali e personale docente asili nido e scuole dell'infanzia, in particolare di Roma:

PRESIDENTE.....	7
RUGHETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.....	7
DE PETRIS (Misto-SI-SEL).....	8

(3-03111) – Procedura concorsuale svoltasi presso dipartimento prevenzione veterinaria ASL di Pavia:

PRESIDENTE.....	9
RUGHETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.....	9
DI MAGGIO (CoR).....	10

(3-01903) – Inquinamento Val Basento in Basilicata:

PRESIDENTE.....	10
CASSANO, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.....	10
PEPE (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).....	12

(3-02098) – Continui incendi nella «Terra dei fuochi»:

PRESIDENTE.....	12
CASSANO, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.....	12
PEPE (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).....	15

(3-03110) – Vicenda di un dipendente Telecom Italia SpA con disabilità visiva:

PRESIDENTE.....	16
CASSANO, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.....	16
DE PETRIS (Misto-SI-SEL).....	17

(3-03113) – Impiego manodopera straniera, al posto di lavoratori italiani, da parte della Total nel Centro oli di Corleto Perticara (PZ):

PRESIDENTE.....	18
CASSANO, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.....	18
BAROZZINO (Misto-SI-SEL).....	19

(3-02734) – Uso per alimentazione umana del sale impuro e ricristallizzato:

PRESIDENTE.....	20
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute.....	20
*MARINELLO (AP (NCD-UDC)).....	21

(3-02814) – Attività trasporto connesse con attività trapiantologiche:

PRESIDENTE.....	22
DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute.....	22
BIANCONI (AP (NCD-UDC)).....	23

(3-03109) – Attuazione piano di dismissione immobili pubblici:

PRESIDENTE.....	24
ZANETTI, vice ministro dell'economia e delle finanze.....	24
DE PETRIS (Misto-SI-SEL).....	27

(3-03030) – Lavori variante dell'Aurelia nei tratti di Livorno e Cecina:

PRESIDENTE.....	28
DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.....	28
FILIPPI (PD).....	30

(3-03114) – Taratura strumenti rilevazione velocità:

PRESIDENTE.....	31
DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.....	31
ENDRIZZI (M5S).....	32

(3-03115) – Gestione tratte autostradali A18 e A20 da parte del Consorzio per le autostrade siciliane:

PRESIDENTE.....	34
DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.....	34
MARINELLO (AP (NCD-UDC)).....	36

(3-03116) – Riapertura svincolo di Caronia su autostrada Messina-Palermo:

PRESIDENTE.....	36
DEL BASSO DE CARO, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.....	36
MARINELLO (AP (NCD-UDC)).....	37

(2-00284 e 3-03118) – Situazione ordine pubblico a Carovigno (BR):

PRESIDENTE.....	37
ZIZZA (CoR).....	37, 40
MANZIONE, sottosegretario di Stato per l'interno.....	38

(3-02082) – Casi di suicidio all'interno delle Forze dell'ordine:

PRESIDENTE.....	40
MANZIONE, sottosegretario di Stato per l'interno.....	40
CRIMI (M5S).....	42

(3-02751) – Nomina vertici società ASM Voghera SpA da parte del Comune di Voghera (PV):

PRESIDENTE.....	43
MANZIONE, sottosegretario di Stato per l'interno.....	43

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IdI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

DAVICO (<i>GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)</i>).....	46
(3-02948) – Irregolarità relative a gestione CARA di Mineo (CT):	
PRESIDENTE.....	48
MANZIONE, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	48
BERTOROTTA (<i>M5S</i>).....	50
(3-02064) – Vicenda giudiziaria a seguito omicidio di Rocco Chinnici:	
PRESIDENTE.....	51
CHIAVAROLI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	51
GIARRUSSO (<i>M5S</i>).....	52
(3-02865) – Migliore ripartizione Fondo unico di giustizia, con particolare riguardo alla procura di Bari:	
PRESIDENTE.....	53
CHIAVAROLI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	53
D'AMBROSIO LETTIERI (<i>CoR</i>).....	56
(3-02884) – Sovraffollamento carceri e carenza organico di Polizia penitenziaria, in particolare in Puglia:	
PRESIDENTE.....	57
CHIAVAROLI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	57
D'AMBROSIO LETTIERI (<i>CoR</i>).....	60
(3-02464 e 3-03074) – Razionalizzazione tribunali territoriali in Sardegna:	
PRESIDENTE.....	60
CHIAVAROLI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	61
SERRA (<i>M5S</i>).....	62
(3-03051) – Servizio scorta ex presidente sezione misure cautelari del tribunale di Palermo, Silvana Saguto:	
PRESIDENTE.....	62
CHIAVAROLI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	62
ROMANI MAURIZIO (<i>Misto-Idv</i>).....	63
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016	64
<i>ALLEGATO A</i>	
INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI	69
Interrogazione sulla stabilizzazione degli educatori precari degli asili nido comunali.....	69
Interrogazione sulla stabilizzazione del personale docente negli asili nido e scuole d'infanzia, in particolare di Roma.....	71
Interrogazione su una procedura concorsuale svoltasi presso il dipartimento prevenzione veterinaria della ASL di Pavia.....	73
Interrogazione sull'inquinamento della Val Basento in Basilicata.....	75
Interrogazione sui continui incendi nella «Terra dei fuochi».....	79

Interrogazione sulla vicenda di un dipendente di Telecom Italia SpA con disabilità visiva.....	80
Interrogazione sull'impiego di manodopera straniera, al posto di lavoratori italiani, da parte della Total nel Centro oli di Corleto Perticara (Potenza).....	82
Interrogazione sull'uso per l'alimentazione umana del sale iperpuro e ricristallizzato.....	83
Interrogazione sulle attività di trasporto connesse con le attività trapiantologiche.....	84
Interrogazione sull'attuazione del piano di dismissione di immobili pubblici.....	86
Interrogazione sui lavori sulla variante dell'Aurelia nei tratti di Livorno e Cecina.....	88
Interrogazione sulla taratura degli strumenti di rilevazione della velocità.....	90
Interrogazione sulla gestione delle tratte autostradali A18 e A20 da parte del Consorzio per le autostrade siciliane.....	92
Interrogazione sulla riapertura dello svincolo di Caronia sull'autostrada Messina-Palermo.....	94
Interpellanza e interrogazione sulla situazione dell'ordine pubblico a Carovigno (Brindisi).....	96
Interrogazione sui casi di suicidio all'interno delle forze dell'ordine.....	98
Interrogazione sulla nomina dei vertici della società ASM Voghera SpA da parte del Comune di Voghera (Pavia).....	100
Interrogazione sulle irregolarità relative alla gestione del CARA di Mineo (Catania).....	103
Interrogazione sulla vicenda giudiziaria a seguito dell'omicidio di Rocco Chinnici.....	105
Interrogazione su una migliore ripartizione del Fondo unico di giustizia, con particolare riguardo alla procura di Bari.....	107
Interrogazione sul sovraffollamento delle carceri e sulla carenza di organico della Polizia penitenziaria, in particolare in Puglia.....	109
Interrogazioni sulla razionalizzazione dei tribunali territoriali in Sardegna.....	113
Interrogazione sul servizio di scorta all'ex presidente della sezione misure cautelari del tribunale di Palermo, Silvana Saguto.....	121

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI	123
DISEGNI DI LEGGE	
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	123
Assegnazione.....	124
PROGETTI DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA	
Deferimento.....	125

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti..... 126

COMMISSIONE EUROPEATrasmissione di progetti di atti normativi per il parere
motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei prin-
cipi di sussidiarietà e di proporzionalità..... 126**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Mozioni..... 127

Interrogazioni..... 134
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta..... 135
Interrogazioni da svolgere in Commissione..... 147

N.B. – *L'asterisco indica che il testo del di-
scorso è stato rivisto dall'oratore*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 15,02*).

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (*ore 15,04*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni.

Saranno svolte per prime le interrogazioni 3-02594 e 3-02655 sulla stabilizzazione degli educatori precari degli asili nido comunali e del personale docente negli asili nido e scuole dell'infanzia, in particolare di Roma.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente a tali interrogazioni.

RUGHETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, rispondo alle interrogazioni in oggetto, con le quali si chiedono chiarimenti sulla stabilizzazione del personale precario del settore educativo e scolastico all'interno degli enti locali.

Con la conversione del decreto-legge n. 113 del 2016, recante misure urgenti per gli enti territoriali, è stato risolto il problema delle cosiddette precarie degli asili nido da oltre trentasei mesi, che rischiavano il mancato rinnovo del contratto. La norma, fortemente sostenuta dal Governo, consente il regolare avvio dell'anno scolastico. Essa, infatti, consente ai Comuni di procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa. Ciò garantirà la continuità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, come già avviene per il sistema nazionale di istruzione e formazione, e verrà così assicurata la qualità del servizio mede-

simo. Inoltre, per non disperdere le professionalità acquisite dal suddetto personale impegnato con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai Comuni è consentito di procedere all'assunzione di personale presente in graduatoria, nonché del personale che verrà inserito in altre graduatorie da definirsi a seguito di prove selettive per titoli ed esami.

Sono state autorizzate procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, con tre anni di servizio, anche non continuativi, a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento. Il Governo, dunque, con un intervento straordinario, ha dotato gli enti locali di ogni utile strumento per risolvere un problema di elevata sensibilità sociale, consentendo - come anche richiesto dall'interrogante - di superare anche il limite del *turnover*, previsto per il 25 per cento, delle cessazioni. Adesso spetta ai Comuni utilizzare al meglio questi strumenti, non vanificando lo sforzo che ha dato vita a questo impegno eccezionale.

Tra le città che avevano segnalato il problema e che avevano dimostrato di avere effettive difficoltà a iniziare l'anno scolastico, segnaliamo che alcune di esse hanno già attivato abbondantemente le procedure - mi riferisco alle città di Torino, Bologna, Milano, Genova e Rimini - mentre altre hanno iniziato ma fanno più fatica. Penso al Comune di Roma, che aveva segnalato particolare difficoltà di scoperto in organico e di contratti che andavano in scadenza.

Ci auguriamo, quindi, che tutte le amministrazioni procedano e che si possa dar vita tranquillamente all'inizio dell'anno scolastico.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Sottosegretario, anzitutto la ringrazio della sua risposta molto sintetica, che però omette una serie di problemi che, purtroppo, sono ancora aperti.

Lei ha appena indicato una serie di Comuni (Torino, Genova e altri) che si stanno avviando a utilizzare gli strumenti da noi richiesti, quali, per esempio, lo sfioramento del 25 per cento per quanto riguarda le percentuali rispetto al *turnover*.

L'oggetto delle interrogazioni era chiaro: era abbastanza incredibile che, a livello locale, soprattutto verso le educatrici, si perpetuasse una vera e propria ingiustizia visto che molte di queste sono precarie da diverso tempo. In base al pronunciamento dell'Unione europea, dopo trentasei mesi le stesse avrebbero avuto diritto di vedere finalmente riconosciuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; al livello nazionale paradossalmente questo stava accedendo e invece vi erano molti impedimenti a livello locale.

Lei però tra tutti i Comuni non ha indicato il Comune di Roma, perché evidentemente la situazione del Comune di Roma continua ad essere molto complicata. Nel piano predisposto per una possibile stabilizzazione di 485 educatrici ed educatori degli asili nido - prima dell'intervento del com-

missario e anche all'inizio di questa giunta - soltanto 100 educatrici di asilo nido hanno firmato il contratto. Dunque la realtà per i 207 asili nido del Comune di Roma è pesante e molti rischiano di non aprire oppure di prestare un servizio ridotto.

Noi ci permettiamo quindi di arrivare ad un sollecito nei confronti del Comune di Roma, ma anche dello stesso Ministero per fare in modo che quello che stanno facendo moltissimi Comuni sia portato avanti anche all'interno del Comune di Roma, così come in altre amministrazioni comunali, per risolvere una volta per tutte il problema di questi precari che, tra l'altro, hanno garantito in tutti questi anni la possibilità di offrire un servizio assolutamente fondamentale nelle città per le famiglie e per i bambini.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03111 su una procedura concorsuale svolta presso il Dipartimento prevenzione veterinaria della ASL di Pavia.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

RUGHETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, rispondo all'interrogazione in oggetto, con la quale si chiedono chiarimenti in merito all'annullamento della procedura di selezione per un posto di coadiutore amministrativo presso il Dipartimento prevenzione veterinaria della ASL di Pavia.

L'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attribuisce all'Ispettorato per la funzione pubblica compiti di vigilanza sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

In ragione delle sue funzioni ed al fine di assicurare il rispetto del principio del merito, richiamato da ultimo dall'articolo 17 della legge n. 124 del 2015, l'Ispettorato, su impulso del Ministro, ha avviato un'attività di indagine per comprendere le motivazioni che hanno portato all'annullamento della procedura concorsuale cui si riferisce l'interrogante.

Il direttore generale della ASL di Pavia, facendo seguito alla richiesta dell'Ispettorato, con nota avente numero di protocollo 43415/2016 del 29 luglio 2016, ha precisato che la procedura di reclutamento avviata non riveste i caratteri di concorso pubblico, in quanto non è stato pubblicato alcun formale bando sulla *Gazzetta Ufficiale* e non è stata costituita un'apposita commissione d'esame con la presenza di componenti esterni all'ente.

La ASL ha quindi sostenuto che si tratta di prove attitudinali volte alla sola valutazione di idoneità. La ASL però, prima di dare corso a questa procedura, ha richiesto al centro per l'impiego di Pavia di fornire la graduatoria dei nominativi che avessero i requisiti idonei per la posizione richiesta. Delle 64 persone iscritte nella suddetta graduatoria, solo 47 hanno partecipato alla selezione; la prima ed unica idonea al posto da ricoprire è stata la signora Daniela Cosentino, che aveva già avuto precedenti esperienze lavorative all'interno dello stesso Dipartimento, con contratti di lavoro a tempo determinato ed atipici.

Nell'analizzare il lavoro della commissione, la ASL ha constatato che la stessa non si è limitata esclusivamente ad una valutazione di idoneità, ma ha utilizzato criteri, sia per la definizione delle domande che per la valutazione delle singole prove, oltrepassando, a giudizio dello stesso ente che aveva avviato la procedura, i criteri posti alla base della selezione. Conseguentemente, la ASL ha deciso di agire in autotutela e con il decreto n. 137 del direttore generale del 12 luglio 2016, chiarendo i motivi di annullamento della selezione, senza tuttavia annullare *in toto* le precedenti fasi in base al principio della conservazione degli atti amministrativi, dando così la possibilità a tutti i partecipanti - i 47 dell'elenco fornito dall'ufficio di collocamento che avevano risposto positivamente - di effettuare nuovamente le prove.

Alla luce di quanto esposto dalla ASL, l'Ispettorato per la funzione pubblica ha richiesto ulteriori specifiche all'amministrazione interessata, ritenendo che oggi non risultino evidenti le motivazioni a supporto dell'azione amministrativa che è stata seguita dall'ente.

Quindi, a fronte di questa ulteriore osservazione, l'ispettorato ha chiesto ulteriori chiarimenti e specificazioni tenendo ben presente che ci troviamo all'interno di una competenza esclusiva in materia sanitaria della Regione e che, quindi, l'ASL è sottoposta a poteri di controllo, vigilanza e indirizzo da parte della Regione stessa e che il Governo, da questo punto di vista, non ha poteri sostitutivi nei confronti della Regione per poter attivare procedure diverse.

Il Governo si impegna a prestare tutta l'attenzione sul tema e a seguire la Regione nell'attuazione delle procedure per constatare se vi siano state lesioni di diritti nei confronti dei partecipanti o della persona che sia risultata idonea o se, invece, come ritiene la ASL, siano state rispettate tutte le regole ad oggi vigenti.

DI MAGGIO (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CoR*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, credo che la risposta sia esaustiva e posso prendere atto che il controllo che il Governo ha effettuato è molto dettagliato e specifico.

Chiederei, se posso, di entrare in possesso delle risposte che avete ricevuto dalle amministrazioni locali in modo da poter continuare a seguire e monitorare per verificare che le procedure siano seguite nel modo più corretto e idoneo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01903 sull'inquinamento della Val Basento in Basilicata.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, con riferimento alle questioni poste dall'interrogan-

te, riguardante lo scarico nel sottosuolo delle acque derivanti dall'estrazione e dalla separazione di idrocarburi del Centro Olio Val d'Agri di Viggiano, sulla base degli elementi acquisiti da apposita direzione generale, nonché dagli enti nazionali e territoriali competenti, si rappresenta quanto segue.

L'ENI, a seguito del sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria di alcuni impianti del Centro Olio Val D'Agri (vasche asservite all'unità 560 e pozzo di reiniezione «Costa Molina 2»), lo scorso mese di aprile ha reso noto di aver proceduto alla chiusura graduale della produzione dei pozzi, nonché alla fermata generale temporanea degli impianti del Centro Olio Val D'Agri. La Regione Basilicata, con la delibera di Giunta del 12 aprile 2016, ha disposto la sospensione dell'esercizio dell'attività di scarico in unità geologiche profonde delle acque di strato mediante il pozzo «Costa Molina 2» con effetto immediato e per un periodo non superiore a novanta giorni, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento. L'ufficio compatibilità ambientale della medesima Regione ha comunicato all'ENI l'avvio del riesame della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 627/2011, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006. A seguito della conferma del sequestro sentenziata dal tribunale del riesame di Potenza il successivo 16 aprile, L'ENI ha avviato un programma di messa in sicurezza e conservazione dell'*asset* del Centro Olio Val d'Agri e dei pozzi ad esso afferenti della durata di sei mesi, che include tutte le attività e interventi da realizzare sulle tre macroaree: rete di raccolta, Centro Olio Val d'Agri, oleodotto COVA-Taranto.

Di questo programma di interventi la stessa ENI ha informato la Regione e l'ARPA Basilicata. L'autorità giudiziaria in data 1° giugno 2016 ha disposto il dissequestro temporaneo delle due vasche e del pozzo di reiniezione Costa Molina 2 al solo fine di consentire la realizzazione delle opere e dei lavori indicati negli atti, così come disposto dai pubblici ministeri, stabilendo come termine ultimo il 31 agosto 2016 per la loro realizzazione, ovvero anche prima di tale data, qualora la società dovesse dichiarare l'avvenuta ultimazione delle opere di adeguamento. Nello stesso mese di giugno, l'ENI ha comunicato alla Regione Basilicata la richiesta di «modifica non sostanziale» dell'impianto per l'attuazione di interventi finalizzati all'adeguamento dell'impianto agli elementi tecnici avanzati dall'autorità giudiziaria connessi alla gestione delle acque di strato prodotte durante l'esercizio del Centro Olio Val d'Agri. Con apposita delibera di Giunta regionale del 25 luglio è stata autorizzata la ripresa dell'attività del pozzo Costa Molina 2 e, in data 4 agosto, la procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza ha espresso parere favorevole al dissequestro delle vasche e del pozzo Costa Molina 2.

Per quanto attiene alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, nel maggio scorso l'ARPAB ha fornito i dati relativi alle indagini analitiche effettuate sulle acque sotterranee dell'area limitrofa al pozzo di reiniezione Costa Molina 2 nel periodo compreso tra il gennaio 2014 e l'ottobre 2015. Tali analisi, effettuate su campioni di acque prelevati dalle sorgenti denominate SG4 e SG8, hanno fornito nel periodo indicato valori sempre inferiori al limite di rilevabilità analitica.

Sempre l'ARPAB ha integrato ulteriormente la documentazione con gli esiti analitici relativi alle acque superficiali dell'invaso del Pertusillo, destinate alla produzione di acqua potabile, di cui all'articolo 80 del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tali analisi, condotte negli anni 2014 e 2015, evidenziano che, nel punto specifico di campionamento dell'invaso del Pertusillo situato in prossimità del punto di captazione delle acque ad uso potabile, gli idrocarburi, sia totali che aromatici, sono risultati inferiori rispetto ai valori parametrici previsti dal citato decreto legislativo.

Per quanto attiene al rischio legato all'attività sismica dell'area, si precisa che il Ministero dello sviluppo economico ha elaborato delle linee guida per le attività minerarie quali estrazioni e reiniezione di fluidi, da applicare per il monitoraggio e la prevenzione del rischio sismico. Il documento è stato redatto anche in collaborazione con sismologi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e di altre istituzioni di ricerca. Le indicazioni contenute nelle linee guida prevedono che le reiniezioni devono essere effettuate solo con pressioni di fluidi incomprimibili che non superino le pressioni originali naturali della roccia serbatoio.

PEPE (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signor Sottosegretario, non ci riteniamo assolutamente soddisfatti della risposta del Governo. Purtroppo la situazione in Basilicata rimane urgente e la gente continua ad ammalarsi. È chiaro ed evidente che esiste un problema di inquinamento tale per cui non si riesce a capire da dove viene questo inquinamento. Se l'ARPA, da un lato, dice che non inquina, dall'altro le analisi fatte da privati ci dimostrano esattamente il contrario. Abbiamo situazioni sia di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), sia di materie pesanti che sono presenti in un bacino idrico. Ricordiamo che il pozzo Costa Molino 2 è vicino al lago del Pertusillo, un bacino d'acqua potabile che dovrebbe fornire acqua finanche in Puglia. Purtroppo la situazione rimane nella sua totale gravità.

Chiediamo che il Governo faccia quanto è nelle sue possibilità e di fare pressione sull'ARPA in modo tale che ci sia un continuo monitoraggio, perché non è possibile che le analisi di cui parliamo risalgano al 2014-2015. Dovremmo effettuare un monitoraggio continuo affinché si capisca almeno da dove vengono questi inquinanti, che - ripeto - ci sono, esistono e, purtroppo, stanno mettendo la Basilicata in una condizione in cui la gente si ammala e muore.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02098 sui continui incendi nella «Terra dei fuochi».

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione relativa al feno-

meno dei roghi di rifiuti in Campania, sulla base degli elementi acquisiti dall'apposita direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle altre amministrazioni competenti, si rappresenta quanto segue.

Secondo quanto riferito dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, presso la prefettura ufficio territoriale di Napoli, l'andamento del fenomeno dei roghi di rifiuti è costantemente monitorato dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco di Napoli e di Caserta. A partire dal 2013 - anno in cui sono state potenziate le attività di contrasto e prevenzione del fenomeno - gli interventi di spegnimento di incendi di rifiuti da parte dei Vigili del fuoco evidenziano un *trend* in netta diminuzione. I dati relativi al 2015 confermano ed ampliano la tendenza in calo, con meno del 63 per cento in Provincia di Caserta e meno del 42 per cento in Provincia di Napoli.

Gli incendi sono ascrivibili a condotte e cause disomogenee. Una parte è conseguenza di pratiche di smaltimento abusivo dei rifiuti, anche speciali; alcuni incendi avvengono in prossimità dei campi rom, in aree utilizzate abusivamente per il deposito e lo smercio di materiali; il maggior numero degli interventi dei Vigili del fuoco si concentra, infine, nel territorio urbano di Napoli.

La riduzione degli interventi di spegnimento ha riguardato in questi anni tutte le tipologie di incendio e ogni tipo di materiale, in particolare quelli più pericolosi, come confermano le statistiche relative ai primi mesi dell'anno in corso: da gennaio ad aprile non si è verificato infatti in Provincia di Caserta nessun incendio di pneumatici, mentre nella Provincia di Napoli sono stati otto contro i 39 dei primi quattro mesi del 2012.

I risultati ottenuti sono frutto dell'impegno con il quale le istituzioni, le Forze dell'ordine, l'Esercito, gli enti locali, le associazioni ambientaliste e i comitati civici aderiscono alle attività promosse nel quadro del patto per la terra dei fuochi, stipulato su iniziativa dell'incaricato del Governo per il fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania e coordinate dallo stesso presso la cabina di regia interistituzionale con le prefetture, la Regione Campania e gli enti locali.

Tra le numerose misure adottate si evidenziano, in particolare, quelle dedicate al potenziamento dei controlli delle Forze dell'ordine, che si avvalgono anche del concorso straordinario di 200 militari dell'Esercito, assegnati ai prefetti di Napoli e di Caserta. Allo scopo di rendere più incisiva la repressione, è stato peraltro istituito, presso l'ufficio dell'incaricato del Governo, un tavolo di lavoro con le procure, le Forze dell'ordine e le istituzioni territoriali, per dare piena attuazione all'articolo 256-*bis* del testo unico ambientale, che sanziona il delitto di incendio doloso di rifiuti, e alla legge n. 68 del 2015, che ha introdotto i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale ed omessa bonifica, avviando, d'intesa, una specifica attività di formazione interforze per *detective* ambientali, che ha coinvolto oltre 300 uomini delle forze di polizia, dei Vigili del fuoco, delle polizie locali.

In parallelo, sul piano amministrativo, sono in corso misure per il supporto giuridico, tecnico e finanziario in favore dei novanta Comuni aderenti al patto, favorendo interventi di bonifica, riqualificazione e telecontrol-

lo del territorio, e il prelievo gratuito degli pneumatici abbandonati con oltre 10.000 tonnellate di gomme recuperate e sottratte ai roghi.

Per ampliare il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e civiche è stata attivata, tra l'incaricato del Governo e la Federazione delle associazioni e dei comitati civici, in attuazione del programma «Europa per i cittadini», la rete degli osservatori civici per la tutela della salute e dell'ambiente, con oltre 500 aderenti.

L'attivazione e la partecipazione della cittadinanza si avvale inoltre dell'applicazione per *smartphone* «Aiutaci a spegnere i fuochi», che consente ad ogni cittadino di attivare gli interventi dei Vigili del fuoco, dei Comuni e delle Forze dell'ordine sui luoghi di incendio e di abbandono dei rifiuti.

L'impianto delle citate misure è stato condiviso e recepito nel programma di interventi elaborato dalla Commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2015, in attuazione della legge n. 6 del 2014 (cosiddetta Terra dei fuochi). Tale documento è attualmente in corso di istruttoria. La sua approvazione, fermi restando gli aspetti di natura finanziaria, consentirebbe di rafforzare ulteriormente l'attività di prevenzione e di contrasto al fenomeno dello smaltimento abusivo e dei roghi, essendo previsto il consolidamento e l'ampliamento delle azioni in corso e l'attivazione di nuove linee operative.

Per quanto concerne, infine, l'articolo di stampa citato dal senatore interrogante, esso si riferisce agli incendi avvenuti a cavallo dei mesi di giugno e luglio dello scorso anno a Giugliano, in prossimità delle aree vaste ex SIN, e comprendente una serie di siti di discarica, tuttora oggetto di sequestro giudiziario. Su tali aree sono state effettuate indagini e sono in corso interventi di messa in sicurezza, a cura del commissario delegato. Gli episodi incendiari, sui quali procede il tribunale di Napoli Nord, non sono imputabili ad un'unica matrice. In seguito agli stessi, sono stati ulteriormente rafforzati a Giugliano i servizi di vigilanza ravvicinata nei pressi delle aree interessate maggiormente dagli incendi; sono stati intensificati i servizi di polizia lungo le strade di collegamento verso i siti di stoccaggio abusivo dei rifiuti e nelle aree di illegale sversamento, finalizzati all'individuazione dei responsabili nonché al sequestro dei mezzi impiegati per il trasporto del materiale. Sono stati, altresì, ulteriormente potenziati i controlli sulle attività economico-produttive per la verifica delle procedure di smaltimento dei rifiuti e del materiale di scarto. A ciò si aggiungono gli interventi effettuati nell'ambito del Patto per la Terra dei fuochi, che hanno consentito di recuperare circa 1.500 metri cubi di rifiuti - urbani e speciali - in luoghi, da decenni interessati da pratiche di scarico abusivo, dei quali è prevista anche la riqualificazione con la dotazione di telecamere, collegate con le sale operative della polizia locale e delle Forze dell'ordine. A seguito di queste attività, i roghi nel territorio di Giugliano sono stati drasticamente ridotti.

Per completezza di informazione si fa presente inoltre che, secondo quanto riferito dall'ARPA Campania, la stessa ha previsto, nell'ambito delle attività disciplinate dalla legge n. 6 del 2014, di indagare numerosi terreni agricoli ricadenti nell'intera area vasta di Giugliano, per individuare quelli non idonei alle produzioni agricole, per la presenza di contaminanti legati proprio agli incendi e allo smaltimento illegale dei rifiuti.

In questo contesto, negli ultimi due anni, numerosi terreni e colture agrarie del comprensorio in questione sono stati già indagati e i risultati sono pubblicati sul sito *web* dell'Agenzia, dove è possibile osservare anche la localizzazione dei terreni investigati, che risultano limitrofi alle discariche più attenzionate. Tali indagini si aggiungono a quelle copiose che ARPAC ha già effettuato negli anni precedenti su richiesta del Commissario di Governo delegato nell'ambito delle attività di propria pertinenza, inerenti la messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei laghetti di Castelvoturno.

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente prosegue nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.

PEPE (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signor Sottosegretario, debbo dire che anche questa volta non ci riteniamo affatto soddisfatti, perché è stato fatto pochissimo. È vero, sì, che a Giugliano in parte il problema è stato risolto, ma si è spostato verso Casal di Principe e, in parte, nella provincia di Napoli Nord.

È un fatto di cronaca recente un incendio di grandissime proporzioni in un campo rom dove, molto probabilmente, vi è stato l'intervento della malavita per cercare di mandarli via al fine di evidenti speculazioni edilizie. Questi, però, si sono spostati poco lontano, praticamente dietro casa mia. Quindi, posso testimoniare con quasi matematica certezza che il problema è stato solo spostato.

Oltre al problema dei rom, c'è questo continuo sversamento di rifiuti su tutte le strade, anche sull'Asse mediano, sempre in quelle zone, dove, praticamente, non c'è la possibilità di intervenire, se non aspettando che qualcuno passi e, nel giro di pochi secondi, inneschi un incendio. Poi, nel momento in cui arrivano i Vigili, è troppo tardi.

L'unica nota positiva è che, quando viene a piovere, il problema magicamente si risolve. Non possiamo, però, sperare sempre che il Padreterno ci metta la mano e continui a impedire che questo accada. Occorre la repressione di un fenomeno che sta toccando ormai non solo Napoli e Provincia. È infatti ormai evidente che in tutte le Regioni italiane esiste un problema di questo tipo.

L'altra nota dolente è che l'ARPA continua a prenderci in giro, monitorando solamente il PM10, quando a me risulta che non vengono monitorati inquinanti come diossine e furani, che sono quasi sicuramente presenti nel *fallout* di ricaduta degli incendi. Non capiamo, dunque, perché l'ARPA non faccia questo tipo di analisi, e non capiamo perché non vi sia un coordinamento delle Forze dell'ordine. Dei militari che lei ha citato, infatti, io non ne ho visto nessuno nella zona che ho citato poc'anzi.

Quindi, serve un impegno maggiore delle Forze dell'ordine, delle cui difficoltà finanziarie ci rendiamo conto. Se, però, troviamo i soldi per finanziarie le missioni internazionali, allora è una guerra anche questa, come sostiene chi vive dalle nostre parti.

Vorremmo che l'ARPA svolgesse dei controlli più seri, perché il controllo solo sul PM10, sinceramente, ci sembra una presa in giro. Vorremmo che fossero svolte ulteriori analisi, anche perché diossine e furani sono dei cancerogeni accertati.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03110 sulla vicenda di un dipendente di Telecom Italia SpA con disabilità visiva.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, con riferimento all'atto parlamentare della senatrice De Petris, inerente i comportamenti discriminatori posti in essere da un datore di lavoro nei confronti di un lavoratore affetto da grave disabilità, passo ad illustrare quanto segue.

L'articolo 3 della Costituzione enuncia il principio di uguaglianza, riconoscendo a tutti i cittadini pari dignità sociale e uguaglianza: «davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Tale principio si riferisce a tutti i cittadini in quanto tali e non già in relazione all'attività lavorativa svolta.

Il comma 2 dell'articolo 15 della Statuto dei lavoratori, come modificato dal decreto legislativo n. 216 del 2003, prevede invece una specifica forma di tutela contro gli atti e i patti discriminatori, ivi inclusi quelli per motivi di *handicap*, posti in essere dai datori nei confronti dei lavoratori. Tra gli altri provvedimenti legislativi in materia di garanzia contro le discriminazioni, vanno ricordati i decreti legislativi nn. 215 e 216 del 2003, con i quali vengono tutelate, rispettivamente, la parità di trattamento fra persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Tali decreti hanno una struttura comune, ma diverso campo di applicazione: il decreto n. 216 riguarda, infatti, specificamente l'accesso al lavoro e l'occupazione. Il decreto n. 216 del 2003, in particolare, tutela tra l'altro l'accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente; l'occupazione e le condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni di licenziamento; l'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali. L'articolo 2 fornisce la nozione di discriminazione, distinguendo tra diretta e indiretta, mentre per quanto riguarda l'ambito soggettivo, il decreto n. 216 del 2003 tutela il lavoratore, sia esso subordinato, autonomo o parasubordinato.

Per quanto concerne la tutela giurisdizionale dalle discriminazioni in parola, il decreto legislativo n. 216 del 2003 rinvia al rito disciplinato dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011 mediante il quale è

possibile rivolgersi al tribunale per ottenere la cessazione del comportamento pregiudizievole e l'adozione di un comportamento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione accertata, oltre che, se del caso, il risarcimento del danno.

Preciso inoltre che la legittimazione ad agire è attribuita al lavoratore che ha subito la discriminazione, nonché alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni ed organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso.

Ricordo altresì che la legge n. 67 del 2006, recante misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità. Tale legge precisa che nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro valgono le disposizioni del citato decreto legislativo n. 216 del 2003.

Per quanto concerne le iniziative che il Ministero del lavoro può intraprendere in tale ambito, preciso che le direzioni territoriali del citato Ministero possono effettuare, su richiesta del lavoratore che lamenta una discriminazione a causa della sua disabilità, accertamenti tesi ad acquisire elementi probatori utilizzabili dal medesimo lavoratore nelle competenti sedi giudiziarie.

Infine, per quanto concerne il caso del lavoratore menzionato nell'atto parlamentare in parola, la direzione territoriale del lavoro di Roma ha reso noto che la vicenda è stata definita con verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti presso il tribunale di Roma l'11 giugno 2015.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per l'elenco di tutti i sistemi e delle norme che presiedono alla tutela dei lavoratori e che sono finalizzati alla repressione delle discriminazioni nei luoghi di lavoro. Purtroppo lei sa bene, Sottosegretario, che viviamo tempi un po' diversi. Infatti, l'indebolimento del sistema di tutele fa sì che questi episodi di discriminazione, così pesanti e palesi, ahimè, si moltiplichino.

Nel caso specifico, come è accaduto moltissime altre volte, vi era stato un pronunciamento del giudice del lavoro, che aveva, tra l'altro, dichiarato il provvedimento della Telecom discriminatorio e quindi aveva annullato il trasferimento stesso; ma, come spesso accade (in questo caso era la Telecom, ma è accaduto alla FIAT e in moltissime altre aziende, purtroppo), l'azienda non ha ottemperato.

Vi è un altro grave aspetto su cui chiedo un ulteriore intervento. Infatti, in questo caso la conciliazione è avvenuta dopo la presentazione dell'interrogazione. Chiedo pertanto che vi sia una sorveglianza speciale e un accertamento per quanto riguarda l'esistenza nella Telecom - denunciata da più parti e non solo nella mia interrogazione - di una sorta di reparti

"ghetto", dove verrebbero confinati tutti coloro che magari svolgono attività sindacali più spinte o che non sono considerati graditi dall'azienda o da alcuni dirigenti dell'azienda stessa.

Mi preme sottolineare che, purtroppo, l'apparato legislativo - non della nostra Costituzione, ma dell'apparato legislativo a tutela dei diritti dei lavoratori e antidiscriminatorio - si è, a nostro avviso, fortemente indebolito (anche a causa del clima politico che si respira), al punto che, anche di fronte a pronunciamenti e ad ordinanze del giudice (come in questo caso, ma potrei fare un elenco sterminato), le aziende continuano a non ottemperarvi e a mettere in atto comportamenti discriminatori. L'episodio gravissimo di ieri a Piacenza, riguardante l'operaio morto e travolto, dimostra come sembra di essere tornati al clima degli anni Cinquanta in alcuni posti di lavoro.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03113 sull'impiego di manodopera straniera, al posto di lavoratori italiani, da parte della Total nel Centro oli di Corleto Perticara, in Provincia di Potenza.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, passo ad illustrare l'atto parlamentare del senatore Barozzino concernente il Centro oli e gas "Tempa Rossa" di Corleto di Perticara. Al riguardo, fornisco gli elementi informativi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria compiuta dal Ministero che rappresento.

Innanzitutto premetto che le attività di accertamento ispettivo da parte della competente direzione territoriale del lavoro non sono ancora concluse a causa della complessità del cantiere, caratterizzato dalla frammentazione delle attività in opera affidate in subappalto a diverse imprese.

Il progetto complessivo relativo alla costruzione del Centro oli e gas "Tempa Rossa", situato nel Comune di Corleto di Perticara, è stato, infatti, affidato dalla società petrolifera Total alla ATI tra la SpA Tecnimont e la SpA KT quali appaltatore e contraente generale per la progettazione, fornitura dei materiali, costruzione ed avviamento dell'impianto, che si servono di una filiera di appaltatori per le diverse strutture.

Alla data dell'accesso ispettivo della direzione territoriale del lavoro, il 9 agosto scorso, erano presenti n. 1.852 unità di cui 1.557 italiane e 295 straniere. Rispetto al totale dei 1.852, 407 sono risultati i lavoratori somministrati da agenzie interinali, 54 distaccati da altre imprese, mentre 10 sono i lavoratori autonomi.

Inoltre la percentuale dei lavoratori stranieri attualmente è risultata pari al 16 per cento. In ogni caso, le cifre riguardanti l'impiego di personale sul cantiere sono verificabili, settimana per settimana, e comunicate alla competente prefettura ai fini antimafia.

Faccio presente, inoltre, che il responsabile della società petrolifera Total ha sottolineato l'attenzione della stessa al rispetto delle norme in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro inserite nei contratti sottoscritti con le imprese appaltatrici.

La Regione Basilicata, interpellata al riguardo, ha riferito che lo scorso 29 giugno, su richiesta delle organizzazioni sindacali, si è tenuto, presso la presidenza della Regione, un incontro tra organizzazioni sindacali, Total e il *management* delle imprese che effettuano le lavorazioni per la realizzazione del Centro oli di Corleto Perticara. La Regione Basilicata ha comunicato di aver ricevuto, nel corso della riunione, rassicurazioni sulla volontà di verificare ogni opportunità utile alla continuità lavorativa dei contratti in scadenza o recentemente scaduti, nei limiti del possesso, da parte dei lavoratori interessati, delle mansioni necessarie per le lavorazioni richieste.

Inoltre, è stato assicurato alla Regione e alle organizzazioni sindacali un successivo approfondimento ricognitivo, a cura delle stesse imprese presenti al tavolo di discussione, volto alla esatta verifica della consistenza di manodopera straniera al momento impiegata e di lavoratori residenti nelle zone limitrofe al Centro oli o comunque in Basilicata. Segnalo, inoltre, che la Regione Basilicata ha sollecitato l'istituzione di un tavolo di discussione tra le organizzazioni sindacali e le imprese operanti, demandando a quest'ultimo la gestione delle problematiche in parola.

Da ultimo, voglio sottolineare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a seguire la vicenda, anche alla luce degli esiti delle verifiche ispettive ancora in corso.

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, accolgo con piacere l'interesse del Governo su questo che mi sembra un tema molto delicato, assolutamente da non sottovalutare. L'unica cosa che però noto - ripeto - con piacere, è il fatto che è in atto una sorta di accertamento ispettivo. Questa è una cosa positiva, perché le notizie che lei ha dato non sono quelle che io ricevo e che ho ricevuto anche pochi minuti fa. Lì è in atto una sostituzione di lavoratori; ormai non si contano più gli appalti che vengono concessi ad altre ditte. Dalle mie informazioni e dalle mie fonti, che sono attendibilissime perché provengono dal territorio, i lavoratori stranieri che lavorano lì sono più della metà di quelli italiani. Anche questo è un problema, ma non c'è solo questo. Non è che ci sia mancanza di lavoro o che svolgano un lavoro diverso; questi lavoratori di fatto sostituiscono i lavoratori italiani, con le stesse mansioni e con l'aggravante che, mentre i lavoratori italiani prendono 9 euro ad ora, i lavoratori stranieri ne prendono 5. Inoltre fanno degli orari totalmente diversi e non hanno nessun contatto con i lavoratori italiani, quindi non si parlano tra di loro. È chiaro che questo non contribuisce a creare integrazione. Anzi, questa è la classica lotta fra poveri, non degna di questo Paese; questo Governo - dobbiamo dirlo - sulle politiche del lavoro è totalmente assente. Speriamo che, con l'ulteriore accertamento che lei ha detto di voler effettuare, questa sia la volta buona per dare delle risposte.

Va inoltre accertato (perché anche questo riferiscono le miei fonti) l'aspetto sanitario in cui vivono i lavoratori stranieri, che è un altro elemento veramente preoccupante.

Quindi, prendo per buono - e anzi la ringrazio per averlo anticipato oggi - che ci sarà un ulteriore accertamento perché penso che vadano date risposte certe. Ripeto: non parliamo di lavoratori che vanno a svolgere una mansione diversa o più gravosa, ma di lavoratori che sostituiscono altri lavoratori. È quanto di più meschino può succedere nel mondo del lavoro.

La prego, quindi, di tenere fede a quanto ha detto perché io la prendo in parola e sono abituato a essere molto fastidioso da questo punto di vista.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02734 sull'uso per l'alimentazione umana del sale iperpuro e ricristallizzato.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. In merito al quesito posto dall'interrogazione in esame, si rappresenta che il sale alimentare è definito all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 106 del 31 gennaio 1997 (concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare) come il prodotto ottenuto - cito - dall'acqua di mare, dai giacimenti salini sotterranei oppure dalle salamoie naturali. Lo stesso decreto stabilisce che il sale ottenuto come sottoprodotto da procedimenti industriali non può essere destinato all'alimentazione umana.

Ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento il sale alimentare deve contenere: non meno del 97 per cento di cloruro di sodio calcolato su sostanza secca; non più dello 0,5 per cento di sostanze insolubili in acqua calcolate su sostanza secca; non più dello 0,3 per cento di sostanze insolubili in acido cloridrico (0,1) calcolate su sostanza secca, e non deve contenere contaminanti in quantità tali da costituire pericolo per la salute.

Il sale alimentare può contenere alcuni costituenti secondari naturali in quantità variabili in funzione dell'origine e del metodo di produzione (per esempio, solfati, carbonati, bromuri di calcio, di potassio, di magnesio e di sodio, nonché cloruri di calcio, potassio e ancora magnesio). L'articolo 5 del citato regolamento detta anche le disposizioni in materia di etichettatura; questa deve riportare le seguenti indicazioni: la denominazione di vendita (denominazione sale, integrata dalla specificazione alimentare, per uso alimentare, da cucina oppure da tavola), il tipo di estrazione (acqua di mare, giacimenti sotterranei, salamoia naturale) e la specificazione relativa alla forma di presentazione (sale fino o sale grosso).

Recentemente l'Organizzazione mondiale per la salute ha raccomandato per la popolazione adulta un consumo di cloruro di sodio inferiore a 5 grammi al giorno (equivalenti a 2 grammi al giorno di sodio). Il sale prodotto da generici processi industriali di ricristallizzazione determinerebbe, secondo le informazioni trasmesse, una purezza finale (percentuale di cloruro di sodio) pari al 99,9 per cento rispetto ad un sale alimentare che presenti una purezza pari ad almeno il 97 per cento (minore tenore su sostanza secca previsto dal decreto); pertanto, un sale con questo tenore risulterebbe in ogni

caso conforme, in termini di titolo di cloruro di sodio, a quanto indicato all'articolo 3 del sopracitato decreto.

In ogni caso, è opportuno sottolineare che le diversità delle materie prime impiegate rende i sali alimentari disponibili inevitabilmente caratterizzati da naturali oscillazioni in termini di tenore di cloruro di sodio.

Pertanto, l'incremento ipotetico di esposizione al sodio attraverso il consumo di un sale alimentare caratterizzato da un contenuto superiore al limite minimo previsto dalla legge (in ogni caso un contributo aggiuntivo massimo pari al 3 per cento) non sembra essere significativo. Si sottolinea, inoltre, che il gusto del sale naturale è correlabile alla sua composizione che, per natura stessa del prodotto, può differire sia in termini qualitativi (per profilo compositivo) sia in termini di concentrazione. Non sembra, pertanto, possibile correlare automaticamente e oggettivamente il gusto di un sale alimentare con la sua composizione naturale, peraltro caratterizzata da variabilità dipendente dalla tipologia di produzione.

Infine, per quanto riguarda la problematica inerente al sale ricristallizzato, si sottolinea che il sale, per essere destinato ad uso alimentare, deve comunque e sempre rispettare quanto previsto nel sopracitato decreto e che, in ogni caso, deve essere garantita la sicurezza alimentare attraverso il controllo di potenziali pericoli che deriverebbero da diverse origini.

*MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, sono soltanto parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, per un semplicissimo motivo. Mentre infatti la prima parte della risposta dà atto della normativa, che peraltro è stata abbondantemente citata nell'interrogazione, si tralascia sostanzialmente di rispondere sul tema fondamentale del sale ricristallizzato, cioè del sale ottenuto attraverso un procedimento industriale.

In effetti, anche se il trattamento industriale per la ricristallizzazione del sale riesce ad ottenere un prodotto che ha i parametri di cloruro di sodio previsti dalla legge, determina tuttavia una serie di alterazioni perché, nel processo di eliminazione dei fanghi, elimina tutta una serie di altre sostanze - tra cui il magnesio, il solfato, il calcio e il potassio - attraverso i reattivi chimici che sono insiti nel processo di lavorazione; così si produce una sostanza fondamentalmente diversa e che, per certi versi, può essere considerata nociva per la salute.

La questione fondamentale, a nostro avviso, è che la normativa vigente non prevede una corretta, completa e compiuta informazione al cittadino utente, al consumatore. Il consumatore ha diritto di sapere quando compra una confezione esattamente che cosa sta comprando, da dove origina il prodotto e come il prodotto è stato ottenuto e lavorato.

In pratica, credo che i Ministeri richiamati nell'interrogazione, in particolare il Ministero della salute e quello delle politiche agricole, debbano ben attivarsi per verificare che una corretta compagna di informazione e, so-

prattutto, una corretta etichettatura evitino distorsioni oltre che potenziali danni alla salute del cittadino.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02814 sulle attività di trasporto connesse con le attività trapiantologiche.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

DE FILIPPO, *sottosegretario di Stato per la salute*. In merito ai quesiti posti dall'interrogazione in esame, si fa presente preliminarmente - come citato anche nel testo dell'interrogazione dalla senatrice Bianconi - che con l'accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 (revisione e aggiornamento dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2006) è stato rivisto ed aggiornato il precedente accordo del 2006, posto che l'efficienza del sistema dei trasporti di organi, delle *équipe* trapiantologiche e dei materiali biologici rappresenta una componente fondamentale per il buon funzionamento della rete trapiantologica nazionale e della gestione dell'evento «donazione trapianti», che ricordo nel nostro Paese presenta quest'anno dati molto positivi ed in crescita rispetto già all'anno precedente.

Infatti, nel corso del tempo, la perdita di organi registrata è stata causata essenzialmente da una non corretta conservazione degli organi o per trasporti effettuati con tempistiche non adeguate ai tempi per mantenere l'idoneità dell'organo al trapianto.

In particolare, l'accordo mira a fornire indicazioni relative a *standard* operativi per il trasporto in sicurezza sia degli organi, sia delle *équipe* trapiantologiche, sia dei materiali biologici e per la conservazione, il ricondizionamento ed il trasferimento di organi per il trapianto, al fine di assicurare un livello di qualità uniforme e rilevabile su tutto il territorio nazionale, nonché un sistema di controllo ed il contenimento dei costi in questa attività. A tal fine, per assicurare un'uniformità sul territorio nazionale e, quindi, l'armonizzazione dei modelli di trasporto attualmente adottati a livello regionale, si è individuata la rete del sistema di emergenza territoriale «118» come riferimento organizzativo.

Si evidenzia, inoltre, che con l'accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 si realizzano anche le previsioni del decreto 19 novembre 2015, che, in attuazione della direttiva 2010/53/UE sulla qualità e sicurezza degli organi, reca, all'articolo 10, disposizioni specifiche per garantire l'integrità dell'organo durante il trasporto, prevedendo la definizione, con accordo Stato-Regioni, di specifiche procedure operative volte a garantire l'integrità dell'organo durante il trasporto.

In particolare, con l'accordo sono state fornite alle Regioni e alle Province autonome le indicazioni organizzative che consentono di uniformare il modello di trasporto adottato e sono stati fissati i requisiti tecnici e le procedure operative per confezionamento, contenitori, etichettatura, monitoraggio della temperatura e tracciabilità di posizione e temperatura dell'organo, atti a garantire la conservazione e la tracciabilità dell'organo (che deve essere univocamente identificato e riconoscibile a partire dalla sala di prelievo e sino alla sala di trapianto, in ogni fase del trasferimento, inclusi i pe-

riodi di immobilità), e assicurare il controllo dei tempi e la sicurezza del trasporto. Inoltre, al Centro nazionale trapianti è affidata la sorveglianza sulla rete nazionale dei trasporti e di coordinamento operativo della stessa attività.

Pertanto, stante le stringenti misure adottate con l'accordo, con le quali si sono elevati gli *standard* di qualità e sicurezza del trasporto degli organi, e considerato che l'evento donazione-trapianto non è programmabile e deve avvenire in tempi brevi e conoscendo le responsabilità di chi compie quest'attività, non sembra possibile il verificarsi di un trasporto di sostanze illecite simulando il trasporto di organi. Inoltre, per quanto riguarda le misure relative ai controlli sul trasporto di organi, in relazione alle minacce terroristiche, si fa presente che gli organi devono obbligatoriamente, dopo questo accordo, viaggiare in contenitori sigillati e affidati ad un operatore, che può essere o personale sanitario o del 118 o personale di volo a cui vengono consegnati.

Ci sembra che l'impianto previsto in quell'accordo e i controlli ivi previsti dovrebbero garantire meglio dal 2015 in poi questa attività.

BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, mi compiaccio per il lavoro svolto dal Centro nazionale trapianti in collaborazione con il Ministero della salute. Questo ha permesso di raggiungere una maggiore consapevolezza dei cittadini italiani per una donazione spontanea di organi atta a salvare vite umane.

Conosco molto bene l'accordo della Conferenza Stato-Regioni che, tra l'altro, ci ha collocato nel panorama europeo tra i primi Paesi e, come punto di riferimento per il tipo di accordo prestato, per i requisiti posti in essere e per la consapevolezza della nostra capacità di rete e di protezione dell'organo. Facevo riferimento all'accordo riguardo alla situazione specifica della tracciabilità dell'organo. Lei, alla fine della sua risposta, ha sottolineato il fatto che proprio per l'imprevedibilità dell'espianto di un organo per un terrorista sarebbe difficile pianificare. Nelle pieghe dell'impossibile si annida anche il possibile, tant'è che uno di questi involucri non tracciati è stato utilizzato, attraverso un'ambulanza, per il trasporto di stupefacenti. Lo riportavano le cronache giornalistiche di qualche mese fa.

Partendo dal fatto che la tracciabilità dell'organo, dal momento dell'espianto, alla presa in carica, al vettore che lo trasporta, fino alla sala operatoria del trapianto, si realizza attraverso dei meccanismi di tracciabilità o dei *chip* precisi previsti nell'accordo, la nostra preoccupazione è che non tutte le Regioni siano attivate e si stiano adoperando attraverso queste procedure. Pertanto, può anche darsi che nell'80 per cento delle nostre Regioni queste regole siano già applicate e che, quindi, vi sia una procedura di massima sicurezza per l'organo e di contrasto a qualsiasi tipo di illecito. Tuttavia, rimane sempre una piccola sacca di Regioni che non si stanno adeguando a delle norme che, tra l'altro, sono state sancite e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni.

In conclusione, la ringrazio per la risposta, che è stata assolutamente pertinente e completa, però le chiedo di verificare e controllare le Regioni che non si attengono a una normativa che ormai ha più di un anno di vita. Glielo chiedo per la sicurezza del Servizio sanitario nazionale, affinché non vengano sprecati organi così importanti per la vita delle persone, e infine per la sicurezza nazionale.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03109 sull'attuazione del piano di dismissione di immobili pubblici.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

ZANETTI, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, l'interrogazione della senatrice De Petris, concerne l'operazione di dismissione in favore del Fondo immobili pubblici, la gestione degli immobili dismessi e le relative modalità di vendita poste in essere dal citato fondo.

L'operazione di dismissione, avviata nel 2004, ha interessato un portafoglio di 396 immobili, appartenenti per il 70 per cento alle amministrazioni centrali e per il restante 30 per cento agli enti previdenziali INPS, INAIL e INPDAP ed è stata strutturata finanziariamente in due distinte *tranche*: la prima, di ammontare pari al 40 per cento del totale, finanziata tramite l'emissione di quote; la seconda, pari al restante 60 per cento del valore complessivo degli immobili, realizzata tramite un finanziamento contratto dal Fondo con un gruppo di banche riunite in consorzio.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2004 (cosiddetto decreto di avvio dell'operazione), il Ministero dell'economia e delle finanze ha selezionato con procedura competitiva le banche e gli istituti finanziari di comprovata esperienza nella costituzione del suddetto Fondo immobiliare e nel collocamento delle quote emesse dallo stesso. Tali banche ed istituti hanno assistito il Ministero dell'economia e delle finanze nelle attività relative alla costituzione del Fondo, curando, tra l'altro, la selezione, con procedura di evidenza pubblica, di Investire Immobiliare, quale SGR avente la gestione del Fondo.

Detti immobili sono stati ceduti (tramite decreto di apporto 23 dicembre 2004 e due decreti interministeriali di trasferimento di pari data, tutti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2004, n. 303) a FIP e, contestualmente, assegnati a titolo di locazione (sulla base di un contratto stipulato tra i Fondi e l'Agenzia del demanio) alle amministrazioni che li avevano precedentemente in uso. Nell'ambito dell'operazione descritta, all'Agenzia del demanio è stato affidato il ruolo di conduttore unico. I rapporti intercorrenti tra il Fondo immobiliare e l'Agenzia (oltre che tra la stessa Agenzia e le amministrazioni assegnatane) sono stati regolamentati sulla base delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 15 dicembre 2005, (Fondo immobili pubblici: decreto operazione) e successivamente recepite dal contratto di locazione stipulato dall'Agenzia del demanio con il Fondo e dai disciplinari di assegnazione sottoscritti dalla stessa Agenzia con le varie amministrazioni assegnatarie degli immobili.

Con riferimento agli specifici quesiti posti dall'interrogante, si fa anzitutto presente che la vendita di immobili in esame da parte dei Fondi costituiti ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, non incide su obiettivi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico poiché si tratta di immobili ormai di proprietà di privati.

Nell'interrogazione viene tra l'altro criticata la scelta del Fondo di una vendita cielo-terra in luogo di una vendita frazionata dei vari complessi immobiliari, laddove il frazionamento avrebbe invece favorito l'esercizio del diritto di opzione e/o prelazione da parte dei conduttori delle unità in locazione passiva.

L'immobile in questione, sito in Roma, Piazza Augusto Imperatore, rientra tra quelli oggetto dell'operazione di dismissione immobiliare a favore del Fondo immobili pubblici, ai sensi del decreto-legge del 25 settembre 2001, n. 351. Il Fondo immobiliare chiuso (FIP) è stato costituito in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge del 25 settembre 2001, n. 351, nel quadro di un'operazione di dismissione di immobili pubblici (ad uso diverso da quello residenziale) strutturata secondo lo schema del cosiddetto *sale and lease back*.

Ai sensi del successivo decreto ministeriale del 9 giugno 2004 (il cosiddetto e già ricordato "decreto di avvio" dell'operazione), il Ministero dell'economia e delle finanze ha selezionato con procedura competitiva le banche e gli istituti finanziari di comprovata esperienza nella costituzione del suddetto Fondo immobiliare e nel collocamento delle quote emesse dallo stesso. Tali banche ed istituti hanno assistito il Ministero dell'economia e delle finanze nelle attività relative alla costituzione del fondo, curando, tra l'altro, la selezione, con procedura di evidenza pubblica, di "Investire immobiliare".

Detti immobili, di proprietà dello Stato e di alcuni enti pubblici (INPS, INPDAP, INAIL), sono stati ceduti alle amministrazioni che li avevano precedentemente in uso. Pertanto l'Agenzia del demanio è conduttrice unica di tutti gli immobili del compendio FIP, mentre le amministrazioni utilizzatrici sottoscrivono con detta Agenzia i disciplinari di assegnazione, i quali riproducono gli obblighi gravanti sull'Agenzia in virtù del contratto di locazione sottoscritto dalla stessa.

Ai sensi dell'articolo 17 del contratto di locazione, è previsto, nei casi di vendite di singoli immobili da parte di FIP, il diritto di prima offerta a favore dell'Agenzia del demanio che, per sé o per conto delle amministrazioni utilizzatrici interessate, potrà riacquistare l'immobile con prelazione rispetto a possibili terzi acquirenti.

Inoltre, per quanto riguarda la pretesa titolarità di un diritto di prelazione e/o opzione, ai sensi dell'articolo 3 del più volte richiamato decreto-legge n. 351 del 2001, si evidenzia che tale pretesa non può trovare fondamento nel caso di specie, in quanto: innanzitutto, tutti gli immobili del compendio FIP, compresi quelli gravati da vincolo di interesse culturale (tra cui l'immobile di Roma, Piazza Augusto Imperatore, oggetto di uno dei quesiti dell'interrogazione), rientranti nel decreto interministeriale 23 dicembre 2004, furono apportati o trasferiti attraverso una cosiddetta vendita in blocco, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legislativo n. 351 del 2001; inoltre, la

previsione del diritto di opzione-prelazione in favore del conduttore, di cui all'articolo 3 (e non 4), fa riferimento ai casi di privatizzazione mediante cessione di immobili a società veicolo.

Il caso in esame, invece, come abbiamo sottolineato, riguarda la dismissione di immobili a fondi comuni di investimento immobiliare, disciplinata ai sensi dell'articolo 4.

Le due forme di privatizzazione sono in realtà ben diverse: la cessione di immobili a società veicolo (*ex* articolo 3) integra un'ipotesi di vendita cumulativa in cui viene fatto salvo il diritto di opzione e successiva prelazione in favore dei conduttori (residenziali e non). Nel passato, per tale tipologia di dismissioni sono stati emanati decreti ministeriali che nel dettaglio hanno disciplinato le modalità di esercizio dell'opzione e prelazione a favore dei conduttori.

Nella dismissione a favore di un fondo immobiliare costituito dallo Stato (*ex* articolo 4), l'operazione è invece più complessa e la vendita è strutturata come cosiddetta vendita in blocco. Pertanto, conformemente agli orientamenti giurisprudenziali su tali tipologie di vendite, non è esercitabile per alcun tipo di immobile un diritto di opzione-prelazione in favore dei pregressi conduttori. Ciò perché: in primo luogo, il conduttore unico dell'intero compendio è, *ex lege*, l'Agenzia del demanio; in secondo luogo, solamente l'Agenzia, allorché il singolo fabbricato sarà messo in vendita dal fondo (e perciò potrà allo stesso essere riconosciuta un'autonomia diversa dall'intero compendio trasferito), potrà esercitare il diritto di prelazione direttamente o indirettamente (per se stessa o per conto di altra amministrazione utilizzatrice dell'immobile messo in vendita), così come previsto nel cosiddetto decreto operazione, precedentemente richiamato, e nel contratto di locazione tra l'Agenzia del demanio e FIP.

Nel caso dell'immobile di Roma, sito in Piazza Augusto Imperatore, i conduttori citati nell'interrogazione (il ristorante "Gusto" e il negozio "Dentice"), non avevano pertanto un diritto di opzione-prelazione legale al momento della vendita dell'immobile a favore del fondo, e non ce l'hanno oggi che il fondo ha messo in vendita l'immobile, essendo subconduttori rispetto al contratto stipulato con l'Agenzia del demanio.

Si fa presente inoltre, che, diversamente da quanto asserito dall'interrogante, le operazioni di vendita poste in essere dai Fondi immobiliari pubblici non prevedono alcun tipo di valutazione concertata preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine all'effettiva opportunità o modalità di vendita di un determinato immobile, essendo il Fondo un soggetto privato che agirà nell'interesse dei quotisti. Inoltre, gli immobili, una volta conferiti-trasferiti ai Fondi, diventano proprietà privata degli stessi e di conseguenza le vendite non incidono, come ricordato, sul raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio immobiliare o sugli equilibri di finanza pubblica. E ancora, uno dei compiti istituzionali della direzione VIII del dipartimento del tesoro è la gestione delle attività connesse e strumentali a operazioni di valorizzazione e dismissione di beni immobili, nell'ambito dei fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 410 del 2001, ma in dette attività non rientra in alcun modo il monitoraggio sulle tempistiche delle dismissioni operate dai Fondi immobiliari in fa-

vore dei terzi acquirenti se non per gli impegni contrattualmente assunti a carico dell'Agenzia del demanio ovvero a carico del Ministero stesso.

Infine, per quanto riguarda le attività volte a minimizzare gli impatti negativi della ricordata operazione avviata nel 2004, si aggiunge che, nell'ambito dell'attività dell'Agenzia del demanio, vi è la facoltà di recedere dal contratto di locazione per singoli immobili, riducendo così la spesa complessiva di fitto passivo del compendio conferito ai Fondi.

Tale recesso è tuttavia contrattualmente limitato a un numero di immobili i cui canoni siano pari complessivamente al 20 per cento del canone dell'intero compendio per quanto riguarda il FIP, e al 10 per cento per quanto riguarda il Fondo Patrimonio 1. L'Agenzia, in base alla pianificazione finora effettuata, volta a una gestione attiva di minimizzazione degli impatti negativi sul conto economico dello Stato, ha sostanzialmente esaurito le citate percentuali di recesso disponibili, avendo ormai esercitato recessi per il 19,62 per cento del canone FIP e per il 8,40 per cento di quello FP1, rispetto al tetto del 10 per cento. E sono già in via di esercizio i recessi per il ridotto numero di immobili, già peraltro individuati, ai quali era applicabile la residua (ormai molto bassa) percentuale di recesso: più precisamente, uno 0,38 per cento per quanto riguarda il FIP e un 1,60 per cento per quanto riguarda il Fondo patrimonio 1.

Infine, si evidenzia altresì che l'Agenzia, in vista della scadenza dei contratti di locazione con i Fondi (dicembre 2022 per il FIP e dicembre 2023 per il Fondo patrimonio 1) sta predisponendo, di concerto con tutte le pubbliche amministrazioni utilizzatrici degli immobili e su indicazione del dipartimento del Tesoro, un piano d'azione finalizzato al rilascio di tutti gli immobili entro un anno dalle citate scadenze contrattuali, sempre al fine di ridurre la spesa pubblica per fitto passivo.

La definizione di tale piano è tuttavia caratterizzata dalla necessità di individuare soluzioni allocative alternative per tutti gli uffici utilizzatori tra cui quelli con particolari esigenze ubicazionali, dimensionali e impiantistiche, tali da rendere "strategici" gli immobili di proprietà dei Fondi attualmente in uso, e pertanto potenzialmente non rilasciabili. Il numero provvisorio di tali immobili "strategici", variabile in funzione delle interlocuzioni in corso con le varie pubbliche amministrazioni utilizzatrici, è ad oggi pari a 113 immobili su un totale di 341 condotti in locazione al 1° semestre 2016.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, ovviamente non sono per niente soddisfatta della risposta del vice ministro Zanetti.

Peraltro, presidente Calderoli, lei ricorderà la grande discussione che ci fu in quest'Aula proprio a proposito della legge n. 410 del 2001 e di tutta l'operazione di cartolarizzazione. Tale operazione, che si è divisa in fasi diverse, aveva però fatto in modo, anche attraverso un lavoro di quest'Assemblea, che nella legge fosse molto ben chiaro il diritto di opzione. Tale diritto, all'inizio proprio in quest'Aula del Senato, fu introdotto, non soltanto per i

conduttori privati, in caso di vendita in blocco, ma anche per gli esercizi commerciali. E ciò tanto più nei centri storici, dal momento che questa interrogazione riguarda Roma, dove si trovano i due immobili oggetto dell'interrogazione, ma anche in altre zone. Perché, signor Vice Ministro, alla fine della lettura della lunga risposta, c'è un punto che non è ben chiaro, ed è meglio ricapitolarlo.

Questi immobili, che appartenevano all'INPS e all'INPDAP, vengono dati, all'interno del FIP, in locazione obbligatoria all'Agenzia delle entrate, che non ha uffici lì dentro. Era il tipo di operazione legata al cosiddetto "decreto operazione".

Al di là della vicenda specifica, la questione che pongo è che intanto forse è arrivato il momento di fare un bilancio dal punto di vista degli introiti e delle risorse, perché è un fatto incredibile: è come se io possiedo una casa, ci abito, a un certo punto decido di venderla, la do a un amico e poi sono comunque obbligata a pagargli l'affitto. Insomma, alla fine di tutta questa operazione, che credo dovesse avere un impatto importante per contribuire al risanamento della finanza pubblica, forse è arrivato il momento di fare un bilancio e considerare ciò che effettivamente è entrato e quali sono stati i vantaggi.

Nello specifico, rimane la preoccupazione - e su questo insisto, perché non mi ritengo soddisfatta - per il fatto che questo ha prodotto e sta producendo all'interno del centro storico di Roma, lo sfratto di una serie di attività che erano storiche e ciò ha determinato un degrado di molte parti del nostro centro storico, mentre era interesse pubblico attivarsi per far sì che potesse essere esercitata l'opzione, anche nel caso della vendita in blocco, magari tramite l'Agenzia delle entrate, per mantenere le attività in quell'area. Purtroppo gli sfratti si sono verificati in modo massiccio in tutta l'area, portando a una desertificazione per cui oggi, al posto di locali e di botteghe storiche, troviamo locali e attività che hanno un impatto molto negativo sul tessuto culturale e storico della città.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03030 sui lavori sulla variante dell'Aurelia nei tratti di Livorno e Cecina.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, in relazione ai quesiti posti dall'interrogante, la società ANAS riferisce che i lavori in corso sulla variante Aurelia nei tratti di Livorno e Cecina Sud rientrano nell'ambito dell'operazione "bastabuchesullestrade", con la quale la società ha avviato un vasto progetto di manutenzione straordinaria della rete stradale di competenza sull'intero territorio nazionale.

In particolare, per la strada statale n. 1 Aurelia sono stati previsti, in una prima *tranche*, sette interventi di risanamento profondo della pavimentazione, con stabilizzazione della fondazione stradale della corsia di marcia e successiva ricostruzione del pacchetto bituminoso per l'intera carreggiata, con stesa di tappeto drenante.

Nell'ambito dei lavori avviati con le risorse messe a disposizione nel contratto di programma 2015, sono stati completati i seguenti interventi: il primo, avviato lo scorso giugno, ha riguardato la tratta compresa dal chilometro 238 al chilometro 240 in carreggiata nord nel Comune di Piombino, tra gli svincoli di Riotorto e Venturina, con apertura al traffico in data 2 luglio 2016; il secondo, avviato sempre nello scorso mese di giugno, è stato effettuato dal chilometro 208 al chilometro 210, in carreggiata sud nel Comune di Grosseto, tra gli svincoli di Gavorrano e Giuncarico, con apertura al traffico il successivo 15 luglio scorso; il terzo, dal chilometro 265 al chilometro 268 in carreggiata Nord nel Comune di Castagneto Carducci, tra gli svincoli di Donoratico e Cecina Sud, è stato avviato l'11 luglio 2016 e l'andamento dei lavori di risanamento della pavimentazione stradale ha consentito la completa rimozione del cantiere il successivo 21 luglio. Nel suddetto tratto, infatti, completati i prioritari interventi idonei a garantire le necessarie condizioni di sicurezza e percorribilità dell'arteria, è stata ripristinata la circolazione su entrambe le corsie disponibili per le due direttrici di marcia, mantenendo, solo sulla carreggiata nord, dal chilometro 266 al chilometro 268, la limitazione di velocità di 50 chilometri orari.

Gli interventi di completamento concernenti la stesa del tappeto drenante sono stati posticipati al fine di agevolare i flussi di traffico del periodo estivo, in accordo con quanto auspicato dall'assessorato alle infrastrutture della Regione Toscana e richiesto dai Comuni di Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci e San Vincenzo; il completamento è previsto per il prossimo 23 settembre.

ANAS ha inoltre fornito le seguenti notizie sui restanti quattro interventi.

Il quarto intervento ha interessato il tratto compreso tra il chilometro 315+790 e il chilometro 318+100, in carreggiata nord nel Comune di Livorno. I lavori, tra il tratto dal chilometro 315+790 e il chilometro 317+319, iniziati il 18 luglio scorso, sono stati sospesi il successivo 21 luglio con riapertura al traffico su entrambe le carreggiate; tali lavorazioni sono state, quindi, riprese lo scorso 5 settembre e ultimate il 9, data dalla quale il tratto è stato riaperto al transito. Dal prossimo 28 settembre al 6 ottobre 2016, è prevista l'estensione del suddetto intervento sino al chilometro 318+950, con la sola parzializzazione della carreggiata.

Il quinto riguarda il tratto compreso tra il chilometro 217+900 e il chilometro 219+500 in carreggiata nord nel Comune di Scarlino, tra gli svincoli di Gavorrano e Scarlino; i lavori hanno avuto inizio il 5 settembre, con ultimazione prevista entro il corrente mese.

Il sesto riguarderà il tratto compreso tra il chilometro 281 e il chilometro 283+590, in carreggiata nord nel Comune di Cecina, tra lo svincolo di Cecina Centro e la barriera del Casello di Rosignano dell'Autostrada SAT; i lavori avranno inizio il prossimo 1° ottobre, con ultimazione prevista per il 21 dello stesso mese.

Il settimo e ultimo intervento riguarderà il tratto compreso tra il chilometro 259+900 e il chilometro 261, in carreggiata nord nel Comune di San Vincenzo, tra gli svincoli di Donoratico e Cecina Sud; i lavori avranno inizio il 24 ottobre prossimo con ultimazione prevista il successivo giorno 28.

È stato altresì attivato un ulteriore intervento che riguarderà il rifacimento della pavimentazione nel tratto compreso tra il chilometro 188+300 e il chilometro 191+400, in carreggiata nord nel Comune di Grosseto, tra gli svincoli di Grosseto Nord e Montepescali; i lavori avranno inizio il 19 di questo mese e saranno ultimati il 7 ottobre.

Infine, dal mese di ottobre sono programmati interventi di ripristino della pavimentazione ammalorata sulle rampe degli svincoli di Cecina Nord, Cecina Centro, Cecina Sud-la California e Donoratico nel Comune di Castagneto Carducci e in tratti saltuari tra il chilometro 300 ed il chilometro 306 e tra il chilometro 170 e il 222 della strada statale n. 1 Aurelia, con ultimazione prevista sempre entro il mese di ottobre 2016.

FILIPPI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI (*PD*). Signor Sottosegretario, non ho difficoltà ad ammettere che l'atto in questione presentava, per certi versi, tratti decisamente singolari. In primo luogo, perché è stato quantomeno anomalo aver presentato un atto ispettivo in ragione dell'avvio di cantieri di lavoro, quando normalmente è prassi inveterata che è la mancanza del loro avvio a costituire il presupposto. In secondo luogo, capisco che è stato singolare avere comunque voluto mantenere l'atto ispettivo, ovvero l'interrogazione, nonostante questa avesse già sortito il suo effetto, inducendo il cambiamento in un atteggiamento da parte del direttore dei lavori che aveva finito per costituire - questo sì - il vero problema della situazione che si era determinata.

Tutto ciò mi consente di ringraziarla, oltre che per la tempestiva attivazione della struttura ministeriale e dell'ANAS, anche per la prontezza con cui è venuto a darne conto in Parlamento.

Tuttavia, nonostante l'apprezzamento anche per il dettagliato lavoro che ci ha rappresentato in corso dal punto di vista degli interventi manutentivi di ANAS, ritengo che il tema sollevato non sia stato assolutamente peregrino e che mantenga una sua attualità dal punto di vista metodologico e probabilmente - mi permetto - delle procedure da prevedere.

Il caso in questione - ma, più in generale, casi analoghi - riguarda l'avvio di lavori di manutenzione straordinaria significativi e importanti come quelli sulle strade statali - nel caso specifico, l'Aurelia - che, con il loro attraversamento di alcuni Comuni (nel caso della Provincia di Livorno, Comuni costieri), di fatto ne costituiscono l'unica arteria di scorrimento.

La forte e, per certi versi, inevitabile limitazione della viabilità per i lavori programmati rischiava, nel caso specifico, di compromettere l'attività di molti operatori economici e lavoratori stagionali; più in generale, ovviamente, essa dà luogo a disagi non sempre giustificati e giustificabili alla popolazione, soprattutto in un momento di particolare intensità turistica, come nel caso da lei indicato.

L'interrogazione nasce, appunto, da una difficoltà di interlocuzione con il responsabile dell'attivazione dei lavori. Devo dire che la cosa ha sorpreso tutti, ha visto il coinvolgimento inevitabile, da lei richiamato, dell'as-

sessore regionale, e segnalò una situazione di vera difficoltà anche da parte dello stesso perfetto. L'imbarazzo derivava, appunto, dalla ostinazione, sicuramente in una prima fase, nel voler mantenere un intervento che ragionevolmente non aveva i presupposti dell'emergenza e dell'urgenza e per il quale si accampava una ragione di stagionalità.

Mi fermo qui. Credo che la funzione dell'interrogazione - se mi posso permettere di attribuire una funzione che va oltre la risposta che viene fornita dal Governo, di cui la ringrazio - era soprattutto quella di stimolare direttamente il Governo, indirettamente l'ANAS e, in generale, le imprese pubbliche relativamente alla necessità di strutturare procedure di intervento più adeguate e più rispettose del ruolo delle istituzioni locali e di sollecitare un'attenzione maggiore rispetto alle sensibilità e alle esigenze economiche di un territorio e di una comunità che, in un momento come quello attuale, in cui persiste una seria crisi economica, sono sicuramente interessati alla realizzazione dell'intervento, ma non certo a pagarne un prezzo sicuramente eccessivo.

La ringrazio comunque per la più esauriente risposta e per l'aggiornamento sullo stato dei lavori in corso.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03114 sulla taratura degli strumenti di rilevazione della velocità.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, in relazione ai quesiti posti, gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiariscono, preliminarmente, che le verifiche periodiche e l'eventuale taratura dei dispositivi per l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità sono già previste, con un regime diverso secondo se utilizzati in modalità automatica non presidiata o sotto il diretto controllo degli organi di polizia.

Nel primo caso, già dal 2004, anno delle prime approvazioni di dispositivi totalmente automatici da utilizzare senza il presidio della polizia, le verifiche periodiche sono state previste con cadenza almeno annuale, così come riportato dai decreti di approvazione e nei manuali d'uso; mentre per i dispositivi gestiti direttamente dagli operatori di polizia i controlli da eseguire sono previsti nei manuali d'uso e manutenzione.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015, si rende necessario modificare l'articolo 45, comma 6, del vigente codice della strada, nel senso indicato dalla Corte medesima. Ed infatti, i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, proprio al fine dell'adeguamento alla citata sentenza, stanno svolgendo un'attività di ricerca e di approfondimento per prevedere l'obbligo, attraverso apposito decreto ministeriale, di controlli e verifiche periodiche per i dispositivi direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale, come per quelli totalmente automatici, così da uniformare le procedure.

Circa il corretto utilizzo dei dispositivi rilevatori di velocità, il Ministero dell'interno, che coordina i servizi di polizia stradale da chiunque svol-

ti a norma dell'articolo 11 del codice della strada, riferisce di prestare da tempo notevole attenzione alla tematica della piena e continuativa funzionalità di tali apparecchiature, già in epoche precedenti la citata sentenza n. 113 della Consulta.

Infatti, la competente direzione centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza ha fornito specifiche direttive in materia alle articolazioni territoriali del servizio di polizia stradale. In particolare, con la circolare del 13 dicembre 2013, emanata congiuntamente con la direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in mancanza di un generalizzato obbligo di taratura, si è ribadita la necessità, per gli organi di polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento e l'osservanza dei limiti di velocità, di rispettare le modalità di installazione e di impiego previste dai manuali d'uso e, quindi, anche l'obbligo della verifica periodica dell'apparecchiatura in esame.

Il Ministero dell'interno precisa altresì che la verifica, di norma, è prescritta nel decreto di approvazione del singolo apparecchio, qualora questo sia destinato ad essere utilizzato in modo completamente automatico, cioè senza la presenza di un operatore di polizia stradale. Per quanto concerne, invece, le apparecchiature destinate ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia stradale, con circolare del 26 giugno 2015 la citata direzione centrale, allo scopo di consentire il rispetto dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, ha invitato le articolazioni territoriali a non utilizzare le citate apparecchiature, se non prima di averle sottoposte a verifica periodica di funzionalità.

Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che in genere i decreti di approvazione non prevedono una verifica periodica di funzionalità per quest'ultima tipologia di apparecchiature. Ciò in quanto le stesse sono dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti e la relativa funzionalità è verificabile dall'operatore stesso prima di iniziare l'attività di controllo; si tratta in particolare dei dispositivi denominati Telelaser (in tutte le versioni) e Provida.

Per quanto riguarda specificamente la Provincia di Padova, il compartimento della polizia stradale per il Veneto ha riferito che, dopo la citata sentenza, tutte le apparecchiature in uso presso le proprie strutture territoriali per il rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità sono state fermate e inviate presso un centro accreditato dal Sistema nazionale di taratura. Quanto agli otto autovelox in dotazione al Comune di Padova, l'amministrazione locale ha comunicato che per gli stessi è prevista da contratto una manutenzione ordinaria annuale di taratura, di certificazione del sistema e di monitoraggio tecnico.

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Sottosegretario, io non sono soddisfatto, non solo perché la risposta arriva dopo oltre un anno, ma perché, come lei stesso ammette, ci sono degli interventi da fare e ci state lavorando. Ma, ve-

de, la sicurezza delle persone nella circolazione stradale rientra tra le finalità primarie perseguite dallo Stato: lo dice l'articolo 1, comma 1, del codice della strada. Cioè la legge prescrive, anche nel testo seguente e nelle normative seguenti, che gli autovelox fissi debbano essere installati per garantire la sicurezza su strade critiche e con particolare frequenza di incidenti e dove sia documentata l'impossibilità o la difficoltà di procedere alla contestazione immediata. Servono dunque uno studio che includa la localizzazione esatta del tratto, la sua descrizione accurata (con documentazione fotografica, disegni, piantine e planimetrie), i dati sul traffico (quali e quanti veicoli transitano), sul numero di sinistri negli ultimi cinque anni (con quali conseguenze e quali cause presumibili) e sulle eventuali difficoltà operative nel procedere alla contestazione immediata. Poi serve il parere dell'ente proprietario della strada circa la compatibilità tecnica dell'installazione con la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione. Il prefetto, a questo punto, valuta l'esistenza della congruità degli atti e identifica dove effettivamente è possibile installare autovelox.

Servono poi una serie di altre condizioni. Vanno rispettate, a tutela del cittadino, le garanzie sulla corretta omologazione, l'autorizzazione, l'installazione secondo norma e le regolari tarature e manutenzioni. Aggiungiamo che gli autovelox devono essere anche visibili e correttamente segnalati, altrimenti non servono a fare sicurezza. Il cittadino che vede un dispositivo all'ultimo momento sicuramente avrà una multa, ma non si avrà alcun effetto preventivo sulla sicurezza, anzi, si possono indurre frenate brusche con le conseguenze del caso.

Se non ci sono tutte queste condizioni non sono giustificati gli autovelox e si conferma il dubbio che la loro installazione non sia finalizzata alla sicurezza.

Comunque, la questione centrale che le voglio sottoporre è la seguente: chi controlla la correttezza di tutti questi passaggi? Vediamo riportata dalla stampa una enormità di ricorsi. Saranno pretestuosi, saranno tutti strumentali? Ho raccolto facilmente decine di ricorsi vinti dai cittadini che arrivano alla Corte costituzionale e dettagliate sentenze certificano i nostri dubbi relativamente al fatto che la regolarità nell'utilizzo di tali dispositivi faccia acqua da tutte le parti. Lei stesso ha detto che nella Provincia di Padova sono stati tutti ritirati e mandati al controllo. Bene, le conseguenze sono pesantissime, perché lo Stato ha tagliato i fondi agli enti locali e il cittadino ha l'impressione chiara che in cambio abbia fornito un mezzo per fare cassa determinando un *far west* di abusi. Lo deduciamo dalla stessa legge quando prescrive che la metà delle sanzioni debba essere investita per migliorare la sicurezza - sottolineo: la metà - ammodernando la segnaletica, installando *guard rail* più sicuri e quant'altro ma il resto va a fare cassa e sembra proprio questo l'obiettivo principale. Quanti danni e quanti morti e feriti dobbiamo imputare al fatto che si persegue lo scopo di prelevare denaro in maniera surrettizia, sacrificando il tema della sicurezza?

Ci sono poi altre questioni: quanto intasiamo i nostri tribunali a causa di questo *far west*? Ci rimettono le imprese, che vedono nella lentezza del sistema giudiziario un freno allo sviluppo. E poi fare ricorsi costa. Per un cittadino che va fino in fondo e se lo può permettere, ce ne sono altri che ri-

nunciano e pagano. Dovrebbe essere, a nostro avviso, lo Stato, il suo Dicastero a garantire la regolarità di questo sistema e invece la giustizia e la certezza del diritto se la devono pagare privatamente i cittadini. Solo grazie alle loro azioni abbiamo scoperto quali e quanti strumenti erano illegittimi e inefficaci. Allora, per tutte le segnalazioni che riceviamo, signor Sottosegretario, per l'appello di tante organizzazioni di tutela dei cittadini, le ho chiesto, come parlamentare del Movimento 5 Stelle, un tavolo tecnico. L'ho chiesto con urgenza, perché abbiamo una quantità di verifiche da chiedere, ben oltre quelle sulle quali ci ha dato parziali rassicurazioni, e anche una quantità di soluzioni da proporre. Non abbiamo avuto risposta. Ripeto: non abbiamo avuto risposta.

Allora rinnovo l'invito, qui, davanti ai cittadini che ci vedono da casa, e le ricordo che laddove la sicurezza viene posta in secondo piano si infrange la legge e ci si rende responsabili dei lutti che ne derivano.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03115 sulla gestione delle tratte autostradali A18 e A20 da parte del Consorzio per le autostrade siciliane.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, preliminarmente devo premettere che la gestione delle autostrade A18 (Messina-Catania e Siracusa-Gela) e A20 (Messina-Palermo) è affidata in concessione al Consorzio per le autostrade siciliane (CAS), ai sensi della convenzione stipulata il 27 novembre 2000 con ANAS SpA. Successivamente, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 216 del 2011, e relativa legge di conversione, e dell'articolo 36, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, e relativa legge di conversione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è subentrato ad ANAS nelle funzioni di concedente per tutte le convenzioni di concessione, costruzione e gestione delle autostrade in essere alla predetta data, tra cui anche la suddetta convenzione con il CAS.

In merito alle iniziative per verificare la presenza di gravi inadempienze da parte del concessionario CAS, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è a conoscenza delle criticità esposte dall'interrogante e, com'è noto, già dal 2006 ha avviato una procedura di contestazione nei confronti del CAS per gravi inadempienze alla convenzione. Tale procedura si è conclusa con il decreto interministeriale n. 457 del 5 luglio 2010, che ha disposto la decadenza della concessione assentita al CAS. Tuttavia, tale provvedimento è stato dichiarato nullo con sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa nel 2011.

Nel frattempo, i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno proseguito nella propria attività di verifica e controllo dell'operato del Consorzio prevista dalla convenzione, continuando a contestare allo stesso le molteplici «non conformità» periodicamente rilevate sulle autostrade gestite, tramite l'attività di sopralluogo da parte dell'ufficio territoriale competente.

In relazione a ciò è stata difatti avviata, nel gennaio 2013, un'ulteriore procedura di contestazione formale per mancati adempimenti contestati, sia di natura tecnica che amministrativa, relativi al quinquennio 2009-2013. La procedura di contestazione è stata successivamente formalizzata in data 4 dicembre 2014 con atto di diffida e messa in mora per un nuovo pronunciamento di decadenza della concessione. A seguito delle controdeduzioni adottate dal Consorzio, le stesse sono state rigettate e, ad oggi, è in fase conclusiva la relativa istruttoria, che potrà produrre una nuova disposizione di decadenza.

In aggiunta a tale contestazione formale e per fatti successivi all'avvio della stessa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini del riconoscimento dell'adeguamento tariffario, ha ulteriormente avanzato al CAS contestazioni per inadempimenti di natura tecnica e amministrativa, al 30 giugno dell'anno 2014 (relativi all'anno 2013), al 30 giugno dell'anno 2015 (relativi all'anno 2014) e, da ultimo, al 30 giugno 2016 (relativi all'anno 2015), fornendo quale termine per le controdeduzioni venti giorni, entro i quali il Consorzio non ha risposto, per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procederà ai provvedimenti del caso.

Per quanto sopra, in occasione dell'adeguamento annuale delle tariffe autostradali, la cui istruttoria è condotta dalla direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, al CAS non è stato riconosciuto alcun incremento tariffario a partire dall'anno 2007, proprio per i suddetti inadempimenti amministrativi e contabili.

Faccio presente, infine, che il CAS ha aderito all'iniziativa e applica gli sconti per i pendolari regolati dal protocollo di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base al quale, a partire da febbraio e sino al 31 dicembre 2016, è consentita l'agevolazione tariffaria per i pendolari pari al 20 per cento.

Per quanto attiene agli episodi dei sinistri denunciati dall'onorevole interrogante, per l'evento verificatosi nella galleria Battaglia, il competente ufficio di Catania ha espletato all'epoca dei fatti (aprile 2014) le proprie attività di verifica sull'accaduto.

Quanto all'incidente verificatosi all'interno della galleria Buonfornello, che insiste su un tratto stradale in gestione ANAS, la stessa società riferisce di aver espletato all'epoca dei fatti le proprie attività di verifica, accertando l'assenza di anomalie connesse all'impianto elettrico presente in galleria ed aggiunge, a puro titolo informativo, che anche l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA Sicilia ha effettuato delle indagini sulla presenza di campi elettromagnetici all'interno del citato tunnel, senza tuttavia rilevare valori anomali rispetto alla media.

In merito poi alla mancanza di adeguati sistemi di sicurezza in galleria, evidenzio che anche la Commissione permanente per le gallerie, competente per l'attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete autostradale transeuropea, ha evidenziato la non conformità per quanto riguarda i requisiti minimi di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n. 264 del 2006, per tutte le 40 gallerie superiori ai 500 metri della rete gestita dal CAS in relazione alle specifiche condizioni riconosciute nel corso delle ispezioni svolte.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, in effetti le parole chiave sono di una chiarezza lapalissiana: gravi inadempienze, criticità, diffide e decadenze. Di questo si tratta. Abbiamo contezza dell'assoluta criticità del sistema gestito dal Consorzio per le autostrade siciliane (CAS). In particolare, abbiamo contezza delle cattive pratiche e della cattiva gestione che riguardano le autostrade A18 e A20. Non ci resta, preso atto della consapevolezza testé testimoniata dal Sottosegretario, che sollecitare il Governo ad eseguire in tempi assolutamente rapidi tutti gli adempimenti necessari per arrivare alla rescissione di tutti i contratti in essere, alla decadenza e a riassumere nella titolarità e nella potestà del Ministero, e conseguentemente, dell'ANAS, di questi importanti tratti autostradali.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03116 sulla riapertura dello svincolo di Caronia sull'autostrada Messina-Palermo.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

DEL BASSO DE CARO, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, nel confermare quanto ho premesso nel precedente atto del senatore Mancuso circa la competenza nella gestione delle autostrade A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela e A20 Messina-Palermo, rispondo in merito allo svincolo di Caronia, anche detto di Furiano, posto alla chilometrica 113+500 della A20 Messina-Palermo, che è stato originariamente previsto quale «semi-svincolo provvisorio», a seguito della realizzazione della tratta Sant'Agata di Militello-Furiano. Il semi-svincolo, aperto dal 2002, prevedeva le sole rampe di accesso e di uscita in direzione e provenienza Messina. La barriera fu costruita con elementi e impianti di cui era prevista la riutilizzazione nelle costruende stazioni della successiva tratta Sant'Agata Militello-Cefalù, a dimostrazione del fatto che si trattasse di un'opera che non aveva connotati per costituire un'opera definitiva. L'uscita provvisoria di Caronia fu costruita solo per consentire l'uscita e l'entrata in autostrada da e per Messina. La direttrice per Palermo era in costruzione.

Nel marzo 2005 è stata completata e aperta al traffico l'intera tratta Furiano-Castelbuono in entrambe le direzioni e contestualmente è stato reso operativo lo svincolo di Santo Stefano di Camastra, a 21,18 chilometri di distanza dallo svincolo provvisorio di Caronia. Di conseguenza, nel settembre 2007, in concomitanza con l'attivazione degli impianti di esazione della suddetta tratta Furiano-Castelbuono, il semi-svincolo di Caronia è stato definitivamente chiuso dal concessionario CAS e successivamente smontata la barriera provvisoria di esazione del pedaggio.

Ad oggi, il semi-svincolo di Caronia, a causa della mancata manutenzione per inutilizzo, presenta condizioni di degrado e una sua riapertura

richiederebbe la realizzazione di una nuova stazione di esazione e dei relativi impianti (illuminazione, videosorveglianza e quant'altro), nonché un adeguamento alla vigente normativa, considerato anche che la rampa di accesso in direzione Messina si trova in corrispondenza dell'odierna corsia di sorpasso della carreggiata autostradale Palermo-Messina.

Infine, secondo il concessionario, il bacino di utenza che potrebbe essere interessato da questa nuova realtà sarebbe quantitativamente limitato e tale da non giustificare la realizzazione dei nuovi impianti.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Sottosegretario, la ringrazio per la sua risposta, che però devo subito chiarire mi pare alquanto imprecisa.

Intanto devo ricordarle che lo svincolo di Caronia, di cui abbiamo parlato, si trova tra le uscite di Santo Stefano di Camastra e Sant'Agata di Militello, che sono separate da ben 30 chilometri di percorso autostradale. Non si tratta quindi di un tratto autostradale interessato da numerosi svincoli, in quanto proprio in quel tratto autostradale gli svincoli sono assolutamente pochi.

Bisogna anche considerare che l'uscita di Caronia permette a chi si vuole inoltrare nel Parco dei Nebrodi (uno dei parchi più importanti della Sicilia e credo dell'intero Meridione) di accedere più facilmente ad alcuni itinerari e percorsi di quell'area protetta. Tale svincolo porterebbe quindi a una migliore fruizione di questi luoghi, che sono tra l'altro di rara bellezza e assolutamente suggestivi dal punto di vista naturalistico. Si tratta di luoghi che sono meta di numerosi visitatori e quindi anche la motivazione addotta dal Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) dello scarso bacino di utenza non ci convince, perché è una risposta che tiene conto dei residenti, ma non di tutti i fruitori e, in particolare, delle potenzialità dello sviluppo turistico di quel territorio.

Non mi resta altro che auspicare, nell'ambito di una rivisitazione dei rapporti tra ANAS, Ministero e CAS, facendo anche riferimento alla precedente interrogazione e, quindi, a un'eventuale rescissione di tutti i contratti in essere, ripensamento che possa portare alla riapertura di quello svincolo che, peraltro, già esiste, come lei ha giustamente detto, e che va soltanto riattato.

PRESIDENTE. Seguono l'interpellanza 2-00284 e l'interrogazione 3-03118 sulla situazione dell'ordine pubblico a Carovigno, in provincia di Brindisi.

Ha facoltà di parlare il senatore Zizza per illustrare tale interpellanza.

ZIZZA (*CoR*). Signor Presidente, tengo a precisare che si tratta di interrogazione e interpellanza presentate un anno e mezzo fa e che al momento la situazione è completamente cambiata. Ciò non toglie che la sollecita-

zione del sottoscritto al Ministero rimane tutt'ora valida, perché l'aumento delle Forze dell'ordine e i maggiori fondi per la videosorveglianza rimangono importantissimi.

Le prefetture hanno fatto delle graduatorie per mettere a disposizione i fondi per la videosorveglianza. Queste graduatorie, secondo il punto di vista mio e di altri, non sono state fatte in base alle reali esigenze di un territorio che tengo a precisare, durante l'estate raggiunge, con i suoi 20 chilometri di costa, tra i 50.000 e gli 80.000 abitanti e, soprattutto, 300.000-400.000 presenze turistiche. Per questa zona, insieme all'Alto Salento (il collegamento è con città importanti come Ostuni, Fasano, la stessa Brindisi e l'area marina protetta di Torre Guaceto) è importante che ci siano fondi a disposizione, perché il sistema di videosorveglianza è fondamentale per prevenire furti e rapine.

Peraltro, moltissimi turisti vengono qui da tutta Europa ed è fondamentale dare sicurezza alle persone che hanno fatto importanti investimenti nel nostro territorio.

L'interrogazione era indirizzata a chiedere fondi per la videosorveglianza e che le graduatorie fatte dalla prefettura tempo fa vengano al più presto riviste per mettere a disposizione nuovi fondi.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente all'interpellanza testé svolta e all'interrogazione.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, con gli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno il senatore Zizza, nel porre all'attenzione del Ministro dell'interno la situazione relativa all'ordine e alla sicurezza pubblica nel Comune di Carovigno, chiede l'adozione di iniziative volte a sostenere l'azione delle Forze dell'ordine. In particolare, si sollecitano interventi per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e il potenziamento dei servizi di controllo della compagnia dei carabinieri di San Vito dei Normanni e della stazione dei carabinieri di Carovigno.

Va preliminarmente rilevato che tutto il territorio provinciale - non solo quello carovignese - attraversa una fase di effervescenza sotto il profilo sociale, economico e occupazionale con potenziali ripercussioni sull'ordine e sulla sicurezza pubblica, cosa di cui ovviamente il Ministero è consapevole. Nello specifico, il contesto del Comune di Carovigno si connota per una certa vivacità dei fenomeni di microcriminalità, in particolare di reati contro il patrimonio, in un quadro caratterizzato da una generalizzata negatività delle condizioni economiche e dalla mancanza di concrete occasioni di sviluppo, fattori che concorrono a creare sempre più larghe fasce di disagio sociale ed economico.

In tale ambito, si sono registrati anche alcuni episodi di danneggiamento e incendio ai danni di esponenti della precedente amministrazione comunale (rinnovata in occasione delle consultazioni amministrative del maggio 2015), sui quali l'attività infoinvestigativa, coordinata dalla autorità giudiziaria, è stata avviata tempestivamente, sebbene si rilevi a volte una scarsa collaborazione da parte delle vittime. Soggiungo che non si sono re-

gistrati casi di dimissioni di amministratori locali eventualmente riconducibili ad atti intimidatori.

A seguito degli eventi menzionati, presso la prefettura di Brindisi si sono svolte specifiche riunioni di coordinamento interforze, al fine di acquisire un quadro completo degli elementi utili alla lettura di quanto accaduto. In tali sedi, oltre ad un approfondito esame e monitoraggio di ciascun fenomeno, sono state individuate mirate strategie di prevenzione e repressione, sviluppatesi attraverso una molteplicità di azioni coordinate, per una efficace ed adeguata attività di prevenzione e contrasto rispondente alle esigenze del territorio.

L'analisi dell'andamento dei fenomeni delittuosi evidenzia come i reati commessi siano ascrivibili solo in parte alla delinquenza locale. Ed invero in base alle risultanze investigative dell'Arma dei carabinieri è stata rilevata la presenza di criminali provenienti da Comuni limitrofi, i quali, agevolati dall'ottima rete viaria e dalla vastità delle campagne scarsamente popolate e caratterizzate da numerose ville non abitate per la maggior parte dell'anno prediligono il territorio comunale di Carovigno per consumare reati contro il patrimonio.

In tale contesto, sebbene i recenti dati statistici relativi al primo semestre di quest'anno, comparati con l'analogo periodo dell'anno scorso, abbiano fatto registrare una significativa flessione dei fenomeni criminosi, permane elevato il livello di attenzione sul territorio di Carovigno, le cui tematiche di rilievo sono state oggetto, anche di recente, di esame nel corso di riunioni di coordinamento interforze.

In particolare, il 18 luglio scorso, proprio per disporre di un quadro maggiormente aggiornato della situazione, il prefetto ha convocato una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la sede del palazzo municipale di Carovigno. In tale circostanza, da un lato, è stato dato impulso a mirati servizi delle forze di polizia nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio, dall'altro, in un'ottica di sicurezza partecipata, non si è mancato di incentivare la collaborazione della polizia municipale.

A tale proposito, informo che l'amministrazione comunale per il periodo estivo ha assicurato il proprio impegno nel promuovere misure organizzative volte ad incrementare le unità di polizia locale con assunzioni a tempo determinato, anche allo scopo di liberare risorse che possano concorrere, nell'ambito delle proprie competenze, al controllo coordinato del territorio.

Quanto alla presenza delle Forze dell'ordine sul territorio comunale, la stazione dei carabinieri di Carovigno registra un organico effettivo di dodici unità, ritenuto adeguato alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica del territorio, anche perché il rapporto carabinieri-abitanti risulta in linea con il dato nazionale e più favorevole rispetto al dato regionale.

Su un piano più generale, rappresento per completezza che il complessivo dispositivo di sicurezza presente a livello provinciale si compone di 1.651 unità di personale, di cui 512 unità appartenenti alla Polizia di Stato, 538 militari dell'Arma dei carabinieri e 601 unità di personale appartenente alla Guardia di finanza.

Per quel che concerne infine le dotazioni tecnologiche in materia di videosorveglianza, rilevo che tutta la zona del centro storico del Comune in questione è stata dotata di un sistema di videosorveglianza finanziato di recente con fondi del precedente Programma operativo nazionale sicurezza. Vi è l'intendimento, previo reperimento di ulteriori finanziamenti, di implementare il dispositivo con l'installazione, anche nelle zone di accesso al paese, di ulteriori punti di videosorveglianza che, oltre a costituire un deterrente, sono ovviamente un valido supporto per l'attività investigativa delle Forze dell'ordine.

Assicuro, in conclusione, che la situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico a Carovigno è continuamente monitorata anche da parte del Ministero ed è oggetto di costante attenzione da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle forze di polizia, che non mancheranno di adottare, all'occorrenza, ogni opportuna misura diretta a rendere ancora più efficaci gli attuali dispositivi di controllo del territorio.

ZIZZA (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA (*CoR*). Signor Sottosegretario, voglio ringraziarla per la risposta. Rimane, però, quanto ho rilevato. Anche la presenza, nell'ultimo periodo, di diversi extra comunitari, comporta scarsità di uomini messi a disposizione in occasione dell'arrivo di queste navi, i cui occupanti vengono poi distribuiti nei vari Comuni. Ci sono lamentele, da parte delle Forze dell'ordine, per il fatto che questi militari siano impegnati anche in tali servizi. Quindi, chiedo se il Governo possa valutare, anche in base a queste nuove esigenze, la possibilità di fornire più uomini e più mezzi a tutto il territorio dell'Alto Salento, dove le presenze turistiche ormai stanno raggiungendo numeri davvero positivi. È dunque un peccato, per gli imprenditori, per tutto il territorio e soprattutto per le tante persone che lavorano nel settore, non avere l'opportunità di dare sicurezza ai turisti che sono ormai fonte di reddito importante per tutti noi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02082 sui casi di suicidio all'interno delle Forze dell'ordine.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, con l'interrogazione all'ordine del giorno il senatore Crimi richiede una serie di dati relativi al fenomeno dei suicidi tra gli appartenenti alle Forze di polizia e alla polizia municipale, con riferimento al periodo compreso tra il 2009 e il 2014.

Per quanto concerne la Polizia di Stato, nel periodo in esame, si sono registrati 62 suicidi, di cui tre hanno riguardato personale di sesso femminile. L'età media dei soggetti coinvolti è di quarantaquattro anni. Per quanto riguarda le modalità, in 50 casi è stata utilizzata la pistola di ordinanza, in

quattro casi un altro tipo di arma, mentre i restanti otto eventi hanno avuto corso con altre dinamiche.

Quanto all'Arma dei carabinieri, nello stesso periodo di riferimento, si sono registrati 92 eventi, di cui solo uno ha riguardato una donna. L'arma da fuoco è stata utilizzata in 80 casi. L'età media dei soggetti coinvolti oscilla tra i circa trentanove anni nel 2014 e i circa quarantaquattro anni del 2012.

Il dato riferito alla Guardia di finanza è di 45 casi di suicidio riguardanti solo personale di sesso maschile, con un'età media di circa quarantaquattro anni. In 41 casi è stata utilizzata l'arma di ordinanza, in 4 casi l'evento si è verificato con modalità diverse.

Nel Corpo di polizia penitenziaria si sono registrati 47 eventi, tutti riguardanti personale di sesso maschile. In merito alle modalità, 30 suicidi sono avvenuti con arma di ordinanza e due con arma personale, mentre gli altri 15 casi hanno avuto dinamiche diverse. L'età media dei soggetti coinvolti è di circa quarantatré anni.

Con riferimento al Corpo forestale dello Stato, sono stati accertati otto suicidi, di cui sei hanno riguardato uomini e due donne, tutti eseguiti con l'arma di ordinanza. L'età media dei soggetti coinvolti è ancora una volta di quarantaquattro anni. Riferisco, infine, che il Ministero dell'interno non dispone di dati relativi all'incidenza del fenomeno nei Corpi di polizia locale, perché tali dati non affluiscono al Ministero dell'interno.

Ai fini di una corretta lettura dei dati che ho appena fornito, mi preme evidenziare che il miglioramento delle condizioni lavorative e di vita del personale delle forze di polizia è uno degli obiettivi prioritari dei Dicasteri di rispettiva appartenenza.

Per quanto riguarda questa Amministrazione, segnalo, a dimostrazione dell'attenzione riservata al tema, che da diversi anni la Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza ha attivato numerose iniziative in materia di prevenzione e gestione del disagio psichico nel personale della Polizia di Stato e di sostegno in occasione di eventi critici e ad alto impatto emotivo anche non inerenti ad attività di servizio. In tale ambito, la predetta Direzione centrale, anche avvalendosi della collaborazione di docenti universitari ed esperti del settore, monitora e analizza costantemente il fenomeno. L'esame dei dati acquisiti non evidenzia un incremento numerico dei suicidi, ma un andamento discontinuo, mentre la valutazione delle singole fattispecie esclude che gli eventi in parola siano riconducibili a problematiche di disagio lavorativo o comunque a situazioni critiche connesse all'attività svolta.

Rappresento, inoltre, che è in fase di elaborazione un documento, frutto di uno studio sistematico di tale problematica, che fornirà tutti i dati di dettaglio ed individuerà ulteriori iniziative tese alla prevenzione del fenomeno nell'ambito della Polizia di Stato. Le risultanze preliminari di questo studio non forniscono – almeno allo stato - elementi di allarme.

Infine, il Ministero della giustizia ha tenuto a precisare che al tema del benessere del personale della Polizia penitenziaria è stato dedicato un apposito spazio nel contesto dell'articolata iniziativa degli Stati generali sull'esecuzione penale; benessere da realizzarsi attraverso il potenziamento

della sorveglianza dinamica e la valorizzazione del personale e della sua formazione.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario perché finalmente dopo più di un anno riusciamo ad avere questi dati: erano dei numeri. Tendenzialmente quella era la richiesta dell'interrogazione; non si chiedeva altro, semplicemente dei numeri che è difficile reperire. Ci sono delle associazioni che fanno degli sforzi immani, si affidano a dati pubblici - quelli che trovano sulla stampa - per poter raccogliere queste informazioni e poter capire qualcosa di più. Non è però soddisfacente il fatto che sia la stessa amministrazione a cercare le eventuali cause o connessioni. Rendere pubblici i dati, renderli disponibili anche all'esterno, a ricercatori o altri soggetti che possono svolgere approfondimenti, fa sì che il risultato possa essere più oggettivo.

Infatti, che lei mi dica che non c'è una correlazione con l'attività lavorativa svolta dalle forze di polizia dipende dal fatto che si cerca sempre la correlazione nell'evento specifico, quando in realtà c'è uno stress accumulato e a volte non è possibile identificare situazioni di stress o criticità legate a eventi che all'apparenza possono sembrare ordinari. Basti immaginare un agente della polizia locale o della polizia stradale che deve intervenire in un incidente stradale in cui una delle vittime è un bambino di età simile a quella di un suo figlio che è a casa. All'apparenza sembra un intervento ordinario, ma immaginate quale può essere la conseguenza emotiva per quella persona e cosa si porta a casa, dove poi trova suo figlio, e cosa può succedere.

Forse non è da sottovalutare la relazione esistente tra l'attività effettuata e a volte le conseguenze. La media dei suicidi all'interno delle Forze dell'ordine è doppia rispetto alla media nazionale dei suicidi, se calcolata in termini percentuali. L'uso dell'arma, anche l'abitudine nell'utilizzo, la facilità con cui possono reperire un'arma è un altro elemento che può agevolare. Va poi considerata la tragicità, perché forse i tentativi di suicidio sono pochi, in quanto nella maggior parte dei casi utilizzando l'arma di servizio purtroppo tali tentativi hanno tutti questa fine tragica.

Crediamo inoltre che non sia sufficiente il supporto psicologico interno. Anche questo è un altro elemento che bisognerebbe andare ad approfondire. Non si può sovrapporre la figura del valutatore con quella di chi fa supporto psicologico, perché sappiamo bene che quando si va a denunciare uno stato d'animo, uno stato emotivo che può avere una causa scatenante per effetti tragici, non si è liberi di parlare, di farsi aiutare da chi si sa che poi o contemporaneamente dovrà valutare se in quel momento una persona è idonea a tornare in servizio. Questo è un altro aspetto da prendere in considerazione. Sarebbe il caso di istituire un osservatorio su questo fenomeno, che non deve essere sottovalutato. Purtroppo è sempre stato preso sotto gamba e si è sempre ritenuto che non vi fosse una relazione, perché si considera il fatto singolo, individuale, si valuta se sia avvenuto a seguito di un evento

critico specifico, dimenticando che i soggetti che compiono questo gesto spesso sono al termine di un processo di decadimento.

È vero che i suicidi sono tra i gesti più difficili da spiegare psicologicamente, ma in ogni caso le Forze dell'ordine e le Forze armate - perché il fenomeno riguarda anche le Forze armate - non possono non prendere in considerazione la cura del proprio personale, che non deve limitarsi a dare le condizioni migliori, ma deve riguardare anche l'assistenza continua e la garanzia che l'aprirsi e il mettersi in cura non sia poi oggetto di valutazione di non idoneità o altro nell'immediato. Ci sono medici che possono rimettere a posto una persona in quindici giorni, con un certo cammino o percorso, ma se quella persona sa che il medico è anche colui che lo dovrà valutare difficilmente farà in modo che questi lo possa aiutare.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02751 sulla nomina dei vertici della società ASM Voghera SpA da parte del Comune di Voghera, in provincia di Pavia.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, con l'interrogazione all'ordine del giorno il senatore Davico, nel richiamare le vicende che hanno portato all'annullamento parziale delle elezioni amministrative per la carica di sindaco di Voghera del maggio-giugno 2015, solleva perplessità sull'operato del commissario prefettizio posto provvisoriamente a capo dell'amministrazione comunale, con particolare riferimento alla nomina dei vertici della società partecipata ASM Voghera SpA.

Prima di esaminare le questioni poste dall'interrogante, ritengo necessario soffermarmi brevemente sulle vicende che hanno condotto il prefetto di Pavia a nominare il citato commissario; vicende richiamate con qualche accenno critico nel preambolo dell'atto di sindacato ispettivo.

Al turno di ballottaggio elettorale, tenutosi il 14 giugno 2015, Carlo Barbieri ha riportato più voti dell'altro candidato ammesso al secondo turno, Aurelio Torriani, ed è stato confermato quindi sindaco di Voghera. Tuttavia, le operazioni relative al primo turno elettorale, tenutosi il 31 maggio 2015, sono state oggetto di ricorso al TAR per la Lombardia da parte di un terzo candidato sindaco, Pier Ezio Ghezzi, escluso dal ballottaggio per uno scarto di quattro voti rispetto ad Aurelio Torriani.

In sede di esame del ricorso, il TAR ha incaricato la prefettura di Pavia di procedere «in contraddittorio con le parti, debitamente avvisate, alla verifica dei voti totali conseguiti dai candidati Ghezzi e Torriani» limitatamente a due sezioni elettorali. Le operazioni svolte dalla commissione istituita *ad hoc* dal prefetto, composta da tre membri tra i quali il vice prefetto Sergio Pomponio, hanno evidenziato una discrepanza dei risultati finali rispetto ai numeri riportati nei verbali delle predette sezioni, ribaltando l'esito delle elezioni comunali del 31 maggio 2015 in senso favorevole al ricorrente. La bontà dell'operato della commissione prefettizia è stata riconosciuta dal TAR per la Lombardia che, con sentenza del 17 febbraio scorso, ha accolto il ricorso del candidato sindaco Pier Ezio Ghezzi. Il medesimo

provvedimento giurisdizionale, inoltre, nella motivazione, ha evidenziato che «l'annullamento della competizione elettorale, seppure in parte, determina l'automatica cessazione delle funzioni del sindaco attualmente in carica, spettando all'Autorità prefettizia le determinazioni in ordine al governo dell'ente nella fase precedente la conclusione della procedura di ripetizione del turno di ballottaggio».

Più di recente, il 21 luglio scorso, il Consiglio di Stato, oltre a confermare la correttezza dell'operato della Prefettura nella decisione di procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, ha respinto l'appello proposto dal sindaco uscente Carlo Barbieri.

In ottemperanza alle statuizioni del TAR Lombardia, il prefetto di Pavia ha sospeso gli organi elettivi del Comune di Voghera, nominando il vice prefetto Sergio Pomponio commissario prefettizio dell'ente fino alla conclusione della procedura di ripetizione del turno di ballottaggio. La scelta è caduta sul dottor Pomponio sia in ragione dei rilevanti incarichi ricoperti nella prefettura, cioè vice prefetto vicario e dirigente reggente dell'area preposta ai rapporti con gli enti locali, sia per l'esperienza maturata nelle gestioni commissariali, avendo il predetto già ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di subcommissario dei Comuni di Parma e di Venezia.

Vengo ora alle doglianze del senatore Davico circa il procedimento di nomina del consiglio di amministrazione della società partecipata ASM Voghera SpA; doglianze riferite, in particolare, alla nomina della dottoressa Barbara Piermarioli alla carica di presidente dell'organismo. Mi corre l'obbligo di riferire anzitutto che l'ordinamento vigente non conferisce né ai prefetti titolari di sede provinciale, né ad altri organi del Ministero dell'interno poteri di controllo di legittimità degli atti dei Comuni. Ciò vale anche nelle ipotesi in cui l'ente locale è retto provvisoriamente da un commissario di nomina prefettizia o presidenziale.

Tanto premesso, in ordine agli specifici quesiti posti dal senatore interrogante sul nuovo consiglio di amministrazione della società partecipata ASM Voghera, il commissario Pomponio ha fornito alla prefettura di Pavia le informazioni che si riportano sinteticamente di seguito. Il rinnovo del consiglio di amministrazione si è reso necessario, ai sensi dello statuto di quell'ente, a seguito alle dimissioni presentate nello scorso mese di febbraio da tre dei cinque consiglieri. Nel procedere a tale adempimento, il dottor Pomponio ha preso preliminarmente atto che gli indirizzi e i criteri dettati dal Consiglio comunale di Voghera per le nomine e le designazioni di competenza del Sindaco si adattano solo in parte alla figura del commissario prefettizio, caratterizzata dalla monocraticità dei poteri e dall'assoluta provvisorietà e indeterminatezza temporale dell'incarico. Quindi, ha ritenuto necessario far precedere la nomina del consiglio di amministrazione della ASM Voghera da un atto di indirizzo *ad hoc*, pubblicato all'albo pretorio *online* e quindi facilmente e tempestivamente consultabile da chiunque.

In tale documento il commissario, oltre a prevedere la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione da cinque a tre, in coerenza con i principi posti dalla più recente normativa in tema di riordino delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, ha reso noti i criteri generali a cui si sarebbe attenuto nella nomina dell'organismo colle-

giale in questione: dare alla ASM Voghera una conduzione di profilo prettamente tecnico, in grado di assicurare la piena efficienza e funzionalità dell'azienda nella delicata fase di recepimento delle importanti novità introdotte dal legislatore nel settore; procedere a nomine di professionisti legati da un rapporto strettamente fiduciario con il commissario prefettizio medesimo; applicare rigorosamente il principio secondo il quale gli organi di amministrazione elettiva del Comune di Voghera, in atto sospesi, possano riassumere integralmente, al termine della gestione commissariale, senza ostacolo o condizionamento alcuno, il potere/dovere di effettuare ogni valutazione e decidere le scelte strategiche in merito alle prospettive della società, nominando un consiglio di amministrazione di propria diretta espressione.

Sulla base dell'atto d'indirizzo, adottato il 29 marzo scorso con i poteri della Giunta e con dovizia di motivazioni circa ciascuna delle scelte compiute, nella stessa giornata il commissario ha nominato - stavolta con i poteri del sindaco - il nuovo consiglio di amministrazione, conferendo le funzioni di presidente alla dottoressa Piermarioli. Ricostruita così la vicenda, il commissario prefettizio ha inteso ribadire la correttezza del proprio operato complessivo, confutando anche alcuni specifici rilievi critici contenuti nell'interrogazione.

Quanto alle circostanze di non aver attinto, per le nomine in questione, alle candidature presentate quando gli organi comunali elettivi erano ancora operanti e di non aver riaperto i termini per la presentazione di nuove candidature, il commissario prefettizio ha precisato di non aver seguito tali strade non per un giudizio aprioristico di demerito o incompetenza professionale delle persone candidate, ma perché si sarebbe trattato di soluzioni non adeguate in relazione alla peculiarità della gestione commissariale.

Circa l'affermazione che i consiglieri di amministrazione nominati sono «estranei alla città», con la conseguenza che ciò comporta «notevoli ed inevitabili spese di trasferta», il commissario ha precisato che i rimborsi sono consentiti dalla legge e avverranno comunque nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia; d'altro canto, ha invitato a considerare positivamente la circostanza che i compensi fissi e variabili dei neopresidente e vicepresidente della ASM Voghera sono individualmente inferiori, in maniera significativa, a quelli previsti fino al 2015 per le analoghe cariche cessate.

Sotto i diversi profili della correttezza istituzionale e della trasparenza amministrativa, un altro aspetto sicuramente da apprezzare è l'impegno assunto dai nuovi amministratori di cessare dall'incarico al termine del mandato del commissario, ovviamente in linea con una delle precisazioni iniziali fatta dallo stesso commissario.

Per quanto riguarda la nomina della dottoressa Piermarioli a presidente della società in questione, sempre il dottor Pomponio ha rappresentato che la scelta è stata dettata dal *curriculum* di tutto rispetto della professionista, che vanta al suo attivo significative esperienze di amministratrice di società pubbliche, revisore dei conti, curatrice fallimentare, consulente tecnica, *advisor* per la predisposizione di piani concordatari e commissaria giudiziaria.

le di aziende, senza trascurare la collaborazione quindicennale con il tribunale di Parma.

Con riferimento al procedimento penale avviato dalla procura della Repubblica di Parma a carico della dottoressa Piermarioli, si sottolinea che le cause di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi negli enti pubblici, nelle aziende e nelle società a totale o parziale capitale pubblico sono stabilite dalla legge in modo tassativo e al momento nessuna di esse risulta ricorrere nei confronti della predetta professionista. Tra l'altro, agli atti del Comune è depositata una dichiarazione resa in tal senso dall'interessata all'atto di accettazione della nomina a Presidente della ASM Voghera.

DAVICO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario.

Ci mancherebbe, signor Sottosegretario, che lei venisse qui a raccontarci che è stata esercitata qualche irregolarità, però vorrei richiamare la sua attenzione su due aspetti importanti. In primo luogo, vi siete trovati ad agire in una situazione che riguarda un atto fondamentale della democrazia - il più fondamentale - che è il voto. Abbiamo un ente locale che ha la sua attività amministrativa e la sua attività politica sospesa, quindi in quel Comune la democrazia è sospesa. Questo interessa un po' tutti noi, poi i fatti sono quelli che sono: i ricorsi, i tre o quattro voti in più o in meno, le due sezioni e non le altre e quant'altro. Di fatto bisogna fare molta attenzione perché si tratta del momento più importante della democrazia e della partecipazione dei cittadini. In secondo luogo, quando gli organi dello Stato interagiscono tra di loro per queste vicende, chi arriva non è superiore rispetto a chi accoglie. Infatti nella leale partecipazione, come dice la nostra Costituzione, tra gli enti locali, deve esserci collaborazione, non ci deve essere né prevaricazione, né sopraffazione, quindi non è detto che chi arriva abbia ragione e che chi subisce abbia torto. Le vicende sono note, bisogna muoversi con estrema cautela e con la massima attenzione.

In questo caso, questi aspetti non stati rispettati, non sono stati osservati e quindi si è intervenuti in modo non corretto o se non altro inopportuno e indelicato dal punto di vista di quella attenzione e di quella presenza che noi dovremmo manifestare attraverso soggetti come il Ministro dell'interno che sono preposti a simili interventi. Intanto c'è una inopportunità nella tempistica: questa interrogazione è di aprile, sono passati mesi e qui abbiamo una democrazia sospesa: bisogna darsi da fare subito, bisogna intervenire subito, bisogna rispondere subito perché non possiamo mantenere sospesa la democrazia, la partecipazione popolare e il voto dei cittadini. Lei ha detto che sono state annullate le elezioni ma non è così, è stata sospesa la seconda parte delle elezioni, cioè il ballottaggio. Gli eletti, o quelli che saranno gli eletti in base all'esito del ballottaggio, sono sospesi perché il primo turno delle elezioni è in vigore, è attivo; quindi i candidati non sanno se sono stati

eletti o meno perché ciò dipende dal sindaco che vincerà il ballottaggio. Dunque bisogna accelerare, e le rivolgo un invito in questo senso, lo svolgimento del ballottaggio che deve avvenire il prima possibile perché la democrazia non può essere sospesa.

È stato poi inopportuno ed è stato un errore confondere il riconteggio - quello che chiedeva il TAR - con le riassegnazioni: sono questioni tecniche, sono cavilli, ma sono importanti in questo senso.

Voglio rilevare ancora l'inopportunità nella nomina di quel commissario, ma non per la persona, perché non ci interessano qui le persone. Chi rifà il conteggio probabilmente, per un'opportunità democratica, non dovrebbe essere quello che poi fa il commissario. È vero che la prefettura è *super partes* nel conteggio, ma sarebbe stato opportuno scegliere diversamente.

Un'altra inopportunità riguarda l'intervento sulle partecipate. Come dicevo prima, non dobbiamo prevaricare: non è che chi arriva decide. Chi arriva fa quel che deve essere fatto, perché non lo si può fare. Sarebbe dunque stato opportuno sospendere anche in questo caso le nomine, prolungando per qualche tempo, ove possibile, il mandato di questi commissari, assumendo magari in proprio la gestione, visto che quel sindaco in quella partecipata ha più del 95 per cento e quindi un certo potere, in attesa delle decisioni della comunità locale e del momento elettorale e, quindi, della corretta e successiva evoluzione delle vicende amministrative legate a questa *multiutility* territoriale, che produce reddito e produce bene, ricevendo i complimenti e le considerazioni positive di tutti.

Anche in questo caso dunque - e concludo - è stato inopportuno intervenire con degli esterni, quando c'è un regolamento comunale che chi arriva dovrebbe seguire, perché non è che il commissario fa il regolamento. Se è vero, infatti, che il commissario ha poteri straordinari, ma c'è un Comune e un regolamento comunale che prevede l'adesione, l'indicazione o l'autocandidatura di professionisti, di tecnici e di gente con il giusto *curriculum* per certi posti. Si poteva dunque intervenire prolungando il mandato, o prendendo le persone da quell'elenco, da quelle competenze.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

DAVICO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Sì, mi scusi, Presidente.

Se è vero che la legge prevede i rimborsi, ma se fosse possibile non dare i rimborsi perché le persone sono del territorio, forse si risparmierebbe: è un atto virtuoso che interessa tutti.

C'è infine l'inopportunità di quella presidenza che, proprio su fatti di questo genere - ripeto, non è una questione personale o professionale - ha conosciuto altre situazioni non propriamente corrette. Invito dunque il Governo in questo senso ad accelerare il più possibile l'evoluzione del fatto democratico, del fatto elettorale e, dunque, la conclusione più positiva possibile delle vicende.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02948 sulle irregolarità relative alla gestione del CARA di Mineo, in provincia di Catania.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, nell'interrogazione all'ordine del giorno la senatrice Bertorotta, unitamente ad altri senatori, viene richiamata l'attenzione su alcune notizie di stampa relative ad un avviso di garanzia emesso dalla procura della Repubblica di Caltagirone nei confronti di sei persone coinvolte a vario titolo nella gestione del CARA di Mineo. Prendendo spunto da tale vicenda, la senatrice pone una serie di quesiti volti a conoscere quali misure il Ministero dell'interno intenda adottare in relazione alla preoccupante situazione di illegalità che sarebbe emersa dalle indagini.

Secondo quanto riferito dal Ministero della giustizia, appositamente interpellato sul procedimento penale in questione, gli accertamenti della predetta procura hanno evidenziato che, nel periodo compreso tra l'ottobre 2011 e il giugno 2015, sarebbero state rendicontate spese di gestione relative a migliaia di ospiti dimessi e cancellati formalmente dal CARA di Mineo in data successiva a quella del loro effettivo allontanamento dal centro, con conseguente erogazione da parte dello Stato italiano e, in misura minore, da parte dell'Unione europea, di somme non dovute per un ammontare complessivo di poco superiore ad un milione di euro.

In relazione a tale condotta, la procura di Caltagirone ha notificato un decreto di perquisizione e sequestro e contestuale informazione di garanzia alle sei persone citate nel testo dell'interrogazione, contestando loro i reati di falsità ideologica e truffa aggravata, commessi in tempi diversi, in concorso e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quindi in continuazione.

Al riguardo, voglio subito sottolineare che i fatti oggetto di accertamento penale risalgono a un'epoca in cui nessun organo del Ministero dell'interno ha svolto, in relazione alla struttura di Mineo, ruoli o attività specifiche che riguardassero aspetti contrattuali o gestori o che comunque fossero ricollegati alla scelta degli affidatari. In effetti, nel quinquennio 2011-2015, tali compiti sono stati svolti, con diversi livelli di responsabilità, dal Consorzio dei comuni «Calatino terra di accoglienza» e da un'associazione temporanea di imprese sulla base di un contratto di appalto stipulato tra gli stessi.

Fatta questa doverosa premessa, al fine di rispondere ai quesiti posti dagli interroganti e alla domanda di legalità e trasparenza che essi sottendono, ritengo opportuno ripercorrere le azioni e i provvedimenti adottati dal sistema Stato per superare le criticità emerse nella gestione del CARA di Mineo. Quando dico «sistema Stato», faccio riferimento principalmente all'azione della magistratura, dell'Autorità nazionale anticorruzione e ovviamente del Ministero dell'interno.

Il 4 giugno 2015 è stata eseguita, nell'ambito del procedimento penale sul sodalizio Mafia Capitale, l'ordinanza del gip presso il tribunale di

Roma che ha disposto misure cautelari anche nei confronti del Consorzio di cooperative sociali Casa della Solidarietà e della società La Cascina Global Service Srl, facenti parte dell'associazione temporanea di imprese, di cui parlavo prima, aggiudicataria dei servizi di gestione della struttura di Mineo. Nell'occasione, la magistratura inquirente ha contestato la presunta commissione dei reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti. Dall'esame dell'ordinanza cautelare, l'ANAC ha rilevato la sussistenza di accordi corruttivi e condotte fraudolente tali da concretare gli estremi per il commissariamento delle predette società, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014. La misura di rigore, proposta dal presidente dell'ANAC Cantone, è stata disposta dal prefetto di Catania il successivo 23 giugno. Le due società sono state destinatarie anche di un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla prefettura di Roma il giorno precedente, cioè il 22 giugno, nonché della misura di prevenzione patrimoniale dell'amministrazione giudiziaria decretata il 27 luglio dal tribunale capitolino, ai sensi del codice antimafia. In relazione a quest'ultima misura, il 10 agosto, il prefetto di Catania, d'intesa con l'Autorità anticorruzione, ha adottato un provvedimento di sospensione del commissariamento precedentemente disposto ai sensi del decreto-legge n. 90 del 2014. Sempre nel 2015, si è registrato un altro importante sviluppo. Il 23 novembre, la prefettura di Catania, su indicazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è subentrata al Consorzio dei comuni «Calatino terra di accoglienza» nei rapporti contrattuali con l'associazione temporanea di imprese preposta alla gestione della struttura di Mineo. In considerazione della complessità degli adempimenti da svolgere, la prefettura è stata affiancata da una struttura di missione *ad hoc* composta da due dirigenti della carriera prefettizia e da sei unità di personale non dirigenziale, con importanti compiti di controllo e monitoraggio, oltreché di preparazione della procedura di gara per la scelta da parte della prefettura medesima del nuovo soggetto gestore del CARA di Mineo. Tra tali compiti si annovera anche la verifica di congruità delle fatture emesse dall'associazione temporanea di imprese e trasmesse periodicamente alla prefettura di Catania. La verifica viene effettuata riscontrando il registro delle presenze degli ospiti del centro con le relative movimentazioni in entrata e in uscita. All'ingresso del centro è stato collocato un sistema di rilevazione automatica delle presenze che, attraverso un apposito tesserino magnetico di riconoscimento, registra le entrate e le uscite di ciascun ospite. È prevista anche la disattivazione automatica dei *badge* non utilizzati per tre giorni consecutivi. Il pagamento delle fatture viene effettuato successivamente dalla prefettura sulla base della verifica di congruità e dei controlli ordinari eseguiti dalla struttura di supporto sulla documentazione contabile del CARA.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 17,40)

(Segue MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*). Ritengo che la ricostruzione dei fatti appena esposta evidenzia come, nel giro di poco più di un anno, oltre ad avviare l'avvicendamento dei soggetti gestori del centro di Mineo, siano state introdotte nuove ed incisive procedure gestiona-

li e di controllo miranti, proprio nel senso auspicato dagli interroganti, a prevenire episodi di illegalità come quelli scoperti e perseguiti dalla procura della Repubblica di Caltagirone. Ciò costituisce la conferma che il Ministero dell'interno è organo perfettamente interessato e garante della trasparenza e della legalità, come dimostrato anche dal ruolo giocato dal prefetto di Catania, oltre che da quello di Roma.

Questa amministrazione ha dunque tutto l'interesse a che la struttura di Mineo operi secondo una nuova prospettiva fondata sulla riconsiderazione del sistema di affidamento e dei meccanismi di gestione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Concludendo, informo, per completezza, che nello scorso mese di luglio il prefetto di Catania, preso atto della cessazione dell'amministrazione giudiziaria dei due dei soggetti gestori del CARA di Mineo ad opera del tribunale di Roma, ne ha disposto nuovamente la sottoposizione alla gestione straordinaria e temporanea, ai sensi del decreto-legge 11 agosto 2014, n. 90.

Infine, con riferimento al nuovo CARA di Mineo, struttura più volte menzionata nel testo dell'interrogazione, la prefettura di Catania ha fatto sapere che si tratta di un consorzio di scopo che l'associazione temporanea di imprese che gestisce il CARA di Mineo ha istituito al proprio interno per una migliore organizzazione dei servizi di assistenza alle persone. Con tale consorzio la prefettura non ha mai intrattenuto alcun rapporto diretto, neanche di natura contrattuale.

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signor Sottosegretario, la ringrazio per la risposta, anche se l'interrogazione verteva principalmente sulla costituzione del nuovo CARA di Mineo, per il quale ci aspettavamo che il Ministero facesse delle indagini approfondite sulla composizione societaria, in quanto i personaggi che fanno parte del consiglio di amministrazione sono già noti ai nostri tribunali e hanno in precedenza già avuto dei precedenti di turbativa d'asta, ognuno con le sue condanne, nessuno esente.

Quindi, nonostante lei mi stia dicendo che la prefettura non ha alcun contatto diretto con queste persone, con la nostra interrogazione presentata qualche mese fa volevamo sollecitare la vostra attenzione proprio su questo.

Abbiamo appreso da notizie di stampa che avete fatto una *task force* ispettiva per delle ispezioni. So se che anche voi, con la Commissione monocomerale di inchiesta sui CARA e sui CIE, siete andati a visitare questi posti. Tuttavia - guarda caso - nelle ispezioni che facciamo noi (generalmente a sorpresa e non solo nei CARA e nei centri di prima accoglienza, ma anche nell'ambito dello SPRAR e in tutte le strutture che accolgono minori) riscontriamo puntualmente che quanto scritto negli organigrammi e nel programma di gestione delle persone a livello umano, educativo e di inserimento non corrisponde mai a quello che realmente si realizza. Quando si parla di minori, è chiaro che la situazione si aggrava. In ogni caso, a nostro avviso, rimane il quesito su questa *task force* ispettiva che il Governo intende istitu-

ire: non so che in che modo stiate già facendo delle ispezioni e se il loro esito verrà comunicato al Parlamento o a tutti i cittadini. Infatti, le ispezioni istituzionali in genere lasciano il tempo che trovano.

Tra l'altro, da notizie di stampa apprendiamo anche che dei giornalisti sono riusciti a entrare e insediarsi nel CARA di Mineo e, per una settimana, hanno fatto dei video e un *reportage* molto dettagliato sulle condizioni veramente raccapriccianti di vita dei migranti. A nostro avviso, non bisogna lasciare questo tema inosservato, anche se avete fatto dei passi avanti e istituito questi *budget* che sicuramente possono contrastare la frode verso lo Stato per quanto riguarda le rette giornaliere. Tuttavia, riteniamo che debba essere fatto un lavoro molto più puntuale. Soprattutto, occorre vigilare sulle persone che gestiscono tali strutture, sia se sono in ATI sia se hanno contatti con la prefettura, le istituzioni o meno, perché comunque sono delle società che prendono soldi dallo Stato e si occupano di persone. Quindi, l'argomento è assai delicato e sappiamo che oggi quello dei migranti è diventato uno dei maggiori *business* del nostro Paese, con risultati pratici molto scadenti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02064 sulla vicenda giudiziaria a seguito dell'omicidio di Rocco Chinnici.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, mediante l'atto ispettivo in oggetto, gli onorevoli interroganti ripercorrono la vicenda giudiziaria relativa al magistrato Giuseppe Recupero che, in qualità di presidente della corte d'assise di Messina, aveva emesso sentenza di assoluzione nei confronti dei fratelli Michele e Salvatore Greco in ordine alla imputazione di concorso nell'omicidio del consigliere istruttore Rocco Chinnici, e che era stato, successivamente, indagato dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria per concorso esterno in associazione mafiosa ed altro.

Evidenziano, in particolare, come in seguito alla declinazione di competenza del giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria, in data 7 luglio 1998, il fascicolo processuale fosse stato trasmesso alla procura della Repubblica di Palermo, dove, tuttavia, lo stesso non veniva iscritto nel registro generale delle notizie di reato sino al 2013, quando si era dato corso agli adempimenti conseguenti al provvedimento di trasmissione ed il procedimento era stato archiviato per essere l'indagato ormai deceduto.

Censurano, pertanto, l'inerzia della procura palermitana che, per ben quindici anni, non avrebbe provveduto all'iscrizione ed agli adempimenti conseguenti, chiedendo se il Ministro della giustizia sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative intenda assumere per l'accertamento delle relative responsabilità.

Quanto alla ricostruzione della vicenda processuale esposta, si riporta testualmente la nota trasmessa dal procuratore della Repubblica di Palermo, nella quale si legge come il predetto ufficio «ebbe a ricevere nel 1998 dall'autorità giudiziaria di Reggio Calabria due distinti procedimenti, facenti parte però di un unico filone di indagini: il primo, trasmesso dal tribunale di

Reggio Calabria a seguito di sentenza di incompetenza emessa da quel gup (pronunciata il 21 maggio 1998), pervenne a quest'ufficio il giorno 14 luglio 1998, come risulta dal timbro dell'ufficio ricezione atti di questa procura; il secondo, trasmesso dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza emessa dal gip della stessa sede (in data 4 marzo 1998), venne inviato parzialmente in copia dalla procura di Reggio Calabria e ricevuto da quest'ufficio il 14 luglio 1998 (nella nota di trasmissione, il pubblico ministero di Reggio Calabria evidenziava che l'intero fascicolo in originale, inclusa quindi la parte definita con sentenza, era stato già trasmesso dall'ufficio del gup); successivamente, altri atti riguardanti il Recupero Giuseppe e Scarpisi Pietro pervennero a quest'ufficio in data 8 agosto 1998».

Aggiunge il procuratore che soltanto il secondo di detti procedimenti, nei confronti di cinque soggetti, venne iscritto al registro notizie di reato di quest'ufficio e si concluse con richiesta di archiviazione del 20 agosto 1998, accolta dal gip presso il tribunale di Palermo in data 11 settembre 1998. Nessuna iscrizione risulta invece effettuata - ma sul punto il procuratore formula riserva di elementi aggiuntivi in attesa del completamento delle verifiche - con riferimento al procedimento proveniente dal tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di Recupero Giuseppe e Scarpisi Pietro. Gli atti del relativo procedimento risultavano in qualche modo inseriti nell'unico fascicolo oggetto anche dell'ordinanza di incompetenza. Detto procedimento venne invero rinvenuto soltanto nel 2013. Il procuratore della Repubblica ne dispose l'iscrizione nel registro modello 21, provvedendo alla sua assegnazione. Detto procedimento è stato poi definito con richiesta di archiviazione anche nel merito con riferimento alla posizione dello Scarpisi che parzialmente refluisce su quella del Recupero, frattanto deceduto, in data 25 novembre 2013, pienamente e *de plano* accolta dal gip di Palermo in data 6 dicembre 2013.

L'*iter* procedimentale è stato, pertanto, circostanziato nei termini riportati dalla competente procura.

Quanto all'esercizio delle prerogative riconosciute al Guardasigilli secondo la Costituzione e le leggi, ogni opportuna valutazione in merito verrà svolta dal Ministro della giustizia all'esito della trasmissione, da parte del procuratore della Repubblica di Palermo, dei risultati dell'attività di verifica di cui ha fatto riserva.

In attesa degli esiti degli accertamenti, pertanto, si rassicurano gli onorevoli interroganti della massima attenzione che il Ministro riserverà, nell'ambito delle proprie attribuzioni, alla vicenda, tenendo in debita considerazione anche la sua delicatezza e particolare complessità.

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, io non sono assolutamente soddisfatto di questa risposta. Non è possibile che per quasi quindici anni rimanga in piedi un'ipotesi accusatoria gravissima a carico di un magistrato,

un presidente di sezione, accusato di avere percepito 200 milioni di lire e addirittura un cavallo da parte delle cosche (così scrive "la Repubblica"), senza che sia stata condotta una indagine. Quindici anni. E stiamo parlando di dare giustizia a un servitore dello Stato, Rocco Chinnici, ai carabinieri che lo scortavano, e a gente innocente che ha perso la vita. Dopo un anno, stiamo ancora compiendo accertamenti. Non ne sono bastati quindici per sapere chi aveva il compito di dirci se quel magistrato fosse o no colpevole di quanto era accusato.

E noi le ricordiamo quelle vicende. Quel processo veniva da due decisioni delle corti di merito di condanna dei fratelli Greco, entrambe annullate in Cassazione e ricomprese fra le 500 sentenze nei confronti di mafiosi annullate da Corrado Carnevale.

La sentenza che condanna i mandanti della strage Chinnici dice che non si possono condannare i Greco, perché è passato il giudicato: quel vergognoso giudicato. Ovviamente, infatti, la sentenza del giudice Recupero, di Messina, venne subito ratificata dalla Cassazione.

Quindi, dire che si è confluì nella sentenza di assoluzione e di archiviazione di Scarpisi, è falso. Questo lo dice la sentenza definitiva, che riguarda, però, solo una parte di coloro che si sono macchiati di un così grave reato. Alcuni addirittura ignoti, come dice la sentenza, e altri ricoperti dal giudicato. Vergognoso! Quindi, signora Sottosegretaria, noi non possiamo sentirci soddisfatti da questa risposta, a distanza di così tanto tempo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02865 su una migliore ripartizione del Fondo unico di giustizia, con particolare riguardo alla procura di Bari.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione - che richiama una nota, riportata dalla stampa, indirizzata dal procuratore della Repubblica di Bari al Ministero della giustizia per rappresentare la situazione di criticità in cui versa l'ufficio della procura distrettuale di Bari per la carenza di personale amministrativo - si chiede di conoscere quali iniziative, di tipo normativo ed organizzativo, il Ministro intenda adottare al fine di garantire *standard* minimi di funzionamento del sistema giudiziario.

In riferimento alle specifiche questioni prospettate, si ribadisce, anche in questa sede, che l'adozione di strutturali misure a sostegno degli uffici giudiziari ha costituito obiettivo prioritario dell'azione del Ministro della giustizia, perseguito - tra l'altro - attraverso nuove politiche per il personale amministrativo negli uffici giudiziari, dopo anni di assoluta stagnazione.

Dalle informazioni trasmesse dalla competente articolazione ministeriale, risulta che presso la procura della Repubblica di Bari risultano attualmente in servizio 123 unità di personale amministrativo rispetto alla previsione, in pianta organica, di 134 risorse umane, con una percentuale di scoperta di dell'8,21 per cento, inferiore alla media nazionale del 21,80 per cento.

Nello specifico, con particolare riferimento ai profili di maggior rilievo, ai fini del corretto funzionamento dell'ufficio, risulta che la posizione dirigenziale è temporaneamente coperta mediante reggenza e che sono interamente completi gli organici del funzionario contabile, dell'operatore giudiziario, del conducente di automezzi e dell'ausiliario. Quanto ai funzionari giudiziari, un posto già vacante è stato coperto con uno dei vincitori del bando di mobilità esterna pubblicato nel 2015. In seguito alla procedura di interpello per i trasferimenti a domanda del personale dell'amministrazione giudiziaria sono stati, inoltre, coperti entrambi i posti pubblicati (uno di funzionario giudiziario ed uno di funzionario contabile), mentre è uscita dall'ufficio una sola unità (un cancelliere).

All'esito della prima fase della procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, gestita attraverso il portale della funzione pubblica, è stato, inoltre, assunto un direttore amministrativo, proveniente dagli elenchi di personale in esubero, che ha assunto possesso nell'ufficio lo scorso 1° settembre.

Con le procedure di acquisizione del personale posto in mobilità obbligatoria, hanno preso complessivamente servizio il 1° settembre scorso, sul territorio nazionale, 344 nuove risorse di personale, di cui 73 provenienti dagli enti di area vasta e 286 da altri settori. L'equiparazione delle loro mansioni e profili è avvenuta ai sensi della normativa vigente, ma il Ministero ha già programmato specifici percorsi di formazione. Ulteriori unità potranno essere reclutate una volta completate le procedure di mobilità obbligatoria e, contestualmente allo sblocco del *turnover*, sarà inoltre possibile riprendere le ordinarie capacità assunzionali.

Uno specifico emendamento al decreto-legge sul processo amministrativo telematico, convertito con legge approvata dal Parlamento il 3 agosto scorso, prevede ora l'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale nel Ministero della giustizia. La legge prevede, inoltre, la possibilità di introdurre nuovi profili professionali, anche tecnici, fondamentali per la gestione delle spese di funzionamento degli uffici e la digitalizzazione avanzata.

Proprio per dare attuazione ad un quadro normativo che ha avviato straordinarie procedure di reclutamento di nuove risorse attraverso bandi di mobilità volontaria, mobilità obbligatoria, riqualificazione e, infine, nuove assunzioni grazie al decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, che non solo autorizza il Ministero ad un vero e proprio programma assunzionale, ma completa efficacemente un complessivo quadro di disposizioni legislative in materia di personale, il Guardasigilli ha indirizzato, lo scorso 8 settembre, ai capi degli uffici una direttiva contenente le linee di intervento a cui far riferimento. La direttiva intende assicurare al nuovo personale la più idonea e adeguata formazione, valorizzando le competenze già diffuse nei vari uffici sul territorio e facendo ricorso a più innovativi ed agili strumenti di formazione. Saranno, inoltre, rivisti e rimodulati i profili professionali, riconsiderata la definizione di alcune mansioni e inserite nuove figure professionali, attualmente non presenti nell'amministrazione della giustizia, secondo un piano di linee di intervento che completa efficacemente il complessivo quadro di disposizioni legislative in materia di personale già avviato.

Nell'ambito dell'articolato programma di nuove assunzioni per la giustizia che si sta in tal modo delineando, anche all'ufficio in disamina potranno essere assegnate nuove risorse. Analogo impegno è stato profuso per assicurare agli uffici adeguate dotazioni di personale di magistratura.

In questa prospettiva, l'assetto conseguente alla riforma della geografia giudiziaria è stato oggetto di continua osservazione, nel complesso degli interventi, non ancora esauriti, di tipo normativo e organizzativo, necessari a costruire una struttura ordinamentale idonea a rispondere in modo soddisfacente alla domanda di giustizia e alle esigenze del territorio.

Il complesso percorso di revisione sta ora attraversando una ulteriore, importante fase, con l'invio al Consiglio superiore della magistratura dello schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente proprio alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale.

In tale contesto, è stato previsto l'aumento dell'organico della procura della Repubblica di Bari di un posto di procuratore aggiunto e di due posti di sostituto procuratore.

Preme evidenziare che l'aumento di un posto di procuratore aggiunto risponde alle finalità proprie delle procure distrettuali antimafia, mirando ad assicurare una maggiore efficacia all'azione di contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, nel caso di specie particolarmente gravi ed allarmanti nel circondario di Foggia.

Quanto alla determinazione delle unità aggiuntive, la stessa è stata effettuata sulla base di parametri statistici - popolazione, flussi, *cluster* dimensionali - integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini (i cosiddetti *city user*).

Alla stregua della lettura combinata dei predetti indicatori, pertanto, la procura della Repubblica di Bari è stata dotata di unità aggiuntive, nel più ampio incremento del personale di magistratura del distretto, che vede complessivamente assegnati agli uffici giudiziari baresi sette posti di giudice e due di sostituto procuratore della Repubblica.

Quanto, invece, alle iniziative finalizzate a modificare le misure del codice penale adottate in tema di improcedibilità per tenuità del fatto e di depenalizzazione di talune fattispecie, allo scopo di garantire il buon funzionamento del servizio giustizia - pure prospettate nell'interrogazione - si rappresenta come non siano allo studio ulteriori iniziative normative in materia, in considerazione della recente entrata in vigore degli istituti deflattivi.

Per ovviare ad eventuali criticità o problemi interpretativi derivanti dalla applicazione del nuovo testo normativo, la stessa legge delega ha previsto, peraltro, la possibilità di emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione, uno o più decreti correttivi ed integrativi. Il che lascia aperta la strada normativa per eventuali correttivi, ritenuti necessari all'esito dei primi monitoraggi svolti.

Il Ministero della giustizia cura, peraltro, con cadenza biennale, la Verifica di impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi di quanto previ-

sto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, prendendo a base i dati risultanti dal monitoraggio degli effetti dell'intervento normativo ai fini di eventuali modifiche correttive.

Con specifico riferimento, infine, a quanto dedotto nell'atto ispettivo in ordine alla possibilità di destinare parte delle risorse che confluiscono nel Fondo unico di giustizia (FUG) al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari (tra cui, nella specie, quelli della Procura della Repubblica barese) si rappresenta che - come noto - l'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge n. 181 del 13 novembre 2008, ha affidato ad Equitalia Giustizia SpA la gestione del Fondo.

In ordine alla distribuzione delle risorse confluite nel FUG, l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, sono stabilite le quote delle risorse disponibili da destinare, mediante riassegnazione, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia, oltre che al bilancio dello Stato.

Il regolamento di attuazione n. 127 del 2009 stabilisce, poi, all'articolo 7, che l'immediata riassegnazione delle somme ai Ministeri della giustizia e dell'interno è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti sinora emanati hanno sempre previsto la destinazione del 49 per cento al Ministero dell'interno, del 49 per cento al Ministero della giustizia e del 2 per cento al bilancio dello Stato. Negli anni 2011-2015 il Ministero della giustizia ha conseguito, a titolo di anticipazione, la somma complessiva di 600.520.000 euro. L'ammontare delle risorse destinate al Ministero della giustizia è pertanto determinato dai vigenti parametri normativi.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signora Presidente, signora Sottosegretaria, apprezzo lo sforzo con cui si è tentato di dare una risposta alla mia interrogazione, risposta che considero assolutamente insufficiente, perché sostanzialmente non si offre, neanche in termini di prospettiva, una soluzione alle complesse e numerose criticità evidenziate nell'atto di sindacato ispettivo, recuperando il grido di allarme che, con una specifica nota dello scorso 4 maggio, il procuratore della Repubblica ha portato a conoscenza del signor Ministro guardasigilli.

Per quanto attiene all'ultimo punto evidenziato, concernente il Fondo unico della giustizia, si è quantizzata la somma che in quota parte è stata assegnata al Ministero della giustizia, ma non si dà una risposta in ordine a quale somma di questo Fondo è stata destinata, così come previsto e ricordato peraltro anche nella risposta, agli uffici giudiziari di Bari.

Resta peraltro, soltanto in termini di impegno e quindi in termini di ipotetica prospettiva futura, una risposta molto labile in ordine alla gravità,

denunciata dagli uffici della procura e comunque già portata a conoscenza dal sottoscritto nella passata legislatura con analoghi atti di sindacato ispettivo, della situazione relativa all'inadeguatezza degli organici.

Né d'altra parte si può considerare felice la situazione degli uffici giudiziari di Bari, in ragione del fatto che si trovano in una condizione meno peggiore di quella di altri uffici giudiziari del nostro Paese; resta una situazione particolarmente grave e critica, in considerazione non soltanto del *deficit* di organico. Si pensi che, soltanto nel corrente anno, ben dieci impiegati raggiungeranno l'età prossima al pensionamento ed è noto che il bando di mobilità per ora prevede l'assegnazione di una sola unità di personale. Attesa anche la situazione di particolare gravità denunciata dagli uffici della procura per l'area distrettuale di Bari per quanto attiene alla complessità e alla virulenza degli atti criminosi compiuti dai *clan* mafiosi operanti nel territorio di Bari, ma anche di Foggia (si pensi che, negli ultimi anni, sono stati registrati oltre 200 omicidi mafiosi, senza parlare della lunga striscia di sangue, che si allunga fin dietro la porta delle istituzioni), ciò imporrebbe un'attenzione maggiore, che mi sembra non trovare neanche il più labile riscontro nella risposta fornita, con particolare riguardo - ripeto - alla difficoltà registrata per quanto attiene agli organici, che, così come oggi definiti, non consentono - questo è stato espressamente denunciato dagli appositi atti - l'esecuzione delle normali attività di giustizia.

Peraltro viene anche denunciata l'assoluta insufficienza delle iniziative legislative poste all'attenzione del Parlamento dal Governo, licenziate dallo stesso Parlamento, che avevano una tendenza deflattiva e che invece, viene evidenziato, addirittura hanno un effetto di ulteriore aggravio delle incombenze e duole constatare che non si prevede alcun tipo di integrazione o modifica alle vigenti norme, anche le più recenti, approvate dal Parlamento con la finalità di avere un effetto deflattivo sul sistema.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02884 sul sovraffollamento delle carceri e sulla carenza di organico della Polizia penitenziaria, in particolare in Puglia.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, con l'atto ispettivo in esame, l'onorevole interrogante affronta una serie di questioni attinenti all'esecuzione della pena ed al sistema penitenziario, con specifico riferimento alla casa circondariale di Taranto e ad un episodio di rivolta dei detenuti ivi occorso.

Dalla relazione trasmessa dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risulta che, effettivamente, il 30 aprile 2016, presso la sezione B dell'istituto penitenziario di Taranto, si è verificata una protesta collettiva dei detenuti, nel corso della quale un agente della polizia penitenziaria ha subito una violenta aggressione. La stessa, tuttavia, è stata tempestivamente ed efficacemente contenuta ed i detenuti individuati come promotori sono stati sanzionati disciplinarmente e trasferiti per ragioni di sicurezza in altre sedi penitenziarie al di fuori della Regione.

Con specifico riguardo alle risorse umane assegnate alla casa circondariale di Taranto, deve rilevarsi che risultano attualmente in servizio 293 unità di personale di polizia penitenziaria e che la scopertura rispetto alla previsione organica è di 46 unità, pari al 13 per cento del totale, pressoché in linea con il dato nazionale.

Per fronteggiare la scopertura, nel corso del 2015, è stato assegnato al personale del carcere tarantino un monte ore di straordinario di 65.050 ore (che corrispondono ad un apporto lavorativo di circa 30 unità di personale al giorno), che non è stato necessario impiegare per intero, essendone state utilizzate 63.396.

In linea generale, il Ministero riserva particolare attenzione alle condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria, al quale è stato dedicato anche uno specifico tavolo tematico nell'ambito degli Stati generali sull'esecuzione penale, iniziativa da poco conclusa.

Al fine di adeguare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria alle esigenze organizzative ed alle finalità trattamentali, già nel 2014 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha ampliato la dotazione di risorse umane fino a 45.325 unità e - con la legge di stabilità per l'anno in corso, grazie all'impegno profuso da questo Ministero, sono state stanziare le risorse economiche necessarie per procedere al riallineamento dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con quelli corrispondenti delle altre forze di polizia.

La concreta realizzazione di tale previsione è demandata ad un provvedimento normativo, per la cui elaborazione è attualmente in corso un'analisi congiunta con il Ministero dell'interno, nell'ambito del riordino complessivo delle forze di polizia.

Analogo impegno viene profuso sul fronte del miglioramento delle strutture penitenziarie. Deve, al riguardo, farsi riferimento ai lavori del tavolo paritetico, istituito tra il Ministero della giustizia ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione di importanti interventi volti al miglioramento delle condizioni di vita, tanto del personale quanto dei detenuti, attraverso un piano di ammodernamento delle strutture penitenziarie in grado di allinearle agli *standard* previsti a livello europeo, secondo il Piano carceri oggetto di continua verifica ed aggiornamento.

Le iniziative citate hanno interessato anche la Regione Puglia attraverso la realizzazione di importanti interventi, in corso di esecuzione presso le strutture di Lecce e Taranto. In particolare, per l'istituto penitenziario tarantino sono stati già da tempo avviati i lavori di recupero strutturale del blocco C e del reparto osservazione. Specifici interventi hanno recentemente riguardato, inoltre, gli spazi comuni, destinati alle attività sociali ed al culto, nonché le aree verdi destinate alle attività trattamentali e ricreative ed ai colloqui con i figli minori. Sono già stanziare, inoltre, le risorse per consistenti ristrutturazioni presso le case circondariali di Brindisi, Bari e Trani. Grazie a tali iniziative, la capienza detentiva della Regione Puglia - che attualmente dispone di 2.359 posti - sarà ulteriormente incrementata di 600 posti.

Con riguardo poi all'ulteriore quesito sollevato dall'onorevole interrogante - con il quale viene espressa preoccupazione in merito al rischio di intimidazione degli operatori penitenziari - deve essere evidenziato che

all'interno degli istituti penitenziari viene operato un costante e capillare monitoraggio, realizzato in stretta collaborazione con le procure della Repubblica territorialmente competenti.

Per quanto concerne, infine, la complessa questione della transizione dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle REMS, va preliminarmente precisato che la competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stata circoscritta a seguito dell'accordo sancito nella Conferenza unificata il 26 febbraio 2015, ed è limitata a fornire all'autorità giudiziaria l'indicazione della struttura residenziale di riferimento per il ricovero delle persone raggiunte dal provvedimento applicativo della misura di sicurezza detentiva. Ricade, invece, nella competenza del Ministero della salute e dell'amministrazione regionale la materiale esecuzione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.

Come noto, la mancata realizzazione da parte delle Regioni di un numero di posti letto sufficiente ad accogliere le persone sottoposte alle misure di sicurezza detentive ha determinato una situazione di generale criticità. Tale situazione, tuttavia, è in corso di risoluzione, a seguito del commissariamento delle Regioni inadempienti disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ottobre del 2015 ed alla nomina, nello scorso febbraio, del commissario straordinario, recentemente rinnovata per ulteriori sei mesi.

Grazie ai significativi sforzi compiuti anche dalla Regione Puglia, sono state infatti attivate le REMS di Spinazzola e di Carovigno che offrono, rispettivamente, 20 e 18 posti, in linea con quanto stabilito con la programmazione generale presentata ed approvata per il finanziamento dallo stesso Ministero. Più in particolare, la REMS di Spinazzola, dotata di 20 posti letto, è entrata in funzione il 25 novembre 2015 ed ha raggiunto in breve tempo la capienza recettiva massima. Con la recente attivazione della REMS provvisoria di Carovigno si è, infine, potuto dar corso ai trasferimenti degli internati della Regione Puglia già ospitati presso gli ospedali psichiatrici giudiziari di Barcellona Pozzo di Gotto e di Caltagirone.

La questione della limitata capienza delle strutture è affrontata anche nell'ambito dell'Atto Senato 2067, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena», attualmente in discussione al Senato. Il Governo presterà particolare attenzione a tutti gli spunti di riflessione ed alle soluzioni che potranno emergere dal dibattito parlamentare.

Nella prospettiva di assicurare il più adeguato trattamento terapeutico ai detenuti affetti da infermità psichica sopravvenuta nel corso della restrizione, è stata anche prevista presso la casa circondariale di Lecce l'attivazione di una sezione denominata «Articolazione per la tutela della salute mentale», realizzata con criteri tali da permettere l'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000. I lavori per l'adeguamento della sezione sono stati ultimati e, per la sua effettiva attivazione, si attende che la ASL di Lecce ultimi le procedure di competenza del servizio sanitario regionale.

Quanto sin qui riferito dimostra l'attenzione che le politiche del Ministero della giustizia riservano a tutte le questioni legate all'esecuzione del-

la pena e si rassicura l'onorevole interrogante sull'impegno che il Governo continuerà a dedicare a questo cruciale settore.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signora Sottosegretario, la ringrazio per la risposta puntuale, ma purtroppo non soddisfacente.

Visito da circa dieci anni i penitenziari della mia Regione e devo evidenziare che, per quanto riguarda in particolare il penitenziario di Taranto, a fronte di un organico previsto di 340 unità, se ne registra uno effettivo di 288 unità, con una carenza dunque di 52 persone. Si deve poi necessariamente evidenziare come e quanto tale carenza diventi ancora più grave, se si considera che, stante una capienza del penitenziario di 306 posti, vi sono 486 detenuti. Quindi, sostanzialmente c'è un organico inferiore, ma c'è una popolazione carceraria maggiore. Mi trovo d'accordo con il Sottosegretario nel rivolgere una nota di particolare apprezzamento per l'efficace attività che i dipendenti e, particolarmente, gli organi di polizia penitenziaria svolgono unitamente ai ruoli amministrativi e direzionali nell'esercizio delle loro funzioni. In più, si consideri che delle 288 persone in servizio a Taranto, 118 sono con età superiore a cinquant'anni e 145 hanno più di venticinque anni di servizio e 58 godono delle agevolazioni previste dalla legge n. 104 del 1992. Tutte queste considerazioni nel loro insieme indubbiamente determinano la concentrazione di una maggior mole di lavoro su una minore platea di soggetti, con ovvi motivi di sovraccarico per un lavoro che di per sé è particolarmente usurante.

Non trovo inoltre soddisfacente la risposta in relazione all'impegno assunto dal Governo sul versante della realizzazione delle REMS. È vero che abbiamo avuto in Puglia l'attivazione di due REMS, una a Carovigno e una a Spinazzola, però informo il Sottosegretario che, con l'interrogazione 4-06330, presentata in data odierna, interrogo il Ministro della giustizia in ordine ad una patologia gravissima, della quale vorrei si prendesse carico sin d'ora, relativa all'illegittima detenzione di una detenuta presso il penitenziario di Taranto, la quale dovrebbe essere invece inviata in una REMS che non si riesce a trovare. Nonostante, infatti, la direzione del penitenziario di Taranto abbia inviato prima a Carovigno e poi a Spinazzola la predetta detenuta, si è riscontrato il diniego all'ospitalità per carenza di posti e, quindi, questa persona che, per ordine del gip, deve essere detenuta in una REMS, oggi è illegittimamente detenuta presso il carcere di Taranto.

Credo si tratti di una patologia particolarmente grave dal punto di vista dell'organizzazione del sistema che naturalmente impone interventi efficaci che, spero, possano essere realizzati, ma che non mi pare nella nota di risposta vengano indicati come immediati nell'imminente prossimità.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-02464 e 3-03074 sulla razionalizzazione dei tribunali territoriali in Sardegna.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente a tali interrogazioni.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli onorevoli interroganti paventano - nel contesto di una più ampia ricostruzione degli esiti della revisione delle circoscrizioni giudiziarie - la soppressione di alcuni uffici giudiziari sardi, con sacrificio del principio di prossimità della giurisdizione, secondo le conclusioni rassegnate dalla commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Chiede, pertanto, se e in che termini il Ministro intenda attuare le linee riformatrici tracciate nella relazione conclusiva dei lavori.

Come noto, il Ministero della giustizia ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, e successive modificazioni. La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.

La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.

Il processo di revisione della geografia giudiziaria è pertanto sottoposto a una verifica progressiva ed è ulteriormente orientato alla ridefinizione degli uffici di secondo grado.

Con riferimento agli uffici distrettuali, infatti, l'analisi dei dati statistici evidenzia che la distribuzione dei carichi di lavoro presso le singole corti di appello è estremamente eterogenea sia per il settore civile, che per il settore penale, con disequilibrata distribuzione degli affari tra gli uffici.

Si è imposta, pertanto, l'esigenza di nuovi interventi in materia di geografia giudiziaria, con specifico riferimento all'assetto degli uffici di secondo grado. Il Ministro ha pertanto istituito una commissione di studio, presieduta dal professor avvocato Michele Vietti, a cui sono state demandate attività di analisi e di studio finalizzate alla formulazione di proposte normative, nella generale prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione del sistema secondo i principi dettati dalla Carta costituzionale e con l'obiettivo dell'efficienza nella resa di giustizia, anche con specifico riferimento allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria.

In questa prospettiva, la Commissione ha elaborato un intervento che si propone di portare a compimento il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, finalizzato ad incrementare anche l'efficacia degli uffici di secondo grado e a realizzare risparmi di spesa pubblica, attraverso la ridefinizione dell'assetto territoriale dei distretti delle corti di appello, anche mediante l'attribuzione di circondari di tribunali

appartenenti a distretti limitrofi, secondo i criteri oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze.

Oltre che di tali criteri, e nella prospettiva indicata dall'onorevole interrogante - lo studio della commissione ha considerato la specificità territoriale del bacino di utenza, inclusa la peculiare situazione infrastrutturale, nonché la misura dell'impatto del riassetto degli uffici sulle esigenze di contrasto dei fenomeni criminali come connotati nei singoli territori di riferimento, nella ricerca di un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti che consenta di individuare le soluzioni più adatte a migliorare l'efficienza della giustizia al servizio del cittadino.

Nella prospettiva di assicurare il più ampio confronto istituzionale e di acquisire ulteriori elementi di riflessione, la commissione ha svolto anche opportune interlocuzioni con il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense, l'Associazione nazionale dei magistrati. All'esito dei lavori e tenuto conto del fatto che le proposte formulate si offrono al più ampio dibattito politico e istituzionale, ulteriori valutazioni potranno essere sottoposte all'esame del Governo per l'avvio del percorso parlamentare delle opportune iniziative normative. Il contenuto tecnico dei progetti normativi che prenderanno progressivamente forma dovrà pertanto essere ancora delineato e più ampiamente discusso. Le proposte formulate saranno, allo stato, suscettibili di ulteriori riflessioni e valutazioni, soprattutto in riferimento a specifiche realtà territoriali.

SERRA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*M5S*). Signora Sottosegretario, non mi ritengo soddisfatta della risposta perché da essa non si evince che cosa si intende fare dei tribunali di Oristano e Lanusei, che sono fortemente in difetto per quanto riguarda sia la situazione geografia, sia la problematica dei trasporti. Ribadisco, quindi, di non essere assolutamente soddisfatta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03051 sul servizio di scorta all'ex presidente della sezione misure cautelari del tribunale di Palermo, Silvana Saguto.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, in relazione all'atto ispettivo con cui gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se alla dottoressa Silvana Saguto, già presidente della prima sezione penale e per le misure di prevenzione del tribunale di Palermo, sia ancora assegnato il servizio di tutela, deve essere preliminarmente precisato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito con legge 2 luglio 2002, n. 133, e del decreto ministeriale 28 maggio 2003, successivamente integrato dal decreto ministeriale

23 novembre 2011, la procedura di assegnazione delle misure di tutela e protezione nei confronti delle alte personalità istituzionali, nonché delle persone che, per le funzioni esercitate o per altri comprovati motivi, sono soggetti a pericolo o minacce, è assegnata alla competenza del Ministero dell'interno e, più in particolare, all'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale.

Secondo la citata normativa, ricade, altresì, nella competenza del predetto Ministero dell'interno anche l'adozione dei dispositivi tutori nei confronti dei magistrati, oltre alla gestione del personale impiegato nel servizio di tutela.

Nel merito della specifica vicenda oggetto dell'atto ispettivo, la prefettura di Palermo ha comunicato che il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in data 11 maggio 2016, aveva disposto nei confronti della dottoressa Silvana Saguto la misura di sicurezza della «tutela su auto specializzata» (tutela III livello di rischio), nella sua configurazione ordinaria, con esclusione del rafforzamento già disposto in suo favore dal 2013, integrata da un sistema di vigilanza generica radio-collegato all'abitazione, e con validità fino al 31 agosto 2016, salvo ulteriore verifica.

Con nota in data 14 settembre 2016, il Ministero dell'interno ha comunicato che, nel quadro della periodica revisione delle misure di protezione, la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia presso la prefettura di Palermo ha riesaminato il grado di esposizione a rischio della dottoressa Saguto e, su proposta del prefetto, l'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale del dipartimento della pubblica sicurezza ha attenuato la misura di protezione personale, portandola dal terzo al quarto livello di rischio, così adeguandola alle attuali esigenze.

Preme ribadire che si tratta di misure di tutela che vengono adottate dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signora Presidente, ringrazio la signora Sottosegretario perché è stata molto precisa. Tengo a precisare che questa interrogazione è stata presentata nell'ottobre del 2015 e voleva soprattutto fare il punto su due cose. La prima è quella delle misure di sicurezza e cautelari legate alle scorte. Purtroppo sappiamo tutti che questo problema è in carico al Ministero dell'interno, però ci sono molti soggetti che vengono tenuti sotto scorta anche quando il pericolo è venuto a mancare. Molte volte, queste scorte, quando arrivano al quarto livello, finiscono per essere dei semplici accompagnatori.

Sappiamo tutti che è molto difficile arrivare alla revoca della scorta, anche quando in realtà il rischio che aveva fatto sì che si assegnasse la scorta si riduce notevolmente, e faccio riferimento al caso della dottoressa Saguto. Ma qui ci troviamo di fronte a un caso in cui la dottoressa Saguto, improvvisamente, è stata iscritta nel registro degli indagati perché ex presidente della sezione delle misure cautelari del tribunale di Palermo, ed è stata

prorogata un'inchiesta per corruzione, induzione e abuso di ufficio. Si tratta di fatti molto gravi perché la procura di Caltanissetta sta ancora indagando sugli illeciti nella gestione dei beni sequestrati a cosa nostra, che coinvolge oltre alla dottoressa Saguto anche alcuni dei suoi familiari, amministratori e magistrati, e la proroga serve proprio per continuare ad indagare su una quarantina di amministrazione giudiziarie.

Da quando ho presentato l'interrogazione, devo dire che si è esteso questo cerchio magico, fatto di favori e regalie nelle amministrazioni, di ricchezze sottratte ai *boss*, creando un sistema che viene descritto come la mafia dell'antimafia.

Desta preoccupazione pensare che un soggetto, accusato di fare dei favori e o di usare il suo ruolo per avvantaggiare personaggi e distribuire beni sequestrati con l'antimafia, sia ancora considerato a rischio e venga tenuto sotto scorta. Ritengo che dovremmo utilizzare il personale della scorta per casi molto più seri e più a rischio.

La ringrazio ancora, signora Sottosegretario, per la sua risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 20 settembre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 20 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2067)

- Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1844)

- Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2032)

- SCILIPOTI ISGRÒ. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla ri-

- chiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (176)
- TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena (209)
 - MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena (286)
 - COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (299)
 - BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (381)
 - BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (382)
 - BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovrappollamento degli istituti di pena (384)
 - BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive (385)
 - BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (386)
 - BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale" (387)
 - BARANI. - Modifiche agli articoli 4-*bis*, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (389)
 - MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (468)
 - COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo (581)
 - CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni (597)
 - CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (609)
 - CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo (614)

- BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (700)
- CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale (708)
- DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (709)
- LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1008)
- CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale. (1113)
- LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (1456)
- LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1587)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1681)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso (1682)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1683)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*bis* del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata (1684)
- GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale (1693)
- CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (1713)
- RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione (1824)
- BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale (1905)
- MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati (1921)
- D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione (1922)
- CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione (2103)

- GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà (2295)
- BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina (2457)
- *Relatori* CASSON e CUCCA (*Relazione orale*)

La seduta è tolta (*ore 18,34*).

Allegato A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interrogazione sulla stabilizzazione degli educatori precari degli asili nido comunali

(3-02594) (23 febbraio 2016)

DE PETRIS. - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze -*

Premesso che:

la questione relativa alla stabilizzazione delle educatrici e degli educatori degli asili nido a gestione comunale colpisce migliaia di lavoratori e relative famiglie del nostro Paese;

in particolare, nel corso degli ultimi mesi, si è assistito a Roma ad un intollerabile susseguirsi di annunci e provvedimenti inadeguati a risolvere la situazione, prodotti unicamente in risposta alle mobilitazioni del settembre 2015;

il settore, costituito in larga parte da donne, ha subito infatti un'inconcepibile penalizzazione successivamente alle sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, volta, al contrario, alla tutela dei lavoratori precari dall'abuso di contratti a tempo determinato. La sentenza, infatti, aveva valutato la nostra legislazione come contrastante con quella comunitaria, non prevedendo misure dissuasive e preventive adeguate in tal senso;

la Corte aveva, tra l'altro, ribadito il principio di non abuso dei contratti a termine nei casi in cui si manifestino esigenze permanenti, come, è evidente, il comparto educativo e scolastico;

nel solco della direttiva 1999/70/CE, ove si prevedeva, tra le altre cose, che al fine contrastare l'abuso dei contratti a tempo indeterminato gli Stati membri debbano indicarne la durata massima totale, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, aveva stabilito all'art. 40 che "qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato";

è evidente, tuttavia, come tale previsione non sia stata in alcun modo rispettata. Lo dimostra la fretta con la quale il Governo ha approvato, lo

scorso anno, la legge 13 luglio 2015, n. 107, "Buona scuola", che aveva l'obiettivo primario di stabilizzare migliaia di insegnanti precari prima che venissero avviati altrettanti ricorsi, con conseguenze risarcitorie imprevedibili;

in tale contesto, gli educatori e le educatrici degli asili nido si sono ritrovati nella drammatica condizione della probabile perdita del posto di lavoro, a causa di un meccanismo perverso che, dopo averli penalizzati nella reiterazione dei contratti a termine, li espone al rischio di non vederli rinnovati al superamento dei 36 mesi;

nel settembre 2015, la pubblicazione del bando per gli educatori dell'asilo aveva, di fatto, escluso una platea di precari che Uilb e Cgil hanno valutato in circa 5.000 lavoratori, tra nidi e scuole materne, *colpevoli* di aver superato i 36 mesi di contratti a termine, proseguendo in alcuni casi da più di 10 anni con tale regime contrattuale;

la mobilitazione che è seguita alla pubblicazione del bando ha spinto non soltanto l'assessore *pro tempore* per la scuola di Roma capitale (Marco Rossi Doria), ma anche il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad intervenire per garantire la prosecuzione del lavoro di educatori ed educatrici. La circolare del ministro Madia del 2 settembre 2015 ha, infatti, consentito la reiterazione dei contratti a tempo determinato per l'anno 2015/2016, rimandando tuttavia all'amministrazione comunale la risoluzione della problematica concernente la stabilizzazione dei precari;

le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione capitolina, con lo scioglimento del Consiglio comunale a causa delle contestuali dimissioni dei consiglieri, hanno tuttavia paralizzato qualsiasi tentativo di risoluzione della questione, a grave danno non soltanto di educatrici ed educatori che da anni svolgono tale mestiere acquisendo professionalità ed esperienza indispensabili, ma anche di bambini e famiglie, con una potenziale diminuzione dell'organico di migliaia di unità, in un settore delicato come quello dell'educazione prescolare;

l'intervento della Corte di giustizia, si segnala, aveva come obiettivo la stabilizzazione dei lavoratori precari e non, ovviamente, un loro licenziamento di massa, dopo aver subito inaccettabili condizioni di lavoro per decenni, come supplenze *part-time* con contratti giornalieri e graduatorie ventennali;

si segnala come educatrici ed educatori dipendano dagli enti locali e, dunque, siano sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta;

quali iniziative intendano assumere per garantire la salvaguardia del posto di lavoro di migliaia di educatrici ed educatori degli asili nido comunali e scuole materne;

se non ritengano opportuno attivarsi al fine di prevedere, con successivi interventi normativi, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali per quanto concerne le spese volte alla stabilizzazione di educatrici ed educatori degli asili nido comunali e scuole materne, che abbiano superato i 36 mesi di proroga di contratti a tempo determinato.

Interrogazione sulla stabilizzazione del personale docente negli asili nido e scuole d'infanzia, in particolare di Roma

(3-02655) (08 marzo 2016)

DE PETRIS, PETRAGLIA. - *Ai Ministri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie -*

Premesso che:

la questione relativa alla stabilizzazione delle educatrici e degli educatori degli asili nido, a gestione comunale, colpisce migliaia di lavoratori e relative famiglie del nostro Paese;

in particolare, nel corso degli ultimi mesi, si è assistito a Roma ad un intollerabile susseguirsi di annunci e provvedimenti, inadeguati a risolvere la situazione, prodotti unicamente in risposta alle mobilitazioni del settembre 2015, che però vanno nella direzione di un progetto di privatizzare i nidi comunali e cedere allo Stato le scuole d'infanzia, così come contenuto nel bilancio per il 2016, su cui sta lavorando il Campidoglio. L'ipotesi, dunque, vedrebbe, da una parte, la cessione graduale delle materne allo Stato, che già gestisce molti di questi istituti, dall'altra invece l'incremento dei nidi da dare in gestione ai privati (il Comune di Roma già utilizza un sistema integrato di gestione pubblico-privato);

il settore, costituito in larga parte da donne, ha subito un'inconcepibile penalizzazione successivamente alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, volta, al contrario, alla tutela dei lavoratori precari dall'abuso di contratti a tempo determinato. La sentenza, infatti, aveva valutato la legislazione italiana come contrastante con quella comunitaria, non prevedendo misure dissuasive e preventive adeguate in tal senso; la Corte aveva, tra l'altro, ribadito il principio di non abuso dei contratti a termine nei casi in cui si manifestino esigenze permanenti, come, è evidente, nel comparto educativo e scolastico;

nel solco della direttiva 1999/70/CE, ove si prevedeva, tra le altre cose, che al fine di contrastare l'abuso dei contratti a tempo indeterminato, gli Stati membri dovessero indicarne la durata massima totale, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, aveva stabilito, al comma 40 dell'art. 1, che "qualora

per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato";

è evidente, tuttavia, come tale previsione non sia stata in alcun modo rispettata. Lo dimostra la fretta con la quale il Governo ha approvato, lo scorso anno, la legge 13 luglio 2015, n. 107, "Buona scuola", che aveva l'obiettivo primario di stabilizzare migliaia di insegnanti precari, prima che venissero avviati altrettanti ricorsi, con conseguenze risarcitorie imprevedibili;

in tale contesto, gli educatori e le educatrici degli asili nido si sono ritrovati nella drammatica condizione della probabile perdita del posto di lavoro, a causa di un meccanismo perverso che, dopo averli penalizzati nella reiterazione dei contratti a termine, li espone al rischio di non vederli rinnovati al superamento dei 36 mesi;

nel settembre 2015, la pubblicazione del bando per gli educatori dell'asilo aveva, di fatto, escluso una platea di precari che i sindacati Usb e Cgil hanno valutato in circa 5.000 lavoratori, tra nidi e scuole materne, colpevoli di aver superato i 36 mesi di contratti a termine, proseguendo, in alcuni casi, da più di 10 anni con tale regime contrattuale;

la mobilitazione che è seguita alla pubblicazione del bando ha spinto, non soltanto l'assessore *pro tempore* per la scuola di Roma capitale (Marco Rossi Doria), ma anche il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ad intervenire per garantire la prosecuzione del lavoro di educatori ed educatrici. La circolare del ministro Madia del 2 settembre 2015 ha, infatti, consentito la reiterazione dei contratti a tempo determinato per l'anno 2015/2016, rimandando tuttavia all'amministrazione comunale la risoluzione della problematica concernente la stabilizzazione dei precari;

le vicende che hanno coinvolto l'amministrazione capitolina, con lo scioglimento del Consiglio comunale, a causa delle contestuali dimissioni dei consiglieri, hanno tuttavia paralizzato qualsiasi tentativo di risoluzione della questione, a grave danno, non soltanto di educatrici ed educatori, che da anni svolgono tale mestiere, acquisendo professionalità ed esperienza indispensabili, ma anche di bambini e famiglie, con una potenziale diminuzione dell'organico di migliaia di unità, in un settore delicato come quello dell'educazione prescolare;

l'intervento della Corte di giustizia europea, si segnala, aveva come obiettivo la stabilizzazione dei lavoratori precari e non, ovviamente, un loro licenziamento di massa, dopo aver subito inaccettabili condizioni di lavoro per decenni, come supplenze *part time* con contratti giornalieri e graduatorie ventennali;

si segnala come educatrici ed educatori dipendano dagli enti locali e, dunque, siano sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover procedere a opportune verifiche in merito a quanto descritto in premessa;

se risulti loro a quanto corrisponde la quota di assunzioni Area seconda- servizi di istruzione, di formazione ed educazione delle educatrici ed educatori di asilo nido nel limite del 25 per cento del personale in servizio, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

se non ritengano opportuno promuovere un'analisi della situazione anagrafica del personale a tempo determinato e indeterminato impegnato nei servizi educativi e quali risultano essere le liste di attesa relative all'accesso al servizio da parte dell'utenza;

se esistano graduatorie da cui attingere per assumere educatori ed educatrici a tempo indeterminato e quale sia la loro consistenza;

se non ritengano opportuna l'emanazione di provvedimenti che rendano possibile garantire la salvaguardia del posto di lavoro di migliaia di educatrici ed educatori degli asili nido comunali e scuole materne e se vi sia l'apertura ad una statizzazione dei servizi educativi tutti;

se non ritengano opportuno attivarsi al fine di prevedere, con successivi interventi normativi, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli enti locali, per quanto concerne le spese volte alla stabilizzazione di educatrici ed educatori degli asili nido comunali e scuole materne, che abbiano superato i 36 mesi di proroga di contratti a tempo determinato.

Interrogazione su una procedura concorsuale svoltasi presso il dipartimento prevenzione veterinaria della ASL di Pavia

(3-03111) (13 settembre 2016) (già 4-06182) (26 luglio 2016)

DI MAGGIO. - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e della salute -*

Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

da numerosi articoli apparsi recentemente sulla stampa nazionale e locale, si apprende che, nell'aprile 2016, l'Asl di Pavia ha indetto un concorso per un posto di coadiutore amministrativo presso il Dipartimento prevenzione veterinaria della stessa ASL;

secondo quanto riportato da tali articoli, gli avviati a selezione di tale concorso sono stati 64 ed hanno svolto la prova selettiva in 3 convocazioni, nei giorni 16, 17, 18 maggio 2016, rispondendo a 3 blocchi di domande;

all'esito della procedura di selezione, proseguono i richiamati articoli, la commissione d'esame ha dichiarato «idonea» (con un punteggio di 8 rispetto al *range* da 6 a 9, previsto dal bando) una sola candidata alla quale, tuttavia, non è stato attribuito il posto a concorso, in quanto il direttore generale della stessa Asl ha ritenuto di dover annullare in autotutela gli atti endoprocedimentali della procedura selettiva, disponendo il rinnovo della fase valutativa della medesima nei confronti di tutti i candidati presenti alle citate convocazioni di maggio;

la decisione di rinnovare la fase valutativa, come si legge sulla stampa, sarebbe finalizzata, da un lato ad assicurare il superamento di un vizio rilevato nel corso della selezione, e dall'altro a garantire il rispetto del principio di conservazione degli atti giuridici e di divieto di aggravamento del procedimento;

il vizio asseritamente rilevato dal direttore generale della Asl, parrebbe essere correlato all'eccessiva complessità delle domande formulate dalla commissione esaminatrice nell'ambito delle 3 convocazioni che, secondo i richiamati articoli, non avrebbero rispettato le indicazioni del bando, per quanto attiene alle prove di idoneità in esso contenute, con conseguente violazione della *lex specialis*, che il bando medesimo costituisce;

considerato che a giudizio dell'interrogante:

la decisione del direttore generale di annullare, di fatto, gli effetti della pubblica selezione, se fosse realmente fondata sull'eccessiva complessità delle prove d'esame, costituirebbe precedente di inaudita gravità, poiché andrebbe a penalizzare la vincitrice, che, proprio alla luce di tale complessità, sarebbe stata la "più meritevole", frustrando la finalità tipica delle procedure concorsuali, vale a dire quella di selezionare personale sulla base del fondamentale criterio meritocratico;

la particolare speciosità della motivazione del provvedimento direttoriale può far pensare che la stessa sia stata adottata per consentire, in ultima analisi, una nuova valutazione dei candidati e, dunque, un diverso esito delle prove selettive, quasi come se ci fosse stato un altro candidato "destinato" al posto messo a concorso;

tale incresciosa situazione costituirebbe l'evidente prova dell'assenza d'imparzialità nell'operato della pubblica amministrazione, che, sempre più, necessita di una reale riorganizzazione ispirata proprio al denegato criterio meritocratico oggetto della vicenda in questione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda descritta;

quali siano le loro valutazioni circa quanto accaduto nell'ambito della procedura selettiva pubblica per un posto di coadiutore amministrativo presso il Dipartimento prevenzione veterinaria della ASL di Pavia;

se e quali misure intendano adottare, in via d'urgenza, al fine di verificare e valutare l'operato del direttore della citata ASL, provvedendo ad irrogare le dovute sanzioni, nell'ipotesi di riscontrate violazioni dei fondamentali principi di cui all'articolo 97 della Costituzione ed alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, anche al fine di tutelare le posizioni di diritto soggettivo legittimamente acquisite, all'esito della procedura, dalla candidata risultata vincitrice.

Interrogazione sull'inquinamento della Val Basento in Basilicata

(3-01903) (05 maggio 2015)

PEPE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'interno -*

Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la Regione Basilicata con determina dirigenziale n. 75°/2001/D1010 del 5 settembre 2001 ha autorizzato lo scarico, nel sottosuolo, delle acque derivanti dall'estrazione e separazione idrocarburi del Centro Olio Val d'Agri (COVA);

la reiniezione delle acque di produzione nel pozzo di Costa Molina 2 riceve la prima autorizzazione il 5 settembre 2001 e nel mese di giugno 2006 inizia ufficialmente l'attività di reiniezione;

dal "Local Report 2013" di Eni risulta che le acque di produzione (acque di strato e acque di processo) smaltite presso il pozzo Costa Molina 2 sarebbero pari a 2.500 metri cubi al giorno, per un totale annuo di 90 milioni di metri cubi;

altri 1.000 metri cubi al giorno vengono smaltiti, tramite circa 60 autobotti giornaliere, in Val Basento (e in altre aree fuori regione), dove la popolazione e le autorità locali registrano il fenomeno dei "miasmi" quale forma di "presunto" inquinamento ambientale direttamente percepito dagli abitanti della zona, con conseguenti forti malori avvenuti nel giugno 2014 e blocco temporaneo delle autobotti;

con atto del 16 settembre 2010 l'Arpab comunicava alla Regione Basilicata, alla provincia di Potenza e ai due comuni interessati (Montemurro e Viggiano) di aver riscontrato, a seguito del "Piano di monitoraggio delle acque sotterranee e di re-iniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di re-iniezione del Pozzo Costa Molina 2", un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per il parametro ferro nei piezometri PZ5 e Pz7, e una nuovo superamento delle CSC (concentrazione soglia di contaminazione) per il parametro idrocarburi nel piezometro Pz5 documentato da ARPAB in data 28 febbraio 2011;

il piano di caratterizzazione necessario per il progetto ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è formalmente chiesto dalla Regione Basilicata ad ENI con nota del 30 marzo 2011;

il piano di caratterizzazione appariva però inadeguato, così come si rileva da nota del 13 dicembre 2011, con cui Arpab segnalava all'Ufficio prevenzione e controllo del Dipartimento ambiente della Regione Basilicata quanto segue: "Per quanto riguarda invece il piano di indagine proposto per la caratterizzazione, lo stesso non contiene elementi sufficienti per l'effettuazione di un'adeguata caratterizzazione dell'area interessata all'attraversamento della condotta";

l'ufficio segnalava anche il superamento delle CSC nei piezometri Pz2, Pz5 e Pz7, e che dall'esame della documentazione risultava l'utilizzo di alcune sostanze pericolose immesse nella condotta di reiniezione;

l'approfondimento dell'ente si spinge sino al punto di suggerire la necessità di dover acquisire ulteriori e più approfondite informazioni relative all'utilizzo e/o all'eventuale sostituzione di tali sostanze con altre non pericolose;

in data 13 dicembre 2011, si tiene presso gli uffici del Dipartimento ambiente della Regione Basilicata la Conferenza di Servizi per l'esame del piano di indagine per la caratterizzazione dell'area attraversata dalla condotta di reiniezione al pozzo Costa Molina 2 e già trasmesso dalla società Eni con nota del 26 agosto 2011;

l'Arpab, con nota del 24 febbraio 2012, sollecita nuovamente la necessità di integrare il piano di caratterizzazione prevedendo l'esecuzione di sondaggi da attrezzare a piezometro e da ubicare in corrispondenza dei punti Pz2, Pz5 e Pz7 dalla parte opposta della condotta e, inoltre, che il *set* analitico dovrà essere integrato dai seguenti parametri: Ipa, BTEX e metalli;

in data 21 ottobre 2013 Arpab, in merito all'attività di controllo delle acque interessate dal passaggio della condotta di reiniezione Costa Molina 2 e di contrada La Rossa, comunicava alla Regione Basilicata di aver riscontrato superamenti delle CSC per il parametro ferro nei mesi di febbraio, aprile e maggio 2010, superamenti delle CSC per il parametro idrocarburi nel mese di ottobre 2010, superamenti delle CSC per il parametro ferro nel dicembre 2011 e superamento delle CSC per il parametro idrocarburi nel 2011;

in data 22 ottobre 2013 viene convocata, presso gli uffici del Dipartimento ambiente della Regione Basilicata, una seconda Conferenza di Servizi sull'area attraversata dalla condotta di reiniezione al Pozzo Costa Molina 2;

nel verbale della Conferenza si precisa che l'Arpab ha inviato il parere di competenza sulla documentazione all'ordine del giorno, in cui, ribadendo il precedente parere e il successivo chiarimento, evidenzia la carenza di definizione del modello geologico/idrogeologico, propedeutico, tra l'altro, all'ubicazione dei piezometri integrativi che dovranno essere

realizzati con materiale atossico; l'inefficacia del prelievo della terza aliquota di campione della matrice acqua sotterranea con i tempi previsti dalle metodiche; il *set* dei parametri da indagare deve comprendere tutti i metalli previsti dalle tabelle I e II, parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché gli idrocarburi totali nell'acqua sotterranea, gli idrocarburi leggeri e gli idrocarburi pesanti nel suolo/sottosuolo;

a seguito di quanto così rilevato dall'Arpab, il Dipartimento ambiente invita l'Eni a chiarire se il fenomeno denunciato della fuoriuscita delle acque maleodoranti in contrada La Rossa sia connesso con le attività di reiniezione;

dato di assoluto rilievo è che si verbalizza anche che l'Ufficio ciclo dell'acqua, con nota del 12 agosto 2013 n. 136396/75AC ha comunicato all'Eni di non poter procedere al rinnovo della richiesta di autorizzazione allo scarico in unità geologico profonde delle acque di strato tramite il pozzo di reiniezione Costa Molina;

l'Ufficio ciclo dell'acqua è ancor più chiaro ed esplicito quando precisa che il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde delle acque di strato tramite il pozzo di reiniezione Costa Molina 2 è da ritenersi in contrasto con il diniego di rinnovo dell'autorizzazione medesima esplicitato dall'Ufficio;

l'Ufficio, tra le altre cose, precisa che i documenti prodotti dall'Eni sono carenti "riguardo eventuali scenari di rischio (pericolosità, vulnerabilità, elementi esposti naturali e antropici)";

a marzo 2014 la società Eni invia delle integrazioni al piano della caratterizzazione ambientale e nel predetto documento, alla voce composizione delle acque di processo, emerge che nelle acque di strato trattate con additivi sono presenti i seguenti elementi: ferro, magnesio, bario, cadmio, solfati, cloruri, idrocarburi, benzene, etilbenzene, toluene;

il 30 luglio 2014, la Regione Basilicata, nonostante il voto contrario espresso in Conferenza di Servizi del 22 ottobre 2013 dall'Ufficio ciclo dell'Acqua, ritenendo le osservazioni dell'Ufficio non pertinenti al presente procedimento (che vanno affrontate in sede di autorizzazione delle attività di reiniezione) autorizza il Piano di caratterizzazione;

in ordine alla potenziale pericolosità dei pozzi di reiniezione è opportuno evidenziare quanto indicato dall'indagine dell'agenzia americana di giornalismo investigativo "ProPublica" che ha rilevato negli USA, tra il 2007 e il 2010, cedimenti strutturali nei pozzi di reiniezione, con migrazione delle acque di scarto petrolifero nel sottosuolo e finanche in superficie, spesso dovuti a violazione delle norme;

con atto di sindacato ispettivo (4-12298) del 14 giugno 2011 è stata sollevata la questione dei problemi di cedimento dell'incamicatura del pozzo Costa Molina 2 avvenuta nel 1999, di cui non è dato da sapere l'impatto sulle falde acquifere superficiali e profonde;

nel gennaio 2015 l'ingegnere nucleare Antonio Alberti dichiarava sulla stampa che l'incamiciatura metallica dei pozzi di reiniezione arriva generalmente a 400 metri di profondità, mentre il pozzo Costa Molina 2 arriva ad una profondità di 4.117 metri dalla bocca pozzo;

l'ubicazione e autorizzazione del pozzo di reiniezione Costa Molina 2 appare a giudizio dell'interrogante in aperta violazione della delibera del 4 febbraio 1997 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, che dispone che lo scarico nel sottosuolo dei liquami industriali è consentito a condizione che il corpo recettore sia ubicato in un'area "tettonicamente e sismicamente favorevole". Il pozzo è invece ubicato in Zona sismica 1, quella a più alta pericolosità sismica, con probabile presenza di faglie sismogenetiche, e che il 16 dicembre 1857 è stata interessata da un grosso terremoto (magnitudo 7.03 Mw) che ha devastato l'abitato di Montemurro (a circa 3 chilometri), con 4.000-5.000 morti;

una ricca letteratura scientifica internazionale, unitamente al rapporto "Ichese" del 2014, indicano che attività di estrazione e iniezione di fluidi in territori sismicamente attivi, possono contribuire ad innescare terremoti in funzione delle condizioni iniziali del sistema che viene sollecitato. Per giunta, il sottosuolo dell'area in cui avviene la reiniezione del pozzo Costa Molina 2 non è adeguatamente conosciuto, per cui le perturbazioni indotte rappresentano un pericoloso disturbo;

la delibera del Comitato dei Ministri dispone anche che la reiniezione sia subordinata ad evitare qualsiasi danneggiamento alla circolazione idrica sotterranea e la migrazione degli effluenti verso le falde acquifere. La delibera dispone anche che siano stati eseguiti tutti gli studi e le ricerche necessari a garantire la sicurezza ecologica nel senso più lato, cosa che non è avvenuta, visto che non si conoscono le caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo. Per questo motivo vi è attività investigativa della Direzione distrettuale antimafia di Potenza sulle due polle d'acqua anomale di contrada La Rossa (Montemurro), affioranti a 2,3 km dal pozzo Costa Molina 2, mai segnalate prima in appennino meridionale, e con caratteristiche fisico-chimiche affini a quelle delle acque di scarto petrolifero. L'autorizzazione allo scarico del pozzo CM2 appare dunque non aver rispettato anche questa seconda disposizione della delibera del Comitato dei Ministri;

al riguardo è opportuno precisare che l'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo nel pozzo CM 2 risale al 2001 ed è di durata quadriennale. Il rinnovo avviene mediante determinazione del dirigente dell'Ufficio ciclo dell'acqua e l'ultima scadenza è datata agosto 2013 ma in tale occasione, come già specificato, l'Ufficio ciclo dell'acqua ha precisato che non si può procedere al rinnovo dell'autorizzazione;

eppure, la Giunta, con deliberazione n. 121 del 3 febbraio, ha prorogato all'Eni i termini per presentare i risultati del piano di caratterizzazione dell'area attraversata dalla condotta di reiniezione al pozzo CM2;

la proroga si basa su presunte difficoltà riscontrate da Eni nel rappresentare lo stato di attuazione del piano di caratterizzazione, nell'ubicazione dei piezometri in contraddittorio con Arpab e nelle verifiche catastali delle aree interessate, nonché per i tempi di Arpab nell'assicurare il contraddittorio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, ritengano opportuno verificare:

il rispetto della legge a fronte della proroga del piano di caratterizzazione concesso dalla Regione Basilicata ad Eni, nonostante quanto espressamente indicato dall'Ufficio del Ciclo dell'Acqua;

la liceità dell'ubicazione del pozzo Costa Molina 2 in Zona sismica 1 nonché area epicentrale del terremoto del 1857, ricordando al riguardo che il Comune di Grumento Nova ha negato l'autorizzazione all'uso per reiniezione del pozzo Monte Alpi 9 invocando il principio di precauzione per il rischio legato all'attività sismica dell'area";

se risulti che i potenziali impatti sulle falde acquifere siano stati valutati con la dovuta perizia e analisi scientifica;

se risulti che l'*iter* amministrativo sia stato rispettato nel rigore di legge;

se, a fronte delle analisi dell'Arpab come riportate, delle criticità rilevate dall'Ufficio ciclo dell'acqua e a seguito del fenomeno riscontrato delle acque anomale di C.da La Rossa a breve distanza dal pozzo CM2, non si renda opportuno applicare il principio di precauzione, adottando ogni provvedimento utile a garantire la sicurezza dei cittadini, la loro salute e lo stato degli acquiferi in superficie e in profondità.

Interrogazione sui continui incendi nella "Terra dei fuochi"

(3-02098) (23 luglio 2015)

PEPE. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della salute -*

Premesso che:

anche negli ultimi giorni si registrano centinaia gli incendi di rifiuti e di discariche, le cui emissioni continuano ad avvelenare l'aria e la terra di tutta la Campania e, con le prime piogge, avveleneranno le falde acquifere e, attraverso la catena alimentare, finiranno assunte e si fisseranno nel sangue di troppi italiani, destinati, così, ad ammalarsi di tumore;

la situazione è descritta in molti articoli di stampa; si cita per tutti il titolo di un articolo di Gerardo Ausiello pubblicato su "Il mattino" del 18

luglio 2015: "Terra dei fuochi, in fiamme 4 discariche su 5: rivolta dei clan contro le bonifiche" che ben spiega, sebbene con grazia, la situazione spaventosa che la Campania affronta in questi giorni;

sul sito "laterradeifuochi" si legge «Oggi siamo riusciti ad esporre le nostre rimostranze direttamente alle autorità competenti nelle persone del delegato ai Roghi Tossici del ministero dell'Interno vice prefetto Donato Cafagna e all'on Gioacchino Alfano in qualità di sottosegretario alla Difesa per quanto riguarda l'impiego dell'Esercito. Da entrambe le autorità ci viene risposto che la situazione è "sotto controllo". Abbiamo chiesto agli stessi di produrre con urgenza un documento/risposta ufficiale che attesti quanto da loro affermato con relative motivazioni e prove documentali»;

considerato che, al momento, rispetto all'emergenza, lo Stato pare latitante nella terra dei fuochi, ad ogni livello politico ed amministrativo,

si chiede di sapere:

se i fatti riportati rispondano al vero;

se risponda al vero che "la situazione è sotto controllo", e, nel caso specifico, quali enti o entità possano effettivamente vantare il controllo del territorio;

quanti uomini e quali e quante risorse siano attualmente impiegate per fronteggiare la crisi campana;

quali misure siano state predisposte rispetto all'emergenza dei roghi tossici, e come intendano affrontarla.

Interrogazione sulla vicenda di un dipendente di Telecom Italia SpA con disabilità visiva

(3-03110) (13 settembre 2016) (già 4-03449) (17 febbraio 2015)

DE PETRIS. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali -*

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il dottor A. M., dipendente della Telecom Italia SpA, un ipovedente di 55 anni residente a Tivoli, è stato trasferito dalla sede di via Feronia a quella di via della Bufalotta 241 nel mese di novembre 2012 e successivamente, a luglio 2013, a via Oriolo romano;

i trasferimenti del dottor M., portatore di *handicap* grave (con certificazione ASL Rm/ G del 15 giugno 2010), sono stati dichiarati illegittimi dal giudice del lavoro di Tivoli (21 novembre 2014) all'esito di un procedimento intentato con rito antidiscriminatorio (art. 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, con riferimento al decreto legislativo n. 215 del 2003);

per il dottor M., quasi cieco, raggiungere il posto di lavoro sempre più lontano è diventato via via più difficile e scomodo, quasi impossibile con i mezzi pubblici;

il giudice del lavoro ha inutilmente ordinato a Telecom Italia SpA la sua immediata riammissione nell'originaria sede di lavoro;

ancora dopo due mesi dall'emissione dell'ordinanza che dichiarava l'illegittimità del trasferimento, nonostante Telecom Italia gli avesse trasmesso una nota con la quale lo destinava in un luogo di lavoro più vicino, egli è tuttora assegnato alla sede di via Oriolo romano;

il dottor M., riconosciuto come valente professionista, quadro direttivo settimo livello e ben retribuito, è stato confinato dall'azienda in quello che ormai anche la stampa chiama il "ghetto Telecom Italia" dove è chiamato a svolgere mansioni riferibili ad un lavoratore inquadrato al quinto livello contrattuale;

l'obiettivo della società sembrerebbe quello di costringerlo alle dimissioni ovvero spingerlo ad assentarsi dal servizio per malattia, per poterlo poi additare come assenteista, scaricando così il suo costo sul servizio sanitario nazionale;

ancor prima dell'ultimo trasferimento, egli è stato sottoposto a degradanti controlli che Telecom Italia SpA ha affidato ad un istituto di vigilanza privata, le cui verifiche non hanno riguardato solo il rispetto dell'orario di lavoro ma anche appostamenti tendenti ad acquisire prove al fine di accusarlo di truffa con conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria e licenziamento;

Telecom Italia SpA non solo non adempie la sentenza dell'autorità giudiziaria trasferendo il dottor M. presso l'originario luogo di lavoro, ma ha richiesto lo svolgimento di una visita medica "superiore" sul lavoratore disabile, con l'evidente finalità di verificare l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni da parte del dottor M., che in tanti anni di lavoro non è mai stata in dubbio e riuscire nell'intento di allontanarlo dal luogo di lavoro ovvero demansionarlo ed inviarlo in qualche altro "ghetto Telecom",

si chiede di sapere:

se, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire al fine di porre in essere tutte le iniziative per garantire il rispetto rigoroso della legge contro ogni discriminazione sui luoghi di lavoro e per garantire l'attuazione del primo comma dell'articolo 35 della Costituzione;

se non ritenga, per quanto di propria competenza, che dai fatti esposti emergano palesi atti discriminatori nei confronti del lavoratore fino a configurarsi una vera e propria persecuzione, e che emergano evidenti tendenze aziendali volte ad introdurre in Telecom gravi forme di discriminazione premeditate e dirette a colpire determinati lavoratori anche attraverso la costituzione di reparti "ghetto".

Interrogazione sull'impiego di manodopera straniera, al posto di lavoratori italiani, da parte della Total nel centro oli di Corleto Perticara (Potenza)

(3-03113) (13 settembre 2016) (già 4-06028) (29 giugno 2016)

BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che:

nel centro oli che la Total sta realizzando a Corleto Perticara (Potenza), non vengono rinnovati i contratti di somministrazione agli operai italiani e non per mancanza di posti di lavoro, ma bensì perché costoro vengono sostituiti da operai provenienti prevalentemente dalla Polonia;

su 1.300 addetti, già meno della metà viene dalla zona o dalle regioni limitrofe della Basilicata;

secondo stime della Cgil, nelle ultime settimane sono almeno 70 i contratti di lavoratori italiani che non sono stati rinnovati e che sono stati sostituiti con contratti a lavoratori stranieri, con le medesime mansioni, ma con salari inferiori: mentre gli italiani percepiscono circa 9 euro all'ora, risulta che il personale straniero è retribuito con 5 euro;

gli operai non italiani sono relegati in "campi base" (le cui condizioni igienico-sanitarie sarebbero da accertare) e hanno orari di entrata e uscita dall'azienda che raramente coincidono con quelli degli altri operai; oltre tutto, dato che non parlano l'italiano, lavorano con i traduttori, impedendo di fatto contatti con i lavoratori italiani e con le rappresentanze sindacali;

considerato che:

tale situazione sta creando forti preoccupazioni tra i lavoratori della Total e nel contesto sociale di una delle zone in cui la disoccupazione raggiunge uno dei più alti tassi d'Italia;

è evidente che le scelte della Total rientrano nella logica di utilizzare lavoratori stranieri per imporre condizioni di lavoro e salari al ribasso, inclusa la negazione dei diritti e delle tutele,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover convocare urgentemente la dirigenza della Total per accertare i reali obiettivi dell'azienda circa l'impiego della manodopera straniera e non, verificare le condizioni di lavoro e il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dentro la fabbrica e le condizioni alloggiative degli stranieri fuori dalla fabbrica, ed esercitare severi controlli sull'operato delle società appaltatrici tramite le a-

genzie interinali.

Interrogazione sull'uso per l'alimentazione umana del sale iperpuro e ricristallizzato

(3-02734) (05 aprile 2016)

MARINELLO. - *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali* -

Premesso che:

il regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1997, n. 106, definisce sale alimentare "il prodotto ottenuto dall'acqua di mare, dai giacimenti salini sotterranei oppure dalle salamoie naturali" (art. 2, comma 1) e dispone inoltre che "Il sale di altre origini, in particolare il sale ottenuto come sottoprodotto da procedimenti industriali, non può essere destinato all'alimentazione umana" (art. 2, comma 2);

d'altra parte, le esigenze di numerose industrie (chimiche, elettrolitiche, medicali, eccetera) richiedono l'impiego di un sale denominato ricristallizzato o iperpuro, che è prodotto con procedimenti industriali e quindi caratterizzato da proprietà incompatibili con l'alimentazione umana; tale sale ricristallizzato, pur provenendo da giacimenti salini sotterranei, non è estratto nella sua naturale consistenza mineraria, ma è ottenuto in forma di salamoia artificiale, attraverso l'immissione nel giacimento salino di acqua industriale che scioglie sale e terriccio di copertura sino a saturarsi; quindi la salamoia satura viene "depurata" mediante l'impiego di reattivi chimici, quali il carbonato di sodio e l'idrossido di sodio che, separando il cloruro di sodio dai fanghi trascinati dalla salamoia, eliminano tuttavia anche gli altri sali (magnesio, calcio, potassio, zolfo), che sono elementi naturalmente propri del minerale e caratterizzati da una fondamentale efficacia nutrizionale; il processo si conclude con una successiva evaporazione dell'acqua e concentrazione della salamoia, ottenendo cloruro di sodio puro (99,9 per cento);

il sale così ottenuto non sembra integrare i requisiti prescritti dall'art. 3 del regolamento per essere destinato all'alimentazione umana; tale sale ricristallizzato, infatti, contiene quantità maggiori di sodio, elemento nocivo per la pressione arteriosa, ed è privo dei micro elementi che da una parte sono necessari ad un'equilibrata nutrizione e dall'altra danno gusto al sale naturale, estratto tal quale da miniera o da salina marittima e preparato per l'uso alimentare soltanto con selezioni granulometriche e cromatiche che non ne alterano la composizione naturale;

considerato che:

il sale ricristallizzato non sembra rientrare nell'esplicito divieto di impiego nell'alimentazione umana recato dall'art. 2, comma 2, citato, in quanto non può essere definito come "sottoprodotto"; cionondimeno, l'impiego di tale sale ricristallizzato per scopi alimentari porta con sé una serie di controindicazioni per il funzionamento fisiologico dell'organismo umano, potendo potenzialmente provocare effetti indesiderati per la salute dovuti al maggiore contenuto di sodio (maggiore dello 0,2 per cento) ed alla maggiore quantità che se ne consuma per compensare la perdita di sapore rispetto al sale naturale; a fini esemplificativi, si potrebbe immaginare il caso di bere acqua distillata (pura), che si adopera in casa per il ferro da stiro a vapore, al posto dell'acqua potabile, ricca di oligominerali naturali;

le informazioni che l'articolo 5 del regolamento obbliga a riportare nell'etichettatura e nelle confezioni del sale alimentare sembrano non solo manifestamente insufficienti per garantire la tutela del consumatore, ma anche fuorvianti: il consumatore non sa di poter ingerire sale prodotto chimicamente, poiché per una completa informazione non basta sapere, come semplicemente richiede il regolamento, che il sale ricristallizzato proviene da giacimenti sotterranei se non si apprende che non è stato estratto così come un mare incontaminato lo ha depositato 6 o 7 milioni di anni addietro;

il consumatore deve sapere che il sale ricristallizzato, naturalmente formatosi nel giacimento, è stato disciolto in acqua industriale, formando una salamoia che non ha i requisiti prescritti per l'uso nell'alimentazione umana, e che è stato poi "depurato" industrialmente mediante l'impiego di reattivi chimici, eliminando fanghi ma anche magnesio, solfati, calcio, potassio, con correlativo incremento del contenuto di sodio;

la carenza di informazioni circa i processi di lavorazione del sale da una parte tradisce la marcata propensione dei cittadini per il consumo di prodotti naturali e non ottenuti industrialmente, dall'altra mette in discussione la garanzia della tutela della salute, evidenziando ormai l'inadeguatezza, per tale profilo, del regolamento n. 106 del 1997,

si chiede di conoscere quali concrete e sollecite misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per regolare la produzione e la commercializzazione del sale alimentare, al fine di garantire una corretta informazione dei cittadini consumatori e quindi tutelare il loro diritto alla salute.

Interrogazione sulle attività di trasporto connesse con le attività tra-piantologiche

(3-02814) (03 maggio 2016)

BIANCONI. - *Ai Ministri della salute e dell'interno* -

Premesso che:

ai sensi dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 marzo 2015, sul documento recante "Revisione e aggiornamento dell'accordo conferenza stato regioni del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche", sono state varate le linee guida riguardanti le caratteristiche tecniche degli aeromobili di trasporto di organi, i requisiti e le caratteristiche di ordine professionale, i requisiti degli equipaggi e quelli relativi all'organizzazione del servizio offerto per garantire la sicurezza e la rapidità, evitando la dispersione e lo spreco degli organi;

questo documento, con cui si individuano i requisiti per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi, pone l'Italia ai vertici dell'Europa e del mondo;

malgrado ciò, ad oggi, non tutte le Regioni hanno attivato le procedure necessarie e, come costantemente riportato da fonti di stampa e dalle istituzioni del settore, si verificano casi di perdita di organi, che si deteriorano per la scarsa qualità del trasporto e per i frequenti disservizi dovuti all'indisponibilità di aerei idonei o a guasti dei velivoli di trasporto;

la perdita di organi costituisce un gravissimo danno al sistema dei trapianti, ma soprattutto ai tanti pazienti che da tempo sono inseriti nelle liste d'attesa per effettuare l'intervento, che molte volte è in grado di salvare loro la vita;

considerato che si sono registrate recenti notizie di stampa riguardo all'utilizzo di mezzi di trasporto con finalità umanitarie impiegati invece per il trasporto illecito di sostanze stupefacenti; tale simulazione del trasporto di organi, e l'annessa possibilità di evitare i controlli ordinari, pone a rischio la sicurezza dei traffici aerei e della popolazione in generale, creando potenziali falle nel sistema dei controlli che potrebbero essere sfruttate, anche per finalità terroristiche,

si chiede di sapere:

se siano state attivate e adottate le linee guida per elevare il controllo e la prevenzione dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche;

se risultino ad oggi dati certi relativi allo spreco e alla dispersione di organi;

se siano state introdotte misure volte a contrastare il trasporto di sostanze illecite, che simula il trasporto di organi;

se, in relazione alla minaccia terroristica, siano state attivate le norme previste all'interno delle linee guida per uniformare e certificare i controlli sul trasporto aereo di organi.

Interrogazione sull'attuazione del piano di dismissione di immobili pubblici

(3-03109) (13 settembre 2016) (già 4-04318) (21 luglio 2015)

DE PETRIS. - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

con il decreto-legge n. 351 del 2001, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, e successive modificazioni, si è avviato un esteso piano di dismissione di immobili pubblici, il cui collocamento presso privati sarebbe avvenuto secondo 2 modalità fondamentali: tramite società di cartolarizzazione (art. 2) ovvero tramite fondi comuni di investimento immobiliare (art. 4);

in entrambe le ipotesi, era comunque riconosciuto in favore dei conduttori degli immobili oggetto di dismissione (già di proprietà di enti pubblici, come l'INPS o l'INPDAP) il diritto di opzione all'acquisto con riferimento alle parti di immobile già condotte in locazione, ad uso residenziale o commerciale, nonché mediante "mandato collettivo" nelle ipotesi di vendita in blocco;

nel quadro delle operazioni di dismissione mediante fondo comune di investimento, con distinti decreti del Ministero dell'economia e delle finanze in data 15 dicembre 2004 ("decreto operazione") e in data 16 settembre 2005, numerosi immobili di pregio erano quindi conferiti nel Fondo immobili pubblici (FIP), la cui gestione era assegnata alla società Investire immobiliare SGR SpA, oggi ridenominatasi Investire SGR SpA, il tutto in difetto dello svolgimento di una procedura di evidenza pubblica, sia quanto all'individuazione degli investitori partecipanti al Fondo, sia quanto all'individuazione della società di gestione;

peraltro, al fine di garantire al Fondo un'entrata costante, per il tempo necessario alla definitiva ri-vendita a terzi degli immobili, il complessivo disegno legislativo e regolamentare prevedeva che i compendi immobiliari conferiti nel fondo FIP (che in precedenza erano in piena proprietà degli enti pubblici fruitori degli stessi) venissero forzosamente assegnati in locazione all'Agenzia del demanio, la quale (ai sensi dell'art. 5, comma 1, del contratto di locazione stipulato in data 28-29 dicembre 2004 tra l'Agenzia medesima ed il fondo FIP quale proprietario-locatore) ha corrisposto negli anni un canone inizialmente pari a 270.424.402 euro oltre IVA e successivi aumenti ISTAT;

gli stessi immobili (di cui in precedenza gli enti pubblici proprietari, quali ad esempio INPS ed INPDAP, fruivano gratuitamente per la dislocazione dei propri uffici, traendo altresì un utile dalla concessione in

locazione di parte degli stessi a privati residenti o esercenti commerciali) venivano dunque ad essere condotti a pagamento dal "conduttore unico" Agenzia del demanio, la quale ne concedeva poi l'utilizzo ai predetti enti pubblici ("enti utilizzatori", secondo la terminologia del contratto tra il fondo FIP e l'Agenzia del demanio del 28-29 dicembre 2004);

i privati cittadini o esercenti commerciali, già titolari di contratti di locazione stipulati con i vari enti pubblici titolari degli immobili anteriormente all'entrata in vigore della legge, non erano minimamente coinvolti nella negoziazione del citato contratto di locazione tra FIP ed Agenzia del demanio;

dal 2004 (data di conferimento degli immobili pubblici nel Fondo) a tutt'oggi, il fondo FIP non ha alienato che una piccola parte degli immobili ricevuti, mentre ha potuto continuare a giovare per anni ed anni della stabile percezione del canone versato dall'Agenzia del demanio;

la gestione degli immobili dismessi, peraltro, ha visto coinvolti non solo il fondo FIP e la SGR Investire immobiliare, ma anche ulteriori soggetti con funzioni di consulenza e supporto gestionale (quali ad esempio Generali real estate SpA, o il gruppo Cushman & Wakefield), con attività a valere delle risorse di cui il Fondo beneficia, ovvero a valere del canone versato negli anni dall'Agenzia del demanio;

non risulta che il Ministero abbia effettuato procedure di monitoraggio delle operazioni di dismissione avviate dal fondo FIP, anche al fine, tra l'altro, di verificarne la tempistica, per contenere l'esborso periodicamente effettuato dall'Agenzia del demanio in favore del FIP;

peraltro, alcuni immobili di pregio venivano collocati sul mercato in difetto di previa offerta in opzione ai privati conduttori medesimi, e ciò nonostante le garanzie poste dalla decreto-legge n. 351 (art. 3, commi 3-*bis* e 7-*bis*, e 4, comma 2) a tutela dei cittadini che, all'epoca dell'entrata in vigore della legge, rivestivano già la qualità di conduttore in forza di regolari contratti stipulati con i singoli enti pubblici proprietari, e che solo ora (proprio a causa dell'indeterminato protrarsi delle procedure di vendita) si trovano invece a fruire dei medesimi immobili non più quali conduttori a pieno titolo, ma in forza di locazioni scadute o di nuovi contratti di sub-locazione siglati con l'Agenzia del demanio;

esemplare è il caso dell'immobile, di particolare pregio architettonico, di piazza Augusto Imperatore a Roma, confinante con via della Frezza ("Palazzo INPS 47"), che il fondo FIP ha collocato sul mercato omettendo di procedere alla previa offerta in opzione ai negozi storici, già conduttori, che nel medesimo hanno sede da decenni, come il ristorante "Gusto" o il negozio di articoli nautici "Dentice";

non risulta che il FIP o la società di gestione abbiano effettuato valutazioni concertate con il vigilante Ministero dell'economia in ordine all'opportunità di rivendere l'immobile in questione "cielo-terra" (come parrebbe essere attualmente orientato ad operare il FIP) in luogo di procedere alla vendita frazionata, in genere più vantaggiosa, e che senz'altro

consentirebbe ai conduttori l'esercizio del diritto di opzione all'acquisto dei locali commerciali utilizzati;

peraltro, neppure sono state avviate procedure di consultazione volte a consentire l'eventuale acquisto in forma collettiva, da parte dei privati conduttori, dell'intero immobile, alla stregua di quanto previsto dall'art. 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge (comma aggiunto dal comma 4-*bis* dell'art. 9 del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002) secondo cui "Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita";

le vicende illustrate stanno tra l'altro destando preoccupazione ed agitazioni tra i residenti, come documentato da recenti articoli giornalistici apparsi (si veda "la Repubblica" in cronaca di Roma, mercoledì 15 luglio 2015),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle specifiche vicende esposte, atte a compromettere il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio immobiliare, il contenimento della spesa, segnatamente avuto riguardo al perdurare negli anni delle operazioni di vendita, con parallelo protrarsi dell'onere di pagamento del canone in favore del FIP da parte dell'Agenzia del demanio, nel contemperamento del legittimo affidamento di cittadini ed imprese storiche;

se sia a conoscenza delle modalità secondo cui, in difetto di procedure di evidenza pubblica, sono stati individuati gli istituti bancari e finanziari privati, titolari del fondo FIP, nonché la società di gestione Investire Immobiliare SGR SpA, attualmente Investire SGR SpA;

se intenda attivarsi tempestivamente per assumere tutte le iniziative necessarie al fine di eliminare le criticità segnalate, a tutela dei cittadini, vigilando sull'effettivo esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori e anche al fine di effettuare un monitoraggio in ordine alla tempistica ed alle modalità di vendita degli immobili.

Interrogazione sui lavori sulla variante dell'Aurelia nei tratti di Livorno e Cecina

(3-03030) (19 luglio 2016)

FILIPPI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

dall'11 luglio 2016, sulla variante Aurelia gestita in concessione dello Stato da Anas, nei tratti di Livorno e Cecina sud, sono in corso importanti lavori di manutenzione straordinaria. La variante è stata chiusa al traffico e se i termini temporali di ultimazione dei lavori saranno rispettati, rimarrà chiusa fino al 5 agosto;

la variante costituisce l'infrastrutturazione principale di scorrimento lungo il litorale toscano, e in particolare da Livorno e per Livorno, e gli interventi predisposti comportano il parziale blocco di snodi nevralgici allo scorrimento in direzione Nord-Sud e viceversa;

nel periodo estivo il traffico su tale arteria moltiplica i suoi numeri proprio in conseguenza del vero e proprio esodo che, specie nel fine settimana, si registra per raggiungere le località balneari;

la decisione di aprire un cantiere di lavori così intensivo proprio nei mesi di luglio ed agosto sta determinando oltre ad un disagio per gli automobilisti anche un ingente danno economico per il territorio, scoraggiando nei fatti molti cittadini a recarsi in quelle località e comunque determinando una forte contrazione del turismo;

nei giorni passati si sono ripetuti ingorghi in varie parti del litorale toscano, tra Livorno e Cecina, con code di diverse ore e conseguenti forti disagi per cittadini residenti e turisti;

nonostante le giustificazioni addotte dai responsabili dei lavori e il lavoro di mediazione messo in atto dai Prefetti, non si comprendono le ragioni della decisione che ha fatto coincidere l'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria sulla tratta proprio con il culmine della stagione estiva;

i rappresentanti delle istituzioni locali non sono stati preventivamente informati dell'apertura dei cantieri e quando sono stati messi al corrente, cosa avvenuta nei fatti a cantieri aperti, hanno manifestato tutta la loro contrarietà per i motivi esposti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le valutazioni in merito;

se non ritenga che la decisione di avviare i lavori di manutenzione sulla variante Aurelia, nei tratti di Livorno e Cecina sud, nel mese di luglio e nei primi giorni di agosto, sia stata adottata senza valutare attentamente le ricadute negative sul territorio;

quali siano le motivazioni che hanno impedito ai responsabili dell'avvio dei lavori sulla variante di informare ed interloquire con i soggetti istituzionali del territorio interessato allo scopo di trovare una soluzione condivisa più adeguata per la realizzazione dei lavori;

se ritenga che tali lavori abbiano davvero il carattere dell'improrogabilità e dell'urgenza;

se le modalità di programmazione adottata per i lavori sulla variante Aurelia costituisca una prassi per l'esecuzione dei lavori specie su arterie ad alta densità di traffico;

se non ritenga che la programmazione degli interventi debba valutare il miglior periodo stagionale anche al fine di non determinare un impatto economico negativo sui territori interessati anche in ragione delle peculiari caratteristiche delle diverse realtà;

quali misure intenda assumere, qualora fosse appurato una negligente attenzione, da parte dei responsabili dei lavori, alla migliore programmazione dell'intervento di manutenzione dell'infrastruttura;

quali misure intenda assumere per il futuro affinché gli interventi di manutenzione abbiano una programmazione lavori più rispettosa degli impatti che possono determinare anche dal punto di vista economico sulla stagionalità delle attività turistiche, quanto meno dal punto di vista della preventiva informazione e attenuazione dei disagi per la popolazione residente e per i turisti.

Interrogazione sulla taratura degli strumenti di rilevazione della velocità

(3-03114) (13 settembre 2016) (già 4-04476) (09 settembre 2015)

ENDRIZZI, SCIBONA, CAPPELLETTI, CRIMI, MORRA, DONNO, SANTANGELO, BERTOROTTA, SERRA, MANGILI, MORONESE, GAETTI, TAVERNA, GIARRUSSO, LEZZI, FUCKSIA, CASTALDI, MONTEVECCHI, PUGLIA. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

la sicurezza e la salute delle persone sono obiettivi primari di ordine sociale ed economico perseguiti dallo Stato e regolati dall'ordinamento giuridico, tra i quali rientra, per espressa disposizione dell'art. 1 del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;

una delle più frequenti cause di turbativa della circolazione stradale è l'eccessiva velocità, considerata dal codice della strada sia come velocità inadeguata rispetto alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo, nonché alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, sia in ordine ai limiti di velocità imposti. Tali violazioni possono essere rilevate con apparecchiature elettroniche idonee allo scopo, quali in particolare *autovelox*, *telelaser*, *tutor* e ogni altra apparecchiatura che consenta il calcolo della velocità media di percorrenza;

gli *autovelox* fissi installati sul territorio risulterebbero essere oltre 3.000, mentre sarebbero nell'ordine del migliaio gli *autovelox* mobili utilizzati dalle forze dell'ordine sulla rete stradale;

considerato che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 113, depositata il 18 giugno 2015, ha sancito l'incostituzionalità dell'articolo 45 del codice della strada, nella parte (comma 6) in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, come gli *autovelox*, siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento, motiva la sentenza, possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale;

secondo la Corte "appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, *shock* meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione", così come la natura essenzialmente "probatoria" dell'utilizzo dell'*autovelox* deporrebbe per l'obbligo di verifiche periodiche;

da almeno 10 anni, Paesi come la Francia, la Germania, l'Olanda e la Svizzera, hanno disposto per legge l'obbligo di taratura degli strumenti della rilevazione della velocità. Le operazioni vengono effettuate anche sulla base delle prescrizioni di una linea guida dell'Organismo internazionale di metrologia legale, la struttura competente in materia di misure che hanno impatto su transazioni economiche, che riguarda, per esempio, strumenti come bilance e appunto *autovelox*. Tali linee guida indicano in modo esplicito che gli strumenti devono essere omologati e avere una verifica iniziale (cosa che avviene in Italia), ma soprattutto devono essere oggetto di verifiche periodiche;

le verifiche periodiche di taratura assumono un rilievo ancora maggiore alla luce degli impatti che le violazioni hanno sugli utenti in termini sanzionatori. Per gli eccessi di velocità fino a 10 chilometri orari, è prevista una multa di 41 euro, tra gli 11 e i 40 chilometri orari in eccesso occorre pagare 168 euro e si perdono 3 punti patente, mentre se l'eccesso si colloca tra i 41 e i 60 chilometri orari la multa sale a 527 euro e i punti persi diventano 6 con sospensione della patente da uno a 3 mesi. Oltre i 60 chilometri orari sono dovuti 821 euro, si perdono 10 punti e la sospensione della patente va da 6 a 12 mesi;

considerato, inoltre, che:

la situazione descritta risulta ancor più grave, anche alla luce dell'elevatissimo numero di sanzioni irrogate, tale da rappresentare, a parere degli interroganti, non tanto la conseguenza di un'azione di prevenzione e di sicurezza stradale, quanto più la fonte di un vero e proprio "tesoretto" per molti Comuni italiani che, come spesso denunciato dalla stampa nazionale e

locale, per far quadrare i loro conti guardano alle multe irrogate nei confronti dei cittadini del nostro Paese come ad una fonte certa di entrate finanziarie;

a titolo esemplificativo, può riportarsi il caso della città di Padova nella quale, secondo dati non ufficiali pubblicati da "Il Gazzettino" di Padova in data 14 agosto 2015, gli *autovelox* posti sulle tangenziali cittadine avrebbero rilevato solo nel periodo tra il 2 febbraio e il 14 agosto 2015 ben 60.000 multe, oltre 330 in media al giorno. Peraltro il Comune di Padova avrebbe garantito che gli strumenti di rilevazione della velocità non sarebbero stati attivi 24 ore su 24, ma in modalità "*random*", ovvero con soste orarie e una programmazione casuale, gestita da *computer*, in modo che nessuno potesse sapere se nel momento del passaggio sotto la telecamera questa fosse spenta o accesa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi necessario porre in essere opportune iniziative di competenza volte a prevedere con precisione le modalità e i limiti temporali entro cui gli strumenti di rilevazione della velocità debbano essere tarati, al fine di ottemperare all'obbligo di verifica periodica sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza citata;

quali ulteriori iniziative intenda adottare per tutelare il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata e se e come intenda adoperarsi, affinché sia garantita la regolarità degli accertamenti;

se non ritenga opportuno attivare i poteri di propria competenza, anche di natura ispettiva, volti a verificare la regolarità del funzionamento degli *autovelox* situati nel territorio della provincia di Padova, oggetto dell'inchiesta giornalistica.

Interrogazione sulla gestione delle tratte autostradali A18 e A20 da parte del Consorzio per le autostrade siciliane

(3-03115) (13 settembre 2016) (già 4-02000) (03 aprile 2014)

MANCUSO, MARINELLO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

il Consorzio per le autostrade siciliane è un ente pubblico regionale non economico sottoposto al controllo della Regione Siciliana, costituito nel 1997 dall'unificazione (articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 93) di 3 diversi consorzi concessionari ANAS operanti in Sicilia;

i suoi scopi sociali risultano essere il completamento dei lavori di costruzione non ancora realizzati delle autostrade Messina-Palermo,

Messina-Catania-Siracusa e Siracusa-Gela, la realizzazione di eventuali altre iniziative nel settore autostradale e stradale di cui il consorzio dovesse risultare concessionario o affidatario, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione o affidata;

è attualmente concessionario ANAS di 2 importanti arterie autostradali della regione, la A20, che collega la città di Messina e la città di Palermo, e la A18, la quale unisce le città di Messina e Catania, facente parte dall'asse viario europeo E45;

ad oggi risultano essere diversi procedimenti aperti dalla Procura della Repubblica italiana a carico del consorzio, a causa di presunti sprechi di denaro pubblico, nonché per la mancanza di adeguati sistemi di sicurezza e di manutenzione nei tratti autostradali da esso direttamente gestiti, nonostante il contratto di concessione li preveda quali elementi essenziali;

dai documenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emergerebbe che a carico del Consorzio per le autostrade siciliane è stata richiesta la decadenza dalla concessione con decreto interministeriale n. 457 del 5 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 2010, e notificato alla società concessionaria in data 29 novembre 2010, al provvedimento ha avuto seguito un lungo contenzioso conclusosi con sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa in cui veniva dichiarato nullo il decreto interministeriale del 5 luglio 2010, n. 457;

considerato che:

la società ANAS avrebbe già più volte diffidato il Consorzio in ordine ad inadempienze circa la sicurezza stradale, minacciando altresì la revoca della stessa concessione, con contestazioni che spaziano dalla manutenzione delle piste alla segnaletica sia orizzontale che verticale, dai *guardrail* agli impianti elettrici, dalle opere in verde agli impianti telematici di esazione, in riferimento ai due tratti autostradali;

attualmente i cittadini siciliani che intendono usufruire della A18 e della A20, sono tenuti al pagamento di un pedaggio, vista la vigenza della concessione del tratto al consorzio, per l'utilizzo delle infrastrutture e per i servizi offerti agli utenti;

il pagamento di un pedaggio autostradale per la percorrenza del tratto può trovare giustificazione in tutti quei casi in cui la società divenuta concessionaria del tratto viario considerato si impegni contrattualmente ad assicurare un servizio migliore di quello altrimenti offerto dalla rete stradale non affidata a gestione esterna, ovvero a sostenere le spese per l'ammodernamento, l'innovazione, la gestione e la manutenzione;

attualmente risultano diversi i sinistri direttamente ovvero indirettamente imputabili a inadempienze nella sicurezza e nella manutenzione stradale e tali tratti autostradali sono stati teatro, negli ultimi anni, di numerosi incidenti stradali mortali provocati dalle precarie condizioni di manutenzione;

l'interrogante ha avuto notizia dell'ultimo gravissimo episodio avvenuto sull'autostrada Palermo-Messina, dove il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo all'interno della galleria Battaglia rimanendo al centro della carreggiata e provocando l'impatto di un'autovettura, che ha causato la morte di due genitori e di uno dei due figlioletti passeggeri;

nella stessa zona, in un'altra galleria, quella di Bonfornello, nei mesi scorsi sono avvenuti altri incidenti "misteriosi", l'ultimo nel mese di agosto 2013 quando ha preso fuoco un mezzo pesante che trasportava rifiuti. Sarebbero una ventina i casi strani denunciati all'interno di quest'altro *tunnel*. Tra questi anche episodi di automobili che improvvisamente si sono spente per il *blackout* dell'impianto elettrico con conseguente blocco del motore. L'ANAS alcuni anni fa aveva annunciato un monitoraggio degli impianti della galleria, mentre l'Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente, ha installato due colonnine all'ingresso e all'uscita delle gallerie, in grado di rilevare alte frequenze,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative urgenti per verificare la presenza di gravi inadempienze da parte del Consorzio per le autostrade siciliane nei sistemi di sicurezza e manutenzione stradale, tali da attentare alla sicurezza dei cittadini siciliani che percorrono le due arterie autostradali affidate alla sua diretta gestione;

se intenda verificare la sussistenza delle ragioni che hanno dato vita al contratto di concessione delle autostrade A18 e A20, e se non ritenga iniquo il pagamento di un pedaggio da parte dei cittadini siciliani che le utilizzano;

se intenda impegnarsi affinché le agevolazioni introdotte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore dei pendolari italiani, le quali prevedono esenzioni fino al 20 per cento sui costi dei pedaggi autostradali, vengano celermente fatte applicare anche dal Consorzio per le autostrade siciliane in tutta la rete di sua competenza;

se ritenga di intervenire al fine di garantire le condizioni necessarie ad una gestione efficiente e trasparente delle tratte devolute al consorzio e se non intenda valutare l'opportunità di revocare le concessioni.

Interrogazione sulla riapertura dello svincolo di Caronia sull'autostrada Messina-Palermo

(3-03116) (13 settembre 2016) (già 4-05159) (27 gennaio 2016)

MANCUSO, MARINELLO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

il Consorzio per le autostrade siciliane è un ente pubblico regionale non economico sottoposto al controllo della Regione Siciliana, costituito nel 1997 dall'unificazione (*ex* articolo 16, lettera *b*), della legge n. 531 del 1982) di 3 diversi consorzi concessionari ANAS operanti in Sicilia;

tra gli scopi sociali del Consorzio per le autostrade siciliane risulta la realizzazione di iniziative nel settore autostradale e stradale di cui esso dovesse risultare concessionario od affidatario, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione o affidata;

il consorzio è attualmente concessionario ANAS dell'importante arteria autostradale della regione siciliana, l'Autostrada A20 che collega la città di Messina e la città di Palermo;

ad oggi risultano essere diversi i procedimenti aperti a carico del consorzio, a causa di presunti sprechi di denaro pubblico;

nel lontano 1991 è stato aperto al traffico veicolare lo svincolo autostradale in località Furiano (Messina), solo in direzione Messina-Palermo;

in seguito al completamento della tratta autostradale Messina-Palermo lo svincolo è stato mantenuto in esercizio quale uscita autostradale denominata "Caronia".

il 25 settembre 2007 esso è stato inopinatamente chiuso al traffico senza motivazioni plausibili;

lo svincolo di Caronia si trova tra le uscite di Santo Stefano di Camastra e Sant'Agata di Militello, separate da ben 30 chilometri di percorso autostradale;

considerato che:

lo svincolo autostradale di Caronia, seppur fruibile solo da chi percorre l'autostrada in direzione Messina-Palermo, è funzionale ad un rapido raggiungimento di importanti centri urbani quali Caronia ed Acquadolci;

l'uscita rende più agevole i collegamenti con altri importanti centri nebroidei dell'entroterra, quali Capizzi, Cerami e Troina;

l'uscita di Caronia permette, a chi vuole inoltrarsi nel parco dei Nebrodi di accedere più facilmente ad alcuni itinerari e percorsi dell'area protetta presenti soprattutto nel territorio di Caronia e quindi ad una migliore fruizione di questi luoghi tra i più suggestivi e di rara bellezza naturalistica, meta di numerosi visitatori;

la presenza dell'uscita sarebbe importante ai fini dello sviluppo economico non solo di Caronia ma di un intero territorio che, per la sua posizione e caratteristiche riguardo alla mobilità interna vive uno stato di forte marginalità;

lo svincolo è esistente ed agibile, per cui potrebbe essere immediatamente reso fruibile senza ulteriori costi, a parte quelli di ordinaria amministrazione,

si chiede di sapere:

quali siano le cause della chiusura dello svincolo autostradale di Caronia;

se il Ministro in indirizzo intenda porre in essere ogni azione utile di competenza perché l'ANAS, la Regione Siciliana e il Consorzio per le autostrade siciliane si attivino perché tale importante svincolo autostradale possa essere riaperto in tempi brevi, nell'interesse di un territorio e dei suoi abitanti, già mortificato e discriminato da una cronica carenza di servizi e marginalità territoriale.

Interpellanza e interrogazione sulla situazione dell'ordine pubblico a Carovigno (Brindisi)

(2-00284) (23 giugno 2015)

ZIZZA, LIUZZI, FLORIS, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BRUNI, Eva LONGO, FALANGA. - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che come già sottoposto all'attenzione del Ministro in indirizzo in più occasioni, con diversi atti di sindacato ispettivo, si pone nuovamente in luce la situazione riguardante l'ordine pubblico del comune di Carovigno, in provincia di Brindisi, che vede all'ordine del giorno attentati, rapine e atti intimidatori che hanno coinvolto diverse volte anche amministratori pubblici, portando, in determinati casi, anche alle dimissioni di consiglieri comunali vittime di tali gesti;

considerato che:

la città di Carovigno con circa 17.000 abitanti e 20 chilometri di costa strutturata in lidi balneari e villaggi turistici assieme alle campagne, nel periodo estivo raggiunge una popolazione di circa 50.000 abitanti;

la situazione dell'ordine pubblico della città, negli ultimi tempi, è andata peggiorando nonostante l'impegno profuso dalle forze dell'ordine e dal comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri;

i problemi legati alla sicurezza sono all'ordine del giorno, con atti intimidatori nei confronti di dipendenti comunali, cittadini, politici e commercianti, tali da provocare quasi la rassegnazione a non denunciarli più;

il timore è che tale *escalation* criminale, che ha condizionato la vita dei cittadini, possa continuare, coinvolgendo imprenditori e i turisti che vivranno il territorio nei prossimi mesi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga sia necessario assumere ulteriori iniziative volte a sostenere le forze dell'ordine nella lotta contro questa complicata situazione che da tempo si vive nel comune di Carovigno;

se non ritenga necessario e urgente mettere a disposizione risorse per finanziare un sistema di video sorveglianza che possa essere di sostegno alle forze dell'ordine, alla Polizia municipale e ai vari istituti di vigilanza privati per il controllo del territorio, come già sollecitato in un precedente atto di sindacato ispettivo (4-03131, pubblicato il 16 dicembre 2014, seduta n. 366) al quale non è stata data risposta;

se non ritenga necessario, visto l'imminente arrivo della stagione estiva, rafforzare con estrema urgenza la compagnia dei Carabinieri di San Vito dei Normanni e la stazione dei Carabinieri di Carovigno, in modo da predisporre servizi per il controllo del territorio e garantire la sicurezza dei turisti che affollano la costa balneare e le campagne dell'*hinterland* soggette in particolare a furti e rapine.

(3-03118) (13 settembre 2016) (già 4-03131) (16 dicembre 2014)

ZIZZA. - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che il 20 dicembre 2011 il Comune di Carovigno (Brindisi) chiese la concessione di un finanziamento del programma operativo sicurezza per lo sviluppo "Obiettivo Convergenza 2007 - 2013" per il progetto di realizzazione di un sistema di videosorveglianza. Il Ministero dell'interno comunicò che il progetto proposto non aveva ottenuto il finanziamento richiesto in quanto si era classificato nella graduatoria predisposta sulla base di priorità individuate dalle competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza nella prima posizione fra i Comuni idonei ma non finanziabili;

considerato che ad oggi la situazione dell'ordine pubblico ha avuto un'involuzione negativa, con attentati, rapine e atti intimidatori ormai all'ordine del giorno che hanno coinvolto diverse volte anche amministratori pubblici, come si apprende da articoli di stampa: l'ultimo fra tanti casi sono state le dimissioni consegnate da una consigliere comunale dopo aver subito degli atti intimidatori. La situazione della città di Carovigno è al collasso e, nonostante l'impegno profuso dalle forze dell'ordine, non vi sono ad oggi miglioramenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire urgentemente nel rifinanziare il progetto in questione che, ad oggi in virtù della graduatoria risulterebbe il primo da finanziare per la cifra di 350.000 euro. Risulterebbe, infatti, fondamentale per garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini di Carovigno;

se non ritenga necessario assumere tempestivamente ulteriori iniziative in sostegno delle forze dell'ordine, volte a combattere la grave situazione che da tempo si vive a Carovigno nello specifico, e nell'*hinterland* della provincia brindisina.

Interrogazione sui casi di suicidio all'interno delle Forze dell'ordine

(3-02082) (15 luglio 2015)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MARTON, SANTANGELO, MORONESE, CAPPELLETTI, DONNO, BUCCARELLA, BERTOROTTA, CATALFO, PUGLIA, TAVERNA, GIARRUSSO, SERRA, PAGLINI. - *Ai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali* -

Premesso che:

la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute non come "semplice assenza di malattia", bensì come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale";

la salute mentale degli operatori di Polizia è fondamentale per l'autodifesa dei medesimi e per la sicurezza di tutti i cittadini;

considerato che:

il suicidio nelle forze e corpi di Polizia in Italia è un fenomeno diffuso e trasversale. In tali categorie di operatori il tasso di decessi risulta essere più alto rispetto alla media della popolazione; spesso l'atto di togliersi la vita viene compiuto impiegando l'arma di servizio;

il periodo antecedente al suicidio può comportare a sua volta alti rischi per la sicurezza dei colleghi e dei cittadini, poiché potrebbero essere compromesse le capacità di "*problem solving*", "*decision making*", concentrazione e memoria, nonché presentarsi condizioni di eccessiva allerta, maggiore irritabilità o aggressività e vari e diversi segnali di sofferenza potenzialmente precursori all'azione suicida;

considerato inoltre che:

in Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto testo unico sulla sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative

disposizioni correttive, ovvero dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. La normativa recepisce di fatto le direttive europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti;

in particolare, l'art. 28, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede la "valutazione rischi dello stress lavoro-correlato";

nell'ambito delle forze di Polizia, la salute degli operatori è inoltre normata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, recante "legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale";

considerato altresì che:

solo alcuni fra i corpi di Polizia operanti sul territorio italiano diffondono i dati numerici che attestano l'entità di tale fenomeno. A tal proposito si richiamano le statistiche diffuse da Carabinieri (149 suicidi tra il 2003 e il 2013) e dalla Polizia locale di Milano (12 tra il 2000 e il 2015);

l'unico osservatorio sul fenomeno del suicidio nelle forze nell'ordine esistente in Italia è promosso a cura dell'associazione "Cerchio blu" di Firenze e riporta i seguenti dati: dal 2008 ad oggi si sono registrati 210 casi di suicidio; nel primo semestre del 2015 si sono manifestati 20 casi di suicidio, dei quali 6 nel solo mese di giugno;

in data 9 luglio 2015, sul *blog* di Beppe Grillo è stato pubblicato un intervento di Igor Gelarda e William Pacelli, dirigenti del sindacato Consap (Confederazione sindacale autonoma di polizia), i quali hanno denunciato la carenza di dati precisi che consentano un inquadramento del fenomeno dei suicidi nelle forze dell'ordine; in particolare, hanno fatto notare che, mentre Esercito e Carabinieri dispongono di statistiche ufficiali, da Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria non si hanno dati altrettanto ufficiali,

si chiede di sapere:

con riferimento al corpo della Polizia di Stato, se al Ministro dell'interno risulti quale sia il numero di operatori deceduti per suicidio nel periodo dal 2009 al 2014, considerando anche i casi in cui non vi è correlazione diretta di causa-effetto fra attività lavorativa e suicidio, e quale, fra questi, il numero di operatori che si è tolto la vita utilizzando l'arma di ordinanza, nonché il numero di maschi e femmine, e le rispettive età e modalità di suicidio;

con riferimento al corpo della Polizia penitenziaria, se al Ministro della giustizia risulti quale sia il numero di operatori deceduti per suicidio nel periodo dal 2009 al 2014, considerando anche i casi in cui non vi è correlazione diretta di causa-effetto fra attività lavorativa e suicidio, e quale, fra questi, il numero di operatori che si è tolto la vita utilizzando l'arma di ordinanza, nonché il numero di maschi e femmine, e le rispettive età e modalità di suicidio;

con riferimento al corpo dei Carabinieri, se al Ministro della difesa risulti quale sia il numero di operatori deceduti per suicidio nel periodo dal 2009 al 2014, considerando anche i casi in cui non vi è correlazione diretta di causa-effetto fra attività lavorativa e suicidio, e quale, fra questi, il numero di operatori che si è tolto la vita utilizzando l'arma di ordinanza, nonché il numero di maschi e femmine, e le rispettive età e modalità di suicidio;

con riferimento al corpo della Guardia di finanza, se al Ministro dell'economia e delle finanze risulti quale sia il numero di operatori deceduti per suicidio nel periodo dal 2009 al 2014, considerando anche i casi in cui non vi è correlazione diretta di causa-effetto fra attività lavorativa e suicidio, e quale, fra questi, il numero di operatori che si è tolto la vita utilizzando l'arma di ordinanza, nonché il numero di maschi e femmine, e le rispettive età e modalità di suicidio;

con riferimento al Corpo Forestale dello Stato, se al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali risulti quale sia il numero di operatori deceduti per suicidio nel periodo dal 2009 al 2014, considerando anche i casi in cui non vi è correlazione diretta di causa-effetto fra attività lavorativa e suicidio, e quale, fra questi, il numero di operatori che si è tolto la vita utilizzando l'arma di ordinanza, nonché il numero di maschi e femmine, e le rispettive età e modalità di suicidio;

con riferimento al corpo della Polizia locale, se al Ministro dell'interno risulti quale sia il numero di operatori deceduti per suicidio nel periodo dal 2009 al 2014, considerando anche i casi in cui non vi è correlazione diretta di causa-effetto fra attività lavorativa e suicidio, e quale, fra questi, il numero di operatori che si è tolto la vita utilizzando l'arma di ordinanza, nonché il numero di maschi e femmine, e le rispettive età e modalità di suicidio.

Interrogazione sulla nomina dei vertici della società ASM Voghera SpA da parte del Comune di Voghera (Pavia)

(3-02751) (07 aprile 2016)

DAVICO. - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il comune di Voghera (Pavia), nel maggio 2015, è andato al voto per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Da questa votazione è risultato eletto, quale candidato più votato, sia al primo turno, sia al ballottaggio, il sindaco uscente;

il candidato sindaco risultato terzo, al primo turno, ha presentato ricorso al Tar della Lombardia, richiedendo il riconteggio di 2 sezioni

elettorali su 39, sostenendo che le risultanze dei verbali dei predetti seggi fossero diverse dalle realtà;

il giudice adito ha disposto, dopo aver istruito la causa, il riconteggio delle schede dei 2 seggi da parte della Prefettura di Pavia, mandato che è stato eseguito dal vice Prefetto vicario dottor Sergio Pomponio, il cui risultato e metodo di riassegnazione, anziché riconteggio (come disposto dal TAR Lombardia nella prima decisione) sono ora oggetto di un ricorso al Consiglio di Stato;

a seguito di sentenza del giudice di prime cure, che ammetteva al ballottaggio il candidato sindaco arrivato terzo al primo turno, in luogo di quello dichiarato secondo e pertanto ammesso al ballottaggio dal presidente del seggio elettorale centrale, la Prefettura-UTG (Ufficio territorio del Governo) di Pavia, nonostante la sentenza del Tar ne parlasse nelle premesse, ma non lo prevedesse nel dispositivo, dichiarava sospesi (e non decaduti) gli organi amministrativi del comune di Voghera democraticamente eletti, nominando quale commissario straordinario, in sostituzione di sindaco, Giunta e Consiglio, che nello stesso atto venivano dichiarati temporaneamente sospesi, proprio il vice Prefetto vicario dottor Sergio Pomponio, lo stesso che aveva effettuato il riconteggio delle schede;

il comune di Voghera ha il controllo di una società *multiutility*, Asm Voghera SpA, che è tra quelle importanti in Italia per grandezza, servizi offerti, utili e fatturato, la quale aveva, a seguito di dimissioni volontarie per motivi personali di 3 componenti (dipendenti di enti pubblici), il consiglio di amministrazione da rinnovare;

Asm Voghera SpA, negli ultimi anni, anche grazie al lavoro del presidente (che per anni era stato dirigente della stessa società) e del vice presidente uscente, aveva riportato utili e dato cospicui dividendi al comune di Voghera, che ne ha la principale quota di controllo con oltre il 99 per cento delle azioni e, in misura proporzionale, agli altri Comuni, che partecipano con quote societarie minori;

il vice Prefetto vicario, nella sua veste di commissario straordinario del Comune di Voghera, ha partecipato all'assemblea degli azionisti della società, indicando quali presidente e membri del consiglio di amministrazione tutte persone esterne alla città e che non avevano presentato entro il 15 gennaio 2016 la propria candidatura, così come previsto dal regolamento comunale vigente per le nomine di competenza del Comune di Voghera, ma omettendo di informare i partecipanti all'assemblea circa i trascorsi dei prescelti, limitandosi ad allegare i *curricula* e sostenendo che gli stessi potevano vantare importanti precedenti esperienze;

il commissario non ha riaperto i termini del bando a suo tempo presentati dal Comune, ma ha effettuato di propria iniziativa tutte e 3 le scelte motivandole con ragioni tecniche e con le esigenze di scegliere persone al di fuori della zona. Ciò comporta, però, come già obiettato in assemblea, notevoli ed inevitabili spese di trasferta. Non solo, il commissario ha nominato tali figure per 3 anni come da statuto di ASM e ha

riferito che hanno assunto con lui l'impegno morale di dimettersi al termine del mandato commissariale. Ma, come è noto, l'impegno morale non costituisce alcun dovere giuridico;

oltre a questa omissione e giustificazione, che non appare affatto condivisibile, di mancato rispetto del regolamento comunale, il commissario prefettizio, con proprio atto motivato, ha nominato quale presidente la dottoressa Barbara Piermarioli, già amministratore delegato della società STT di Parma, poi dimessasi, anche dall'incarico conferitole di commissario per il *default* al Comune di Viareggio, in seguito al suo coinvolgimento in un'inchiesta della Procura di Parma che le contestava (così come apparso sulla stampa locale di Parma nel novembre 2014) il reato di abuso in atti d'ufficio;

visto che Asm Voghera SpA è società importantissima per il territorio che, direttamente o attraverso le sue controllate fornisce servizi vari in circa 100 comuni sia del territorio dell'Oltrepò pavese sia del basso Alessandrino,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga corretto che vengano nominate ai vertici di società controllate dagli enti locali (in attivo e che portano utili importanti agli enti controllanti) persone già sottoposte ad indagine per fatti contestati, mentre ricoprivano ruoli analoghi o se ritenga necessario evitare tali nomine;

se ritenga eticamente corretto che un vice Prefetto, con funzioni di commissario straordinario, di un comune importante quale Voghera, nomini quale presidente esecutivo (con pieni poteri in quanto non vi è un amministratore delegato e tutte le competenze per statuto sono in capo al consiglio ed i poteri di firma al Presidente) della più importante società a capitale pubblico e tra le prime imprese del territorio che dà lavoro direttamente o indirettamente a centinaia di dipendenti, un professionista che è risultato essere stato indagato da una Procura della Repubblica, proprio per un fatto contestato quando esercitava le medesime funzioni in altra società *multiutility*;

se e quali provvedimenti di propria competenza intenda prendere in merito all'operato del vice Prefetto e commissario straordinario;

se intenda porli in essere rapidamente al fine di salvaguardare una società, ASM Voghera SpA, fondamentale per il territorio in cui opera, anche per preservarne i risultati operativi già ottenuti in passato (riconosciuti in assemblea dal commissario prefettizio) e l'immagine della stessa.

Interrogazione sulle irregolarità relative alla gestione del CARA di Mineo (Catania)

(3-02948) (22 giugno 2016)

BERTOROTTA, DONNO, PUGLIA, GIARRUSSO, MORONESE, CAPPELLETTI, SCIBONA, SANTANGELO, TAVERNA, SERRA, CATALFO, GAETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

in data 22 giugno 2016 diversi organi di stampa hanno diffuso la notizia, secondo la quale "Su delega della Procura della Repubblica di Caltagirone, la Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Caltagirone sta dando esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro nonché all'avviso di garanzia nei confronti di 6 persone, tutte indagate a vario titolo per falsità ideologica in atti pubblici e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato e dell'Unione Europea" ("Rainews" del 22 giugno 2016);

risulta agli interroganti che: "I sei indagati dell'inchiesta della procura di Caltagirone sono Sebastiano Maccarrone, direttore Cara; Salvo Calì, presidente Cda Sisifo, consorzio di cooperative capofila dell'Ati fino a ottobre 2014; Giovanni Ferrera, direttore generale Consorzio 'Calatino Terra d'accoglienza'; Roberto Rocuzzo, consigliere delegato Sisifo; Cosimo Zurlo, ad 'Casa della solidarietà' consorzio coop dell'Ati fino da ottobre 2014 ad oggi e Andromaca Varasano, contabile del nuovo Cara Mineo" ("la Repubblica", edizione di Palermo del 22 giugno 2016);

ed ancora si apprende che "A seguito delle indagini del procedimento "Mafia Capitale", infatti, è stata avviata un'attività di investigazione allo scopo di accertare presunti illeciti nella gara d'appalto per la gestione triennale dei servizi del C.A.R.A. di Mineo (CataniaCt); tale gara fu ritenuta illegittima dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'analisi della contabilità relativa alle presenze giornalieri dei migranti ospiti del C.A.R.A. di Mineo ha evidenziato che sono stati rendicontati e corrisposti, negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, importi superiori a quelli dovuti, per un ammontare di circa un milione di euro. Sono tutt'ora in corso perquisizioni presso società in tutto il territorio nazionale" ("Rainews" del 22 giugno 2016);

considerato che:

dall'articolo tratto dal quotidiano "la Repubblica" si apprende che: "Il provvedimento della procura calatina scaturisce dagli esiti delle investigazioni della polizia allo scopo di accertare presunti illeciti nella gara d'appalto, indetta il 24 aprile del 2014 per un importo stratosferico di quasi 97 milioni di euro per la gestione triennale dei servizi del Cara, Gara che fu

ritenuta illegittima dall'Autorità Nazionale Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone il 15 febbraio del 2015" ("la Repubblica" del 22 giugno 2016);

all'uopo si evidenzia come "L'input investigativo per la procura siciliana è arrivato dall'inchiesta su Mafia Capitale, ma l'indagine dei magistrati calatini non riguarda il filone principale sulla gara del 24 maggio 2014 ritenuta illegittima dal presidente dell'Anac Raffaele Cantone, di cui è titolare la procura di Catania" ("il Fatto Quotidiano", del 22 giugno 2016);

considerato inoltre che:

"Sul Cara di Mineo indagano in questo momento tre procure: quella di Caltagirone, quella di Catania e quella di Roma. A squarciare il velo sugli affari del centro richiedenti asilo furono per primi i magistrati coordinati da Giuseppe Pignatone, che indagavano su Massimo Carminati. Il Cara siciliano, capace di accogliere ufficialmente fino a tremila ospiti, è infatti un pezzo fondamentale del puzzle d'interessi degli uomini di Mafia Capitale: a cominciare da Luca Odevaine, l'ex vicecapo di gabinetto di Walter Veltroni in Campidoglio. È proprio lui a giocare un ruolo fondamentale nella gestione della gara d'appalto bandita nel 2014 per gestire il Cara." ("il Fatto Quotidiano" del 22 giugno 2016);

nella seduta n. 406 del 10 marzo 2015, veniva pubblicato l'atto di sindacato ispettivo 4-03599, presentato dalla prima firmataria del presente atto, con il quale veniva chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno: quali misure intendessero adottare, per quanto di competenza, al fine di verificare quanto accaduto in relazione alla gara di appalto indetta dal Consorzio Calatino Terra di Accoglienza, in base all'indicazione resa dall'Autorità nazionale anticorruzione con parere n. 15 del 25 febbraio 2015, anche con riferimento ai profili di illegittimità della stessa; se non ritenessero di procedere ad una revisione dello schema di capitolato d'appalto previsto dal citato decreto ministeriale del 2008 al fine di renderlo pienamente conforme alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalto; nonché quali iniziative di competenza il Governo intendesse intraprendere per verificare ed eliminare eventuali conflitti di interesse sussistenti in capo ad alcuni rappresentanti apicali, inclusi i commissari della commissione giudicatrice e i sindaci del Consorzio Calatino Terra di Accoglienza, e quali provvedimenti intendessero assumere per accertare le relative responsabilità;

considerato altresì che:

in data 15 dicembre 2015, nella seduta n. 553, veniva pubblicata l'interrogazione a risposta orale, 3-02444, con la quale veniva segnalato che da una visura camerale effettuata per "conoscere dettagli sulle attività, cariche e qualifiche relative al consorzio Nuovo Cara Mineo consorzio di cooperative sociali, società cooperativa sociale, con sede legale a Mineo, contrada Cucinella sn", è emerso che la società cooperativa in questione sia stata costituita in data 26 settembre 2014 e che le cariche aziendali risultano essere ricoperte dai signori Cosimo Zurlo, nella qualità di presidente del

consiglio di amministrazione, nonché consigliere; Rocco Ferraro, nella qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione, nonché consigliere; Camillo Aceto nella qualità di consigliere; Antonino Novello, nella qualità di consigliere ed infine Roberto Rocuzzo, nella qualità di consigliere, tutti in carica dalla stessa data;

fra i *petita* rivolti al Ministro dell'interno, mediante il citato atto di sindacato ispettivo, l'interrogante chiedeva di sapere se intendesse sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, un'attività di monitoraggio e di verifica, per il tramite del Prefetto, in relazione alla preoccupante situazione, nonché sull'opinabile composizione societaria del consorzio Nuovo Cara Mineo;

considerato infine che fra i 6 indagati dalla Procura di Caltagirone, ai quali sono stati notificati gli avvisi di garanzia per la presunta truffa da un milione di euro nella contabilità sulle presenze di migranti nel Cara di Mineo, emergerebbe il nome di Cosimo Zurlo, presidente del consiglio di amministrazione del consorzio Nuovo Cara Mineo, consorzio di cooperative sociali, nonché quello di Roberto Rocuzzo, quale consigliere dello stesso consorzio,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda avviare, nel rispetto ed indipendentemente dalle indagini della magistratura in corso, le opportune iniziative di verifica, anche attraverso le Prefetture interessate, in relazione alla composizione societaria del consorzio in questione;

quali misure intenda comunque adottare in relazione alla preoccupante situazione che coinvolge il Cara di Mineo, che avrebbe comportato episodi di illegalità, quali i reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ai danni dello Stato e dell'Unione europea, oggetto degli avvisi di garanzia descritti.

Interrogazione sulla vicenda giudiziaria a seguito dell'omicidio di Rocco Chinnici

(3-02064) (14 luglio 2015)

GIARRUSSO, BERTOROTTA, BULGARELLI, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, LEZZI, MANGILI, MARTON, MORRA, NUGNES, SANTANGELO, SCIBONA, TAVERNA. - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

il 29 luglio 1983 il consigliere istruttore Rocco Chinnici veniva ucciso dalla mafia insieme ai 2 carabinieri Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, e, a seguito della potente esplosione provocata da un'auto imbottita di esplosivo davanti alla sua abitazione, perdeva la vita anche Stefano Li Sacchi, il portiere dello stabile in cui viveva il giudice;

la strage avvenuta in via Pipitone Federico a Palermo, nota come la "strage Chinnici", è il primo episodio di terrorismo mafioso avvenuto in un tempo nel quale la mafia governava Palermo e determinava le scelte dell'amministrazione locale;

in base alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, era finito sotto inchiesta il presidente della Corte d'assise d'appello di Messina, Giuseppe Recupero, che aveva emesso la sentenza di assoluzione per insufficienza di prove nei confronti dei fratelli Michele e Salvatore Greco, *boss* della borgata palermitana di Ciaculli. Lo stesso veniva per questo definito "avvicinabile" in quanto, stando alle dichiarazioni di alcuni pentiti, sarebbe stato corrotto dalla mafia per influenzare l'esito del terzo processo d'appello, celebrato a Messina nel 1998;

considerato che:

la magistratura di Reggio Calabria, dove l'inchiesta che coinvolgeva il presidente Recupero era stata trasferita da Messina, si dichiarava incompetente a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per concorso esterno in mafia e corruzione e trasferiva nuovamente il fascicolo alla procura della Repubblica di Palermo;

del fascicolo, spedito da Reggio il 7 luglio del 1998, per 15 anni non si è saputo più nulla;

a seguito delle ricerche effettuate da due giornalisti, Fabio De Pasquale ed Eleonora Iannelli, autori del libro "Così non si può vivere" dedicato alla strage Chinnici emergevano diversi interrogativi sulla mancata riapertura del procedimento e dagli stessi veniva inoltrata al procuratore della Repubblica di Palermo la richiesta di revisionare l'*iter* del procedimento stesso;

il procuratore aggiunto di Palermo, Vittorio Teresi, ritrovava il fascicolo e accertava che non era mai avvenuta l'iscrizione del procedimento all'ufficio del Ruolo generale, quindi, nell'aprile 2013, apriva ufficialmente una nuova indagine per concorso in mafia e corruzione nei confronti del giudice messinese Giuseppe Recupero, per verificare se, come sostenuto da alcuni collaboratori di giustizia, la mafia avesse mai "corrotto" lo stesso magistrato per ottenere una sentenza favorevole;

le indagini della procura della Repubblica di Palermo sono durate solo pochi mesi a seguito della constatazione della morte avvenuta, circa 6 anni fa, del giudice Giuseppe Recupero;

considerato inoltre che il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha accolto il 29 luglio 2014 la richiesta di archiviazione

dell'indagine avanzata dai magistrati della procura della Repubblica di Palermo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non intenda, per quanto di propria competenza, adottare i provvedimenti necessari ad individuare eventuali responsabilità circa il presunto occultamento del fascicolo che riguarda una delle peggiori stragi del nostro Paese;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, non intenda assumere le opportune iniziative affinché vengano accertati i motivi della mancata iscrizione a ruolo del procedimento penale in questione, considerato che ad oggi restano ancora impuniti i responsabili della strage Chinnici.

Interrogazione su una migliore ripartizione del Fondo unico di giustizia, con particolare riguardo alla procura di Bari

(3-02865) (18 maggio 2016)

D'AMBROSIO LETTIERI. - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

il procuratore della Repubblica di Bari, Giuseppe Volpe, come ampiamente riportato dalla stampa (vedi "il Fatto Quotidiano" del 6 maggio 2016) ha inviato al Ministro in indirizzo una lettera, datata 4 maggio 2016, relativa al collasso della Procura distrettuale di Bari, per carenza di personale amministrativo;

nella missiva il procuratore documenta lo stato della Procura di Bari "a futura memoria" e invita il Ministro a visitare personalmente i luoghi, affinché possa constatare di persona "in quali gravi e irresolubili problemi" si dibattano;

nella citata missiva si sottolinea che: la Procura di Bari, secondo la classificazione dello stesso Ministero, è un ufficio di dimensioni "molto grandi", in ragione del numero di abitanti nel territorio di competenza e del conseguente carico di lavoro (a Bari e provincia opera un numero incredibilmente alto di *clan* mafiosi e nei decenni si sono accumulati centinaia di reati di mafia, tuttora irrisolti); i direttori amministrativi hanno più volte lamentato l'urgente necessità di nuove assegnazioni di personale per i servizi da loro diretti: a fronte di 10 dipendenti che si avviano alla pensione, ad oggi, è prevista una sola nuova assunzione, a mezzo del bando sulla mobilità; il personale in servizio, anche in ragione dell'età avanzata, è sovente assente in maniera prolungata per malattia o per l'assistenza a

congiunti anziani; non meno rilevanti sono, poi, i gravi e costanti inadempimenti e ritardi nella liquidazione dei compensi e delle spese;

premessi, inoltre, che:

la missiva prosegue sottolineando che, in terra di mafie, è imprescindibile "assicurare alla giustizia feroci e sanguinosi criminali (che vessano anche i cittadini comuni, soprattutto imprenditori, con pesanti richieste estorsive e conseguente intimidazione della popolazione) e fare le indagini in materia di reati contro la pubblica amministrazione (segnatamente per corruzione) pur non tralasciando quelle per reati comuni senza selezionare ciò che è prioritario poiché questo si tradurrebbe, nei fatti, in un accantonamento di pratiche";

il procuratore di Bari, nella lettera, definisce "espedienti" le misure adottate dal Governo per garantire i servizi inerenti alla giustizia, ovvero l'utilizzo di lavoratori in regime assistenziale, con contributo regionale, oppure di volontari che prestano la loro opera senza retribuzione, o ancora il prelievo di personale dalle sezioni di Polizia giudiziaria;

il procuratore ritiene che tali "espedienti" non siano sufficienti a consentire il raggiungimento degli *standard* minimi di specializzazione che il personale dipendente del Ministero è, invece, in grado di garantire;

il procuratore definisce, altresì, pressoché nulla l'incidenza delle riforme poste in essere dal Governo: l'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto avrebbe comportato un aggravio delle incombenze e la depenalizzazione di alcuni reati del codice penale avrebbe avuto effetti limitatissimi;

considerato che:

nelle ultime settimane, il Presidente del Consiglio dei ministri ha più volte sollecitato i magistrati a fare in fretta i processi, oltre a concludere le inchieste, in modo da avere, in tempi brevi, le sentenze;

secondo la descrizione fatta dal procuratore di Bari, la macchina giudiziaria sembrerebbe non essere in grado di procedere secondo *standard* minimi di funzionamento;

il buon funzionamento del sistema giudiziario contribuirebbe certamente a migliorare il *rating* del nostro Paese, sia nei confronti dei cittadini italiani, che degli investitori stranieri;

considerato, inoltre, che:

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha istituito il fondo unico di giustizia, nel quale dovrebbero confluire le somme di denaro e i titoli sequestrati, confiscati o derivanti da procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi;

parte delle somme del fondo, gestito da Equitalia Giustizia, può essere utilizzata fino a una percentuale non superiore al 30 per cento e ripartita secondo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, al Ministero può essere assegnata una quota non inferiore a un

terzo, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

preso atto che gli organi giurisdizionali dovrebbero essere posti nelle condizioni di esercitare le proprie funzioni,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo inerenti alla lettera inviata dal procuratore di Bari citata;

se ritenga opportuno intervenire, al fine di modificare le misure adottate in tema di *turnover* del personale, predisponendo apposite norme atte a garantire specificamente un'implementazione dell'organico delle procure, con particolare riferimento alla Procura di Bari;

se ritenga opportuno intervenire, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di eliminare i ritardi cronici fin qui registrati nella liquidazione dei compensi e delle spese attinenti ai servizi giudiziari;

se ritenga opportuno intervenire al fine di modificare le misure del codice penale adottate in tema di improcedibilità per tenuità del fatto e di depenalizzazione di alcuni reati, al fine di venire incontro alle esigenze di buon funzionamento della macchina giudiziaria e consentire, effettivamente, ai magistrati di svolgere adeguatamente i loro compiti e giungere a sentenza in tempi rapidi, come da tutti auspicato, anche dal Presidente del Consiglio dei ministri;

se, stante l'insufficienza conclamata di risorse, ritenga opportuno utilizzare, e in quale misura, parte delle somme sequestrate o confiscate che affluiscono al fondo unico di giustizia e destinate al Ministero, per risolvere le criticità in cui versa l'amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento agli uffici giudiziari baresi;

quale sia l'ammontare e quale la ripartizione delle quote del fondo unico di giustizia per l'anno 2015 e se le stesse siano state distribuite;

quale sia l'ammontare e quale la ripartizione delle quote del fondo unico di giustizia per l'anno 2016 e se le stesse siano state distribuite.

Interrogazione sul sovraffollamento delle carceri e sulla carenza di organico della Polizia penitenziaria, in particolare in Puglia

(3-02884) (24 maggio 2016)

D'AMBROSIO LETTIERI. - *Ai Ministri della giustizia e della salute* -

Premesso che:

il 30 aprile 2016, secondo quanto riportato da tutta la stampa locale, intorno alle ore 21 circa, la Casa circondariale di Taranto, sezione B, è stata teatro di una rivolta inscenata da un gruppo di detenuti;

all'origine della rivolta sarebbe una punizione, ovvero l'esclusione dalle attività ricreative, inflitta ad un detenuto, compagno di cella dei rivoltosi, che nei giorni precedenti aveva, a sua volta, aggredito un agente della Polizia penitenziaria;

i detenuti avrebbero iniziato a protestare all'interno delle celle, battendo sulle inferriate e lanciando bombolette preincendiarie, di cui una esplosa; successivamente, gli agenti sarebbero stati violentemente aggrediti, mentre provvedevano a far uscire i detenuti medesimi dalle celle per evitare che al loro interno divampasse un incendio;

un agente sarebbe stato costretto a ricorrere alle cure dei medici;

premessi inoltre, che:

il sindacato autonomo di Polizia penitenziaria ha rilevato che "le strutture detentive italiane si sono ridotte a meri depositi di vite umane: sono ben 11 le Regioni che hanno superato la capienza tollerabile";

tra queste, c'è anche la Regione Puglia, dove si registra una situazione di profonda difficoltà e di disagio vissuto sia dai detenuti sia dal personale penitenziario, anche quando quest'ultimo è guidato da profili dotati di grande competenza e professionalità e vocazione al servizio;

secondo lo stesso sindacato, inoltre, il citato episodio, al pari di altri che si sono registrati nelle carceri della Puglia negli ultimi mesi, rappresenta un evidente salto di qualità in termini di strategia adottata dalle organizzazioni criminali per intimidire il corpo di Polizia, pressoché abbandonato a se stesso;

premessi infine, che restano particolarmente critiche tutte le problematiche connesse al sovraffollamento delle carceri, alle carenze degli organici del personale penitenziario, alla detenzione preventiva, nonché all'attuazione delle procedure sanitarie, in particolare per i detenuti psichiatrici;

ritenuto che:

sulla base del disposto del decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", a decorrere dal 1° aprile 2015 le misure di sicurezza detentive del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione alla casa di cura e custodia dovevano essere eseguite presso le nuove strutture residenziali socio-sanitarie, denominate residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);

nella relazione del Governo al Parlamento del dicembre 2015, "sul processo di superamento degli OPG, sullo stato di attuazione della realizzazione delle REMS e adempimenti seguiti alla diffida del Governo

alle Regioni inadempienti", si legge "la Regione Puglia ha rimodulato il programma approvato con D.M 19 dicembre 2013, presentando un nuovo programma che dispone l'utilizzo di una quota parte delle risorse assegnate per la realizzazione di una REMS a Carovigno, approvato con D.M. 4 marzo 2015. Ha successivamente presentato un ulteriore programma per la realizzazione di una seconda REMS a Spinazzola approvato con D.M. 30 aprile 2015. Le risorse residue saranno utilizzate dalla Regione per il rafforzamento dei servizi territoriali dei Dipartimenti di salute mentale: si resta ancora in attesa del relativo atto formale";

su una programmazione definitiva di 38 posti letto, la Puglia ha attivato dal 1° dicembre 2015 la REMS di Spinazzola (Barletta-Andria-Trani) di 20 posti letto, mentre la seconda REMS sarà presumibilmente attivata nel mese di settembre 2016;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2015 la Regione è stata diffidata a garantire entro 30 giorni la presa in carico dei propri residenti internati negli ex ospedali psichiatrici giudiziari e di quelli raggiunti da misure di sicurezza provvisorie;

considerato che:

alla luce dei troppi ritardi, di troppe proroghe richieste e soprattutto di troppi errori commessi dalle regioni, il Governo a febbraio 2016, ha proceduto, attraverso uno schema di delibera del Consiglio dei ministri, a commissariare le Regioni inadempienti con il Sottosegretario alla Giustizia e garante dei detenuti, per promuovere la completa attuazione della legge nelle regioni inadempienti (Calabria, Abruzzo, Piemonte, Veneto, Toscana e Puglia) e per sollecitare le altre a completare il percorso di superamento degli Opg, trovando posto nelle Rems ai pazienti provenienti dal proprio territorio;

la nomina è stata poi presentata in Conferenza Stato-Regioni, ma non ha avuto parere favorevole;

considerato inoltre, che per quanto risulta all'interrogante:

una situazione drammatica e apparentemente senza via d'uscita è quella in cui versano le condizioni, l'organizzazione e la vivibilità lavorative del personale di Polizia penitenziaria negli istituti penitenziari dell'intero territorio nazionale e, in particolare, della Regione Puglia;

a fronte di un sovraffollamento delle infrastrutture penitenziarie che, solo numericamente attenuato, ma non in Puglia, rispetto ai decorsi anni, è comunque di ardua sopportazione in ragione delle gravissime carenze, oltre che degli immobili ormai vetusti, degli organici del personale di Polizia penitenziaria;

il personale penitenziario, progressivamente invecchiato, oltre a vivere situazioni di emergenza ormai cronicizzate, si trova a dover anche prestare assistenza sanitaria a taluni detenuti con conseguente ulteriore logoramento fisico e mentale e assumendo la responsabilità di atti che non rientrano nelle specifiche competenze;

considerato infine, che:

la situazione in cui versano le carceri pugliesi è tale da pregiudicare la qualità della vita sia del personale penitenziario che dei detenuti;

fatto salvo l'impegno delle istituzioni a tutela dei detenuti e della loro dignità, non è più rinviabile un intervento a tutela di tutti coloro che, all'interno delle case circondariali, prestano la loro attività lavorativa;

fatto salvo, parimenti, l'impegno per addivenire ad un sistema penitenziario che punti realmente al reinserimento dei detenuti nella società, risulta irrinviabile l'investimento sulle risorse umane, formando il personale, coprendo le carenze degli organici ai vari livelli e valorizzando il lavoro della Polizia penitenziaria che spesso opera in condizioni non adeguate;

preso atto che:

occorre porre l'accento sulle condizioni lavorative e professionali della Polizia penitenziaria che, ad oggi, opera in maniera pressoché esclusiva, con le proprie forze esigue, per garantire la sicurezza e l'ordine all'interno delle carceri;

nel carcere di Taranto, in particolare, la dotazione organica del personale della Polizia penitenziaria avrebbe una carenza pari a 50 unità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, siano a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative e, in quali tempi, vogliano intraprendere, al fine di dotare le Regioni inadempienti alla legge, ed in particolare la Regione Puglia, delle strutture residenziali per l'esecuzione di misure di sicurezza alternative agli OPG, con personale ed educatori adeguati alle esigenze dei detenuti psichiatrici;

se sia allo studio un programma di ammodernamento delle strutture restrittive, pugliesi, con un'adeguata assegnazione di risorse umane collocabili al loro interno;

se, in quali modi e in quali tempi, intendano intervenire al fine di implementare, con urgenza, l'organico di agenti di Polizia penitenziaria nelle strutture penitenziarie ed in particolare, in dotazione al carcere di Taranto;

quali iniziative vogliano intraprendere, al fine di verificare lo stato in cui versa la casa circondariale di Taranto, con particolare riguardo alla struttura, all'organizzazione del lavoro al suo interno e al recupero strutturale delle aree destinate alle attività sociali e di culto;

con quali iniziative intendano intervenire, al fine di evitare che episodi come quello narrato in premessa abbiano a ripetersi.

Interrogazioni sulla razionalizzazione dei tribunali territoriali in Sardegna

(3-02464) (22 dicembre 2015)

SERRA, PAGLINI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, BUCCARELLA. - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

con la legge n. 148 del 2011 e successivi decreti legislativi di attuazione, n. 155 e n. 156 del 2012, veniva avviata la prima riforma della geografia giudiziaria, con la quale è stato previsto il riordino e la razionalizzazione territoriale dei tribunali ordinari, degli uffici del pubblico ministero e degli uffici del giudice di pace. Con il decreto legislativo n. 14 del 2014 sono state emanate disposizioni correttive e di coordinamento allo scopo di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari;

le criticità presenti nella riforma hanno, fin da subito, messo in luce le disfunzioni del nuovo sistema; tra queste la più importante è stato il disagio arrecato al cittadino per la perdita del giudice di prossimità da cui derivano una serie di corollari. Difatti, con la riforma sono stati chiusi circa un 1.000 uffici di piccole dimensioni, asseritamente al fine di rendere i tribunali più efficienti e di ottimizzarne le risorse. La novella ha portato al taglio di 31 tribunali minori e di 37 procure, di 220 sezioni distaccate e di 667 uffici del giudice di pace. Nonostante l'intento perseguito, a parere degli interroganti, la riforma non ha incontrato e non ha soddisfatto, nei fatti, le esigenze e le richieste che gli operatori del settore della giustizia avanzano da tempo;

non pare ragionevole, a parere degli interroganti, ritenere che dal mero accorpamento delle sedi possa derivare il migliore funzionamento degli uffici giudiziari, così come è discutibile e non agevolmente apprezzabile l'entità del *quantum* del risparmio perseguito e realmente conseguito. Non sono poche, infatti, le sedi accorpanti che hanno mostrato di non possedere i requisiti necessari, anche in termini di spazio, per ospitare gli uffici accorpanti; per questo si è posta la necessità di utilizzare nuove strutture. All'origine dell'attuazione della prima riforma sono sorti, infatti, numerosi problemi legati all'inadeguatezza delle strutture dei tribunali accorpanti ad ospitare quelli accorpanti, e ciò ha cagionato il sovraffollamento delle aule di udienza e delle cancellerie, impedendo il regolare e proficuo svolgimento del lavoro e delle loro funzioni nell'interesse generale;

è appena il caso di rilevare che a cagione di ciò è sorta la necessità di stipulare contratti di locazione con soggetti privati, al fine di reperire i locali necessari per lo svolgimento delle attività quotidiane di udienza e di cancelleria. In altri casi, invece, si è scelto di impiegare immobili di natura pubblica cambiandone la destinazione e adattandoli alle nuove funzioni, con

tutto ciò che ne deriva, sotto il profilo economico, in ordine all'adempimento dei canoni di locazione e all'adeguamento delle strutture pubbliche al nuovo utilizzo;

è indubbio che l'intervento normativo abbia inciso, ragionevolmente, sul diritto alla giustizia che la Costituzione riserva ad ogni cittadino in condizioni di parità e uguaglianza con gli altri; così come emerge dal combinato disposto degli articoli 3 e 24 della Carta fondamentale. Diritto che si concreta anche nel godere di una giustizia di prossimità;

considerato che occorre valutare, altresì, gli ulteriori corollari che la perdita del giudice di prossimità produce. Vi sono, infatti, susseguenti pregiudizi per i cittadini se si considerano le frequenti precarie condizioni della mobilità in cui versano i territori interni delle regioni. Questo ostacola o rende, quanto meno, maggiormente oneroso per i cittadini percorrere le maggiori distanze per raggiungere i tribunali accorpanti. Tale scelta, dunque, si pone in contraddizione con le linee guida dettate dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, in virtù delle quali viene riconosciuto il valore che assume l'accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei cittadini ai tribunali (paragrafo 1.2 del documento della "The European Commission for efficiency of justice" GT QUAL del 2013). Nel documento si valutano gli aspetti deteriori derivanti dalle grandi distanze che separano i cittadini dai tribunali, evidenziando le difficoltà che ragionevolmente incontrano coloro che devono presenziare in udienza nelle prime ore del mattino. Ciò incide maggiormente per le persone anziane e per coloro che non hanno la disponibilità di un mezzo di trasporto proprio;

considerato inoltre che:

dalla relazione tecnica sulle misure per l'ulteriore razionalizzazione della geografia giudiziaria recante la data del 13 agosto 2015, emerge, incontrovertibilmente, l'intenzione di abbandonare i criteri propri della cosiddetta prima riforma, consistenti nel garantire il mantenimento di 3 tribunali per ogni distretto di corte d'appello, nonché il divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia, a prescindere dal soddisfacimento o meno degli *standard* minimi di efficienza individuati in sede ministeriale;

recentemente veniva istituita, presso il Ministero della giustizia, una commissione di studio, presieduta dal professor Michele Vietti, con l'incarico di redigere lo schema di progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario che prevede, tra gli altri obiettivi perseguiti, un ulteriore intervento in materia di geografia giudiziaria. I profili, oggetto di studio, attengono alla distribuzione territoriale delle corti di appello, delle procure generali presso le corti di appello, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica;

lo studio verrà presentato entro il prossimo 31 dicembre 2015 al Parlamento. In virtù di quanto appreso da fonti di stampa ("Il Sole 24 ore" *on line* del 25 ottobre 2015), lo studio, nell'intervenire sulla distribuzione

territoriale delle corti d'appello, disegna un sistema mono regionale e, quindi, riconosce un solo distretto di corte di appello con sede nei capoluoghi di regione;

il professor Vietti, di recente, incontrava una delegazione del Consiglio nazionale forense (CNF) confermando la volontà di mantenere in essere solo 12 corti d'appello a fronte delle 26 attuali, di superare il rapporto di almeno 3 tribunali per ogni distretto di corte d'appello e di superare la regola che vieta la soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia;

considerato altresì che:

se quanto esposto verrà confermato, in Sardegna resterà in essere il solo distretto di corte d'appello di Cagliari con la conseguente soppressione della corte d'appello di Sassari. Orbene, tale scelta andrebbe a detrimento non solo degli avvocati, che saranno costretti a percorrere distanze maggiori anche per partecipare ad una sola udienza, ma soprattutto dei cittadini sui quali ricadranno gli ulteriori costi sostenuti dai difensori per svolgere il loro incarico;

è verosimile, dunque, che questa, che ormai viene definita la seconda riforma della geografia giudiziaria, porti alla realizzazione della paventata soppressione del tribunale ordinario di Oristano, eccellenza sarda, che ha saputo, nonostante le obiettive e contingenti difficoltà, rappresentare un valido presidio di giustizia per il territorio dell'oristanese (la provincia di Oristano è annoverata tra le provincie italiane con il più basso tasso di criminalità). A riprova di ciò, vi è la notevole celerità nella definizione dei procedimenti, tanto che nell'anno 2014 a fronte di 6.792 nuovi procedimenti, sono stati ben 7.027 quelli definiti, in tal modo è stato smaltito parte dell'arretrato pendente. Il processo civile telematico (PCT) e tutti gli altri servizi informatici, poi, sono stati ottimizzati, tanto che i giudici civili, sia togati che onorari, sono dotati di *consolle* per la verbalizzazione telematica in udienza, a differenza di altri tribunali ove tali attività stentano ancora a raggiungere livelli ottimali;

occorre valutare, tra gli elementi che militano a favore del mantenimento in attività del tribunale di Oristano, la dotazione dello stesso di una sala per l'ascolto protetto dei minori, unico esempio in tutto il territorio regionale in grado di soddisfare *standard* altissimi di qualità in termini di modernità e di impiego delle migliori tecnologie a disposizione;

è necessario considerare, inoltre, che le particolari e disagiate condizioni di mobilità sussistenti in Sardegna a causa delle carenze del servizio del trasporto pubblico, nonché a causa dello stato estremamente precario delle vie di comunicazione, richiedono, *a fortiori*, un'attenta e prudente valutazione che dovrebbe indurre a considerare irragionevole la scelta di sopprimere il tribunale di Oristano;

alla stessa stregua deve considerarsi l'ipotesi della chiusura del tribunale di Lanusei, fondamentale presidio di giustizia presente in Ogliastra. Anch'esso rappresenta un'eccellenza sia in ordine ai tempi ridotti

per la definizione dei procedimenti, sia all'arretrato; sotto questo profilo è il terzo tribunale del Mezzogiorno e tra i primi 30 in Italia. Sono circa 200 i procedimenti che ogni giorno vengono trattati;

la chiusura genererebbe gravissimi disagi anche in considerazione dell'orografia della zona e dell'isola in generale. Occorre considerare, infatti, che se un *teste* dovesse recarsi da Seui, piccolo comune ogliastrino, al tribunale di Cagliari o di Nuoro, impiegherebbe diverse ore a causa della mancanza o, comunque, dell'estrema carenza dei trasporti che caratterizza il luogo. Peraltro, la mancata comparizione del *teste* in udienza potrebbe indurre il giudice ad irrogare una sanzione pecuniaria nei suoi confronti;

per questi motivi, anche in questo caso, la scelta della soppressione di questo presidio di giustizia dovrebbe essere ritenuta irragionevole,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle determinazioni che la commissione di studio istituita presso il Ministero della giustizia ha assunto e dovrà assumere, in ordine alla scelta di superare le regole del mantenimento di almeno 3 tribunali per ogni distretto di corte d'appello e del divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia;

se, considerate le precarie e disagiate condizioni dei trasporti e della mobilità sussistenti in Sardegna, sia opportuno, in ordine all'intervento di riorganizzazione territoriale delle corti d'appello, adottare anche nella regione un sistema mono regionale, laddove sarebbe più prudente garantire il proseguimento delle funzioni della sezione distaccata di Sassari;

se ritenga ragionevole, viste le considerazioni in ordine ai tribunali di Oristano e Lanusei e alla loro importanza per la Sardegna, adottare, eventualmente, la scelta volta alla soppressione di questi presidi di giustizia, anche in considerazione delle importanti difficoltà in cui versano i trasporti nella regione.

(3-03074) (01 agosto 2016)

SERRA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, BERTOROTTA, GIARRUSSO, MORRA, MORONESE. - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

con la legge n. 148 del 2011 e successivi decreti legislativi di attuazione, n. 155 e n. 156 del 2012, veniva avviata la prima riforma della geografia giudiziaria, con la quale è stato previsto il riordino e la razionalizzazione territoriale dei tribunali ordinari, degli uffici del pubblico ministero e degli uffici del giudice di pace. Con il decreto legislativo n. 14 del 2014 sono state emanate disposizioni correttive e di coordinamento allo scopo di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari;

le criticità presenti nella riforma hanno, fin da subito, messo in luce le disfunzioni del nuovo sistema; tra queste la più importante è stato il disagio arrecato al cittadino per la perdita del giudice di prossimità, da cui deriva una serie di corollari. Difatti, con la riforma sono stati chiusi circa 1.000 uffici di piccole dimensioni, asseritamente al fine di rendere i tribunali più efficienti e di ottimizzarne le risorse. La riforma ha portato al taglio di 31 tribunali minori e di 37 procure, di 220 sezioni distaccate e di 667 uffici del giudice di pace. Nonostante l'intento perseguito, a parere degli interroganti, la riforma non ha soddisfatto, nei fatti, le esigenze e le richieste che gli operatori del settore della giustizia avanzano da tempo;

non pare agli interroganti ragionevole ritenere che dal mero accorpamento delle sedi possa derivare il migliore funzionamento degli uffici giudiziari, così come è discutibile e non agevolmente apprezzabile l'entità del *quantum* del risparmio perseguito e realmente conseguito. Non sono poche, infatti, le sedi accorpanti che hanno mostrato di non possedere i requisiti necessari, anche in termini di spazio, per ospitare gli uffici accorpanti; per questo si è posta la necessità di utilizzare nuove strutture. All'origine dell'attuazione della prima riforma sono sorti, infatti, numerosi problemi legati all'inadeguatezza delle strutture dei tribunali accorpanti ad ospitare quelli accorpanti, e ciò ha cagionato il sovraffollamento delle aule di udienza e delle cancellerie, impedendo il regolare e proficuo svolgimento del lavoro e delle loro funzioni nell'interesse generale;

è appena il caso di rilevare che a cagione di ciò è sorta la necessità di stipulare dei contratti di locazione con soggetti privati, al fine di reperire i locali necessari per lo svolgimento delle attività quotidiane di udienza e di cancelleria. In altri casi, invece, si è scelto di impiegare immobili di natura pubblica cambiandone la destinazione e adattandoli alle nuove funzioni, con tutto ciò che ne deriva, sotto il profilo economico, in ordine all'adempimento dei canoni di locazione e all'adeguamento delle strutture pubbliche al nuovo utilizzo;

è indubbio che l'intervento normativo abbia inciso, ragionevolmente, sul diritto alla giustizia che la Costituzione riserva ad ogni cittadino in condizioni di parità e uguaglianza con gli altri, così come emerge dal combinato disposto degli articoli 3 e 24 della Carta fondamentale, diritto che si concreta anche nel godere di una giustizia di prossimità;

considerato che:

occorre valutare, altresì, gli ulteriori corollari che la perdita del giudice di prossimità produce. Vi sono, infatti, susseguenti pregiudizi per i cittadini se si considerano le frequenti precarie condizioni della mobilità in cui versano i territori interni delle regioni. Questo ostacola o rende, quanto meno, maggiormente oneroso per i cittadini percorrere le maggiori distanze per raggiungere i tribunali accorpanti. Tale scelta, dunque, si pone in contraddizione con le linee guida dettate dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, in virtù delle quali viene riconosciuto il valore che assume l'accesso alla giustizia in

termini di vicinanza dei cittadini ai tribunali, come si vede al paragrafo 1.2 del documento della commissione GT QUAL del 2013;

nel documento si valutano gli aspetti deteriori derivanti dalle grandi distanze che separano i cittadini dai tribunali, evidenziando le difficoltà che ragionevolmente incontrano coloro che devono presenziare in udienza nelle prime ore del mattino. Ciò incide maggiormente per le persone anziane e per coloro che non hanno la disponibilità di un mezzo di trasporto proprio;

dalla relazione tecnica sulle misure per l'ulteriore razionalizzazione della geografia giudiziaria recante la data del 13 agosto 2015, emerge, incontrovertibilmente, l'intenzione di abbandonare i criteri propri della cosiddetta prima riforma, consistenti nel garantire il mantenimento di 3 tribunali per ogni distretto di corte d'appello, nonché il divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia, a prescindere dal soddisfacimento o meno degli *standard* minimi di efficienza individuati in sede ministeriale;

il 12 agosto 2015 veniva istituita, con decreto del Ministro in indirizzo presso il Ministero, una commissione di studio, presieduta dal professor Michele Vietti, con l'incarico di redigere lo schema di progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario che prevede, tra gli altri obiettivi perseguiti, un ulteriore intervento in materia di geografia giudiziaria. I profili oggetto di studio attengono alla distribuzione territoriale delle corti di appello, delle procure generali presso le corti di appello, alla soppressione delle sezioni distaccate delle corti d'appello e relative procure generali, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica;

la commissione ha concluso i propri lavori prima del termine che le era stato assegnato; il testo prodotto, articolato e complesso, necessita di uno studio approfondito e particolareggiato; allo stato, dunque, non è possibile trarre delle conclusioni complete in merito agli effetti che potrebbe produrre, considerate le molteplici luci e ombre per i piccoli tribunali o, come li definisce la commissione, dei tribunali "intangibili";

considerato inoltre che:

risulta apprezzabile, a parere degli interroganti, il recepimento di alcuni dei più importanti suggerimenti e delle istanze formulati dalle principali istituzioni forensi: consiglio nazionale forense (CNF), organismo unitario dell'avvocatura (OUA), coordinamento nazionale degli ordini minori e dal coordinamento degli ordini. Si tratta, nello specifico, di ciò che più interessa alla Sardegna, ovvero l'inserimento del criterio dell'"intangibilità" dei tribunali, in ragione della situazione infrastrutturale sussistente. Si fa riferimento alla proposta di base che, più che il riequilibrio, suggerisce la riduzione *tout court* dei tribunali, come si evince in un passaggio: "decine di Tribunali";

il quadro generale è ancora poco nitido e assai composito. Peraltro, la commissione sostiene fermamente la soppressione del criterio inerente alla cosiddetta regola del tre e di quello dei tribunali nei capoluoghi di provincia, che avevano permesso il mantenimento di "decine di Tribunali",

come evidenziato nella stessa relazione, ed in particolare di tutti e 6 i presidi sardi;

la relazione, a parere degli interroganti, potrebbe, essendo una mera relazione di una commissione ministeriale, essere superata e ritenuta non soddisfacente dal Ministro, tuttavia non si può ignorare che si tratti di una commissione istituita da lui stesso, e dunque, con precise finalità e con una composizione assai significativa ed importante. Risulta, inoltre, che una seconda fase della revisione delle circoscrizioni giudiziarie è nei programmi del Ministro, nonostante lui stesso abbia assunto una posizione ondivaga, anche escludendo espressamente tale ipotesi in alcune occasioni, allo stesso modo di quanto manifestato in precedenza rispetto alla circostanza che la commissione Vietti non si stesse occupando degli uffici di primo grado;

il Consiglio superiore della magistratura si è espresso di recente (27 luglio 2016, come riportato dal quotidiano "l'Unione Sarda" del 28 luglio 2016) in maniera negativa sulla proposta della commissione ministeriale in ordine alla soppressione dei tribunali minori in realtà territoriali peculiari, come la Sardegna. Il presidente della terza commissione, dottor Luca Forteleoni, ha sottolineato la necessità di non eliminare le sezioni distaccate di tribunale, affermando che: «non possono essere eliminate senza considerare le specificità territoriali che circondano i distretti. Il riferimento è diretto, nello specifico, alla realtà sarda "caratterizzata da forti criticità territoriali, specie per quanto riguarda i servizi di trasporto". Eliminare le sezioni distaccate nella regione Sardegna "significa ridurre, se non eliminare il valore costituito dalla prossimità dei servizi giudiziari rispetto agli utenti, ai cittadini"»;

considerato ulteriormente che, a parere degli interroganti:

occorre, inoltre, valutare gli effetti che potrebbero riverberarsi su tribunali a seguito della soppressione delle corti di appello, e nel caso di specie, per quel che riguarda la Sardegna, in ordine alle conseguenze derivanti dalla soppressione della sezione distaccata di Sassari. Difatti, da una prima lettura della relazione, essa sembrerebbe destinata, parrebbe, alla soppressione. L'avvocatura è consapevole del fatto che difendere i tribunali significa difendere le corti d'appello. E che una corte, con uno o due tribunali, è in gravissimo pericolo;

il risultato ottenuto con l'inserimento del criterio della situazione infrastrutturale concreta, ovvero mediante la valutazione della condizione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata. Si tratta di un criterio che, seppur relativo e discutibile, milita affinché siano valutate e sostenute le peculiarità della Sardegna da parte del Ministro e del Governo tutto;

in caso contrario, in Sardegna resterebbe il solo distretto di corte d'appello di Cagliari con la conseguente soppressione della corte d'appello di Sassari. Orbene, tale scelta andrebbe a detrimento non solo degli avvocati, che sarebbero costretti a percorrere distanze maggiori anche per partecipare ad una sola udienza, ma soprattutto dei cittadini sui quali

ricadranno gli ulteriori costi sostenuti dai difensori per svolgere il loro incarico. Occorre considerare, inoltre, la conseguente soppressione del tribunale per i minorenni e del tribunale di sorveglianza nel nord Sardegna (attualmente istituiti presso la sezione di corte a Sassari), che determinerebbero un sensibile aumento di costi (e di disagi) per l'utenza (si pensi al viaggio dall'isola della Maddalena a Cagliari) e per lo Stato con l'indubitabile aumento del numero delle corte della Polizia giudiziaria per le traduzioni dei detenuti (dal carcere di Tempio a Cagliari, per esempio);

è verosimile, dunque, che questa che ormai viene definita la seconda riforma della geografia giudiziaria porti alla realizzazione della paventata soppressione del tribunale ordinario di Oristano, eccellenza sarda, che ha saputo, nonostante le obiettive e contingenti difficoltà, rappresentare un valido presidio di giustizia per il territorio dell'oristanese (la provincia di Oristano è annoverata tra le provincie italiane con il più basso tasso di criminalità). A riprova di ciò, vi è la notevole celerità nella definizione dei procedimenti, tanto che nell'anno 2014 a fronte di 6.792 nuovi procedimenti, sono stati ben 7.027 quelli definiti, in tal modo è stato smaltito parte dell'arretrato pendente. Il processo civile telematico (PCT) e tutti gli altri servizi informatici, poi, sono stati ottimizzati, tanto che i giudici civili, sia togati che onorari, sono dotati di *consolle* per la verbalizzazione telematica in udienza, a differenza di altri tribunali ove tali attività stentano ancora a raggiungere livelli ottimali;

occorre valutare tra gli elementi che militano a favore del mantenimento in attività del tribunale di Oristano la dotazione dello stesso di una sala per l'ascolto protetto dei minori, unico esempio in tutto il territorio regionale in grado di soddisfare *standard* altissimi di qualità in termini di modernità e di impiego delle migliori tecnologie a disposizione;

è necessario considerare, inoltre, che le particolari e disagiati condizioni di mobilità sussistenti in Sardegna a causa delle carenze del servizio del trasporto pubblico, nonché a causa dello stato estremamente precario delle vie di comunicazione, richiedono, *a fortiori*, un'attenta e prudente valutazione che dovrebbe indurre a considerare irragionevole la scelta di sopprimere il tribunale di Oristano;

alla stessa stregua deve considerarsi l'ipotesi della chiusura del tribunale di Lanusei, fondamentale presidio di giustizia presente in Ogliastra. Anch'esso rappresenta un'eccellenza sia in ordine ai tempi ridotti per la definizione dei procedimenti, sia all'arretrato; sotto questo profilo è il terzo tribunale del Mezzogiorno e tra i primi 30 in Italia. Sono circa 200 i procedimenti che ogni giorno vengono trattati;

la chiusura genererebbe gravissimi disagi anche in considerazione dell'orografia della zona e dell'isola in generale. Occorre considerare, infatti, che se un *teste* dovesse recarsi da Seui, piccolo comune ogliastrino, al tribunale di Cagliari o di Nuoro, impiegherebbe diverse ore a causa della mancanza o, comunque, dell'estrema carenza dei trasporti. Peraltro, la mancata comparizione del *teste* in udienza potrebbe indurre il giudice ad irrogare una sanzione pecuniaria nei suoi confronti;

per questi motivi, anche in questo caso, la scelta della soppressione del presidio di giustizia dovrebbe essere ritenuta irragionevole,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda recepire le determinazioni della commissione Vietti in ordine alla scelta di superare le regole del mantenimento di almeno 3 tribunali per ogni distretto di corte d'appello e del divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia;

se, considerate le precarie e disagiate condizioni dei trasporti e della mobilità sussistenti in Sardegna, sia opportuno, in ordine all'intervento di riorganizzazione territoriale delle corti d'appello, adottare, anche in questa regione, un sistema mono regionale, laddove sarebbe più prudente garantire il proseguimento delle funzioni della sezione distaccata di Sassari;

se ritenga ragionevole, viste le considerazioni in ordine ai tribunali di Oristano e Lanusei e alla loro importanza per la Sardegna, adottare la scelta volta alla soppressione di questi presidi di giustizia, anche in considerazione delle importanti difficoltà in cui versano i trasporti nella regione e alla luce delle recenti considerazioni del Consiglio superiore della magistratura che ha affermato chiaramente il proprio disaccordo e contrarietà in ordine alla soppressione delle sedi distaccate di tribunale.

Interrogazione sul servizio di scorta all'ex presidente della sezione misure cautelari del tribunale di Palermo, Silvana Saguto

(3-03051) (21 luglio 2016) (già 4-04756) (29 ottobre 2015)

Maurizio ROMANI, BENCINI. - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* -

Premesso che:

l'ex presidente della sezione misure cautelari del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, è al centro di un'inchiesta della procura di Caltanissetta sulla gestione dei beni sequestrati alla mafia;

il Ministro della giustizia ed il procuratore generale presso la Corte di cassazione Pasquale Ciccolo hanno promosso l'azione disciplinare sulla base di una serie di capi di imputazione di enorme gravità che hanno spinto a chiedere la sospensione cautelare delle funzioni ed il collocamento fuori dai ruoli della magistratura;

il Ministro della giustizia si è espresso pubblicamente contro la violazione dei doveri di imparzialità e correttezza contestando l'uso distorto della funzione giudiziaria per interessi privati, peraltro in un contesto che inevitabilmente investe la credibilità stessa della risposta delle istituzioni al fenomeno mafioso;

il procuratore generale presso la Cassazione ha rilevato che da queste gravi condotte è derivata una lesione non solo della credibilità personale del magistrato, ma un danno alla credibilità della giurisdizione che non può sopportare episodi di tale degrado. Si tratta infatti di condotte che, già riprovevoli per ogni magistrato, è arduo perfino concepire che possano avere così a lungo allignato all'interno di un ufficio le cui centralità e delicatezza nel contrasto alla criminalità mafiosa sono state ingiuriate, specie dalla sua presidente;

Silvana Saguto avrebbe caldeggiato l'assunzione e il conferimento di incarichi ad altre persone a lei legate da rapporti di conoscenza o amicizia e avrebbe affidato indebitamente ad altri la formazione di provvedimenti giurisdizionali propri del suo ufficio. Avrebbe inoltre divulgato notizie riservate e, infine, utilizzato e abusato della sua qualità di presidente della sezione del Tribunale, al fine di ottenere ingiusti favori da un amministratore di un'impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria;

un'altra vicenda desumibile dai capi di imputazione riguarda invece il prefetto di Palermo. L'ex presidente Saguto avrebbe infatti usato la propria scorta per il ritiro presso una lavanderia di un capo di abbigliamento del prefetto, sua amica, cui provvedeva a farlo consegnare;

risulta agli interroganti che l'ex presidente Silvana Saguto abbia ancora a disposizione il servizio di scorta,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo possano o meno confermare l'esistenza di un servizio di scorta ancora assegnato all'ex presidente Silvana Saguto e se non ritengano opportuno che tale servizio venga revocato

Allegato B**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bencini, Bubbico, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Gentile, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Compagna e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze

(Governo Renzi-I)

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (2521)

(presentato in data 15/9/2016);

C.3973 approvato dalla Camera dei deputati

Ministro economia e finanze

(Governo Renzi-I)

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (2522)

(presentato in data 15/9/2016);

C.3974 approvato dalla Camera dei deputati

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro interno

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 (2523)

(presentato in data 15/9/2016);

C.3086 approvato dalla Camera dei deputati

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (2524)

(presentato in data 15/9/2016).

C.3867 approvato dalla Camera dei deputati

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

5ª Commissione permanente Bilancio

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (2521)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.3973 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 15/09/2016);

5ª Commissione permanente Bilancio

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (2522)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.3974 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 15/09/2016);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Saggese Angelica

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deduzione delle spese per la difesa nel processo penale (2317)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 15/09/2016);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Serra Manuela ed altri

Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogo (2474)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/09/2016);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Dep. Venittelli Laura

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (2497)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3651 approvato da 11° Lavoro

(assegnato in data 15/09/2016).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:

– relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo (COM (2016) 489 definitivo) (Atto comunitario n. 206), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

– relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (COM (2016) 521 definitivo) (Atto comunitario n. 207), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

– relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "COSME. Programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese 2014-2020. Relazione di monitoraggio 2014" (COM (2016) 526 definitivo) (Atto comunitario n. 208), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

– relazione della Commissione sul ricorso agli agenti contrattuali nel 2014 (COM (2016) 499 definitivo) (Atto comunitario n. 209), alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 3ª;

– comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Quinta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM (2016) 480 definitivo) (Atto comunitario n. 210), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

– relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Relazione annuale sulle attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea nel 2015" (COM (2016) 522 definitivo) (Atto comunitario n. 211), alle Commissioni riunite 7ª e 10ª e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

- relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM (2016) 534 definitivo) (Atto comunitario n. 212), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 5ª e 14ª;
- relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode. Relazione annuale 2015 (COM (2016) 472 definitivo) (Atto comunitario n. 213), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro delle per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 luglio 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la nomina del dottor Salvatore Pirrone quale direttore generale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 29 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la relazione sul funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), aggiornata al 30 giugno 2016, corredata dal rapporto sulla verifica del funzionamento del SISTRI, predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale, aggiornato al 31 dicembre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione permanente (*Doc. CCXXI*, n. 5).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 15 settembre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme

relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (COM (2016) 465 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 20 ottobre 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro il 13 ottobre 2016.

Mozioni

ORELLANA, ZELLER, BATTISTA, PALERMO, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, DE PIETRO, MOLINARI, FUCKSIA - Il Senato,

premesso che:

la Carta costituzionale della Repubblica italiana reca diversi strumenti di partecipazione della cittadinanza al processo di formazione del *corpus* normativo nazionale;

in proposito, rileva in particolare l'articolo 75 disciplinante il *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

altro imprescindibile strumento per la partecipazione popolare è quello fornito dall'articolo 71 della Costituzione, che introduce la possibilità per la cittadinanza di esercitare l'iniziativa legislativa, mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli;

ai fini dell'attuazione del disposto costituzionale, disciplinante il *referendum* e le leggi di iniziativa popolare, è stata adottata la legge 25 maggio 1970, n. 352, che fissa nel dettaglio le modalità di indizione, presentazione e votazione;

premesso, altresì, che:

a livello globale si moltiplicano le occasioni e cresce la necessità di un rapporto costante e più diretto, di confronto e collaborazione, fra istituzioni pubbliche e soggetti privati (individuali e collettivi);

in Europa, il rafforzamento e l'introduzione di nuove forme di partecipazione dei cittadini sono riconosciuti come importanti elementi del processo di ammodernamento delle istituzioni democratiche e di inclusione sociale;

a livello internazionale, lo studio dell'OCSE, intitolato "Citizens As partners. Information, Consultation and Public Participation in Policy Making", ha avuto un notevole peso nell'orientare l'attenzione dei Paesi membri

verso il tema della partecipazione dei cittadini, enfatizzando la necessità per i governi democratici, nella fase attuale, di rafforzare il coinvolgimento della società civile per migliorare la qualità delle politiche pubbliche;

pertanto, stanno crescendo le iniziative dei governi democratici per favorire la partecipazione dei cittadini, di fronte alla maggiore complessità, in cui agiscono gli attori pubblici, da un lato, e alla ricchezza delle esperienze e delle competenze depositate presso i singoli cittadini, le associazioni, le comunità locali e professionali, dall'altro;

il rafforzamento della partecipazione della cittadinanza alla vita delle istituzioni, in un quadro sociale profondamente mutato dalla rivoluzione tecnologica, è parte integrante di un processo di innovazione, ancora *in fieri*;

è evidente che le istituzioni politiche non sono chiamate solo a rispondere alle sfide dell'efficienza amministrativa, ma anche a quelle generate dall'insufficienza dei canali tradizionali della mediazione della domanda politica, in virtù dell'affermarsi di una nuova dimensione del Governo democratico, la *governance*, che prevede l'intensificarsi delle relazioni, di confronto e cooperazione, fra attori pubblici e privati;

questa trasformazione richiede tanto una maggiore attenzione alla trasparenza e all'*accountability* dei processi decisionali e alla loro attuazione, quanto una maggiore apertura al contributo propositivo dei cittadini, quali singoli individui e nelle loro espressioni collettive, rendendo sempre più urgente la predisposizione di condizioni e strumenti per un loro maggior coinvolgimento nei processi di definizione delle politiche e dei servizi;

in tale contesto, al fine di affrontare il continuo sviluppo e l'accresciuta complessità della dimensione politica, è impossibile prescindere dall'utilizzo degli strumenti di innovazione tecnologica;

l'applicazione dell'ICT (Information and communications technology) alla dimensione politica è declinabile in 2 differenti accezioni, difatti, essa può essere riferita ai processi produttivi della pubblica amministrazione e alla loro valutazione (*e-government*); mentre l'applicazione dell'ICT a sostegno della partecipazione dei cittadini ai processi democratici, più propriamente politici, quali la determinazione delle scelte pubbliche (dalla costituzione di associazioni e soggetti politici, alla scelta delle assemblee rappresentative e degli esecutivi a livello locale, agli istituti di partecipazione diretta, alle varie forme di consultazione e di iniziativa diretta) si inverte nel concetto di *e-democracy*;

il concetto di *e-democracy* si articola in diverse dimensioni, che vanno dalla promozione dell'inclusione sociale a quella dell'accesso alla sfera pubblica, con l'effettiva opportunità di produrre e diffondere informazione e partecipare alla formazione delle opinioni, favorendo il dialogo fra cittadini e le istituzioni;

tra i vari aspetti caratterizzanti il concetto di *e-democracy* assumono particolare rilievo quelli relativi all'elettorato passivo ed attivo, basati sulla concreta possibilità di agevolare e incrementare la partecipazione dei citta-

dini ai processi elettorali di selezione della classe politica e di formazione dei governi e delle assemblee rappresentative, potenziando, al contempo, la dimensione dell'iniziativa diretta da parte dei cittadini, laddove sono previsti istituti giuridici specifici e forme spontanee di iniziativa quali petizioni, appelli, costituzione di gruppi informali e associazioni;

considerato che:

nel nostro ordinamento il primo decisivo passo verso la digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione è stato fatto, con l'entrata in vigore del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che, all'articolo 3, sancisce un diritto all'uso delle tecnologie per cittadini ed imprese;

altrettanto rilevanti sono le disposizioni contenute nell'articolo 8, in base al quale: "lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni", nonché, nell'articolo 9, ai sensi del quale: "le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi";

di particolare interesse sono gli strumenti previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo citato, ossia la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, mediante i quali è consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica;

il comma 2-*bis* del citato articolo istituisce, inoltre, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), il cui scopo è quello di favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati;

il primo provvedimento di attuazione previsto dall'articolo 64, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo n. 82 del 2005 è il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 2014;

il decreto stabilisce, tra l'altro, stringenti criteri di sicurezza in merito alla creazione, gestione ed utilizzo dell'identità digitale;

di particolare rilievo in merito è l'articolo 6, che disciplina i livelli di sicurezza delle identità digitali, prevedendo, a tal scopo, 3 livelli di sicurez-

za di autenticazione informatica, il terzo dei quali corrisponde al Level of Assurance LoA4 dello *standard* ISO/IEC DIS 29115, che obbliga il gestore dell'identità digitale a rendere disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori basati su certificati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo;

altrettanto importanti sono le misure previste dagli articoli 10 e 11, che fissano una serie di stringenti requisiti ed obblighi, quali l'adozione di adeguate misure contro la contraffazione, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle credenziali di accesso, la verifica di conformità alle disposizioni vigenti da parte di un organismo di valutazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, o l'obbligo di monitorare ininterrottamente la sicurezza dei sistemi, garantendo la gestione degli incidenti da parte di un'apposita struttura interna;

con la realizzazione dello SPID i cittadini hanno, pertanto, a disposizione uno strumento per accedere ai servizi *online* delle pubbliche amministrazioni che garantisce l'identificazione certa del soggetto che richiede il servizio;

tale certezza circa l'identità del soggetto e le ulteriori garanzie fornite dallo SPID assicurerebbero il definitivo superamento delle obiezioni in ordine all'identificazione certa del cittadino che sottoscrive una richiesta di *referendum* per via telematica e sulla necessità di autenticazione della firma;

difatti, il procedimento previsto dalla citata legge n. 352 del 1970 per la richiesta di *referendum* è caratterizzato da modalità obsolete e, pertanto, sempre più inadatte a tutelare l'alto valore di democrazia diretta, di cui esso è portatore, ostacolando la possibilità dei cittadini di esercitare le forme di partecipazione democratica che la Costituzione riconosce;

in proposito, particolarmente rilevante è il disposto degli articoli 7 e 8 della citata legge, i quali regolano le modalità di raccolta delle firme in relazione alla richiesta di *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione, prevedendo, tra l'altro, che: "per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4";

inoltre, secondo quanto previsto dagli articoli 27 e 49, le disposizioni sancite dai citati articoli 7 e 8 si applicano anche al *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione e alle leggi di iniziativa popolare;

appare evidente come le modalità esclusivamente cartacee di raccolta e certificazione delle firme, l'obbligo di autenticare le sottoscrizioni, in assenza di un servizio pubblico apposito e le difficoltà dei Comuni di adempiere ai loro obblighi, facciano sì che il diritto dei cittadini a promuovere *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione, sia di fatto fortemente li-

mitato. Le stesse criticità limitano l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte dei cittadini;

è, inoltre, utile specificare che le condizioni di esclusione dall'accesso all'ICT costituiscono per i cittadini, come utilizzatori di servizi della pubblica amministrazione da un lato, e come depositari di diritti politici dall'altro, un grave ostacolo all'esercizio dei diritti di cittadinanza,

impegna il Governo:

1) a realizzare una revisione ed attualizzazione del disposto della legge 25 maggio 1970, n. 352, prevedendo, specificatamente, l'introduzione della possibilità di usare strumenti informatici nell'ambito dei procedimenti di indizione dei *referendum* sanciti dalla Costituzione e di esercizio dell'iniziativa legislativa, al fine di velocizzare e semplificare i suddetti processi di partecipazione riducendone, al contempo, i costi;

2) ad adottare le necessarie misure finalizzate alla progressiva integrazione del concetto di e-government, già caratterizzante il nostro ordinamento, con il concetto di e-democracy, in tutti i suoi principali aspetti.

(1-00621)

LUCIDI, PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, SERRA, MANGILI, CASTALDI, SCIBONA, CAPPELLETTI, BOTTICI, SANTANGELO, BLUNDO, CIOFFI - Il Senato,

premesso che:

anteriormente al 2010, il sistema previdenziale italiano prevedeva che le posizioni assicurative di un soggetto, in gestioni previdenziali diverse, potessero essere riunite mediante trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione;

la ricongiunzione dei contributi, regolata dalla legge n. 29 del 1979, avveniva a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e poteva comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore aveva maturato in almeno 2 diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non fossero già stati utilizzati per liquidare una pensione;

era prevista la possibilità di ricongiungere presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni «alternative», quali INPDAP, fondi speciali ferrovie, volo, elettrici, telefonici e altri) o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti, esclusa la gestione separata dei parasubordinati);

fino al 30 giugno 2010, tale ricongiunzione nel fondo pensioni lavoratori dipendenti (AGO/INPS) dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici «alternativi», avveniva senza oneri per il richiedente;

le disposizioni di cui ai commi 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (Fondo speciale di previdenza per gli elettrici); articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente delle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza); articolo 124 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);

considerato che:

tale provvedimento ha messo una vasta platea di lavoratori, pubblici e privati, nella pesante condizione di essere costretti, da un giorno all'altro, a dover versare anche centinaia di migliaia di euro pur di poter accedere al trattamento pensionistico;

l'INPS aveva stimato in 2.800, per il 2015, il numero dei lavoratori che si trovano nella condizione di sottoporsi ad una ricongiunzione molto onerosa dei contributi previdenziali, cifra che salirebbe gradualmente nel tempo fino ad arrivare a 62.500 nel 2024. Per gli oneri per rate di pensione di vecchiaia e indirette con esclusione della condizione di assenza del requisito autonomo, necessari per sanare questa ingiustizia previdenziale, lo stesso INPS stimava un fabbisogno annuo al netto degli effetti fiscali pari a 4,9 milioni di euro nel 2015, che salirebbero gradualmente negli anni, fino a raggiungere a regime il fabbisogno di 120,6 milioni di euro nel 2024;

si rende necessario un intervento in tempi ragionevolmente brevi, perché nel tempo si sono accresciuti i casi di cambiamento, anche involontario, di lavoro, nonché fenomeni di privatizzazione, di dismissione di attività pubbliche e di modifiche della ragione sociale del datore di lavoro, che determinano il mutamento della gestione previdenziale di appartenenza;

sempre più spesso accade che un lavoratore si trovi nella condizione di cambiare lavoro e, conseguentemente, di mutare la gestione previdenziale di riferimento;

inoltre, il persistere della normativa in materia di ricongiunzione dei periodi contributivi aggrava il fenomeno dei cosiddetti contributi «silenti», che vengono perduti dal lavoratore, non essendo sufficienti a dare diritto ad alcuna prestazione pensionistica;

non esiste, infatti, una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e non e ciò comporta che spesso lavoratrici e lavo-

ratori che non possono avvalersi della totalizzazione sono posti di fronte all'alternativa tra pagare molto per poter utilizzare la contribuzione che comunque hanno già versato o rinunciare, per il costo elevato, alla valorizzazione di quella contribuzione ai fini pensionistici;

è necessario ricordare che nelle gestioni pensionistiche diverse dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS non esiste il diritto alla pensione supplementare. Coloro che percepivano una pensione dall'INPDAP possono godere di una pensione supplementare derivante dai contributi versati all'INPS, ma coloro che sono titolari di una pensione dell'INPS non possono avere una pensione supplementare derivante dai contributi versati all'INPDAP. Alcune di queste differenze erano motivate proprio dal fatto che la costituzione di una posizione assicurativa presso l'INPS (prevista dalla citata legge n. 322 del 1958, ora abrogata) o il trasferimento dei contributi all'INPS (articolo 1 della citata legge n. 29 del 1979) era gratuito. Come illustrato, con le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, le norme citate sono state eliminate senza alcuna sostituzione;

con l'articolo 1, comma 238, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) si è cercato di sanare, almeno in parte, la situazione per tutti i lavoratori iscritti a un fondo esclusivo, sostitutivo, esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione ai predetti fondi, senza il diritto a pensione, senza dover sostenere gli oneri della ricongiunzione, con la possibilità di trasferire all'INPS la propria contribuzione, per ottenere un'unica pensione, ancorché determinata nel suo ammontare con un calcolo meno favorevole rispetto ad altri fondi;

è tuttavia necessario compiere un ulteriore sforzo per consentire di usufruire della possibilità di ricongiunzione a tutti quei lavoratori che rischiano, ingiustamente, di veder dispersi molti anni di contributi, pur avendoli regolarmente versati, e di dover ricorrere ad ulteriori esborsi, anche molto gravosi, per poter accedere a quel trattamento pensionistico che, per dovere di giustizia, spetterebbe loro, avendolo maturato nel corso di una vita di lavoro,

impegna il Governo a porre in essere opportune iniziative di carattere legislativo, al fine di modificare la normativa citata in premessa, escludendo l'onerosità dell'operazione di ricongiunzione presso la gestione ordinaria INPS dei contributi già versati in diverse gestioni previdenziali, anche avendo già maturato i requisiti per il diritto autonomo a pensione in una forma assicurativa.

(1-00622)

Interrogazioni

BOCCHINO, CAMPANELLA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il comma 114 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ("Buona Scuola"), ha previsto l'indizione di un concorso per titoli ed esami per l'assunzione, a tempo indeterminato, di personale docente per le istituzioni scolastiche per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio;

la procedura concorsuale ha carattere regionale e prevede 3 bandi, per un totale di 63.712 posti: uno per i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, un secondo rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e, infine, un terzo bando per i docenti di sostegno;

gli interroganti nell'atto ispettivo 3-03096, pubblicato il 3 agosto 2016, nella seduta n. 674, avevano evidenziato le molteplici criticità del concorso, dalla difficoltà a reclutare commissari al loro risibile compenso, dai plateali errori nel suo espletamento all'inusuale percentuale di bocciati;

tenuto conto inoltre che:

del complessivo numero di posti messi a bando, si prevede che circa la metà rimarrà vuoto, sia a causa del numero di vincitori inferiori ai posti previsti sia per le procedure concorsuali non concluse entro il 15 settembre 2016, termine ultimo per le nomine in ruolo;

anche nel caso di vincitori di concorso, i posti disponibili alla pubblicazione del bando sembrano essersi volatilizzati a causa del meccanismo delle assegnazioni provvisorie, ed adesso non ci sarebbero più. In Sicilia erano stati messi a bando 4.100 posti, le assunzioni non sarebbero state neppure 70. Esempio la classe di concorso AD01 Disegno e Storia dell'Arte: 88 posti messi a bando, 12 vincitori, 0 cattedre;

quindi, al momento, non ci sarebbero posti disponibili per assumere i docenti vincitori. Il Ministero dell'istruzione ha disposto, infatti, la cosiddetta mobilità straordinaria, permettendo ai docenti fuori sede di avvicinarsi nella propria città o regione. Le domande di trasferimento sono state più di 200.000. Così, tante cattedre sono state occupate, senza che i posti riservati al concorso venissero accantonati;

i posti, quindi, ci sarebbero, ma sarebbero concentrati essenzialmente al nord Italia, posti liberati dai molti docenti del sud assegnati provvisoriamente; la discrasia tra i dati deriverebbero essenzialmente dal fatto che, mentre il concorso è regionale, il meccanismo della mobilità e delle assegnazioni provvisorie è nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente, al fine di prevedere, solo per l'anno scolastico 2016-2017, che i vincitori di concorso possano essere immessi in ruolo su base nazionale, andando ad

occupare quei posti fuori dalla regione in cui si è vinto il concorso, posti che altrimenti rimarrebbero inevitabilmente scoperti.

(3-03133)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, PUGLIA, BUCCARELLA, BLUNDO, SANTANGELO, LUCIDI, BERTOROTTA, CASTALDI, COTTI, BOTTICI - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", raccoglie e coordina le numerose disposizioni normative previgenti in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e di controlli da parte della pubblica amministrazione sulle dichiarazioni sostitutive;

in tema di semplificazioni amministrative, il decreto, all'articolo 46, dispone che determinate qualità personali, stati e fatti, elencati dalla stessa norma, "sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni";

l'autocertificazione è, dunque, uno strumento privilegiato, attraverso il quale i cittadini possono ottenere dalle amministrazioni benefici o provvedimenti autorizzatori o concessori senza necessità di esibire certificati provenienti da altre autorità ed avente lo scopo di ridurre la durata ed i costi delle procedure amministrative;

la pubblica amministrazione deve comunque procedere ai riscontri necessari, ancorché successivi all'emanazione del provvedimento e qualora questi risultassero negativi, colui che autocertifica il falso, oltre a decadere dai benefici scaturenti dal provvedimento amministrativo, è responsabile penalmente;

considerato che:

l'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 prevede che "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47";

dalla lettera della disposizione citata, si evince che le amministrazioni procedenti hanno l'obbligo, e non la facoltà, di effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive ed un potere discrezionale, limitatamente alla scelta del metodo del campionamento;

il Consiglio di Stato, sez. V, nella pronuncia n. 1839 del 28 marzo 2013, ha precisato che "l'utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce una mera modalità di semplificazione per il cittadino nella presentazione di istanza, ma non esonera l'amministrazione ricevente alla verifica a posteriori del fatto attestato nella dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 71 d.p.r. n. 445 ridetto, laddove le dichiarazioni scritte addotte dall'appellante impediscono qualsiasi verifica sulla corrispondenza al vero di quanto in esse affermato";

considerato, inoltre che, risulta agli interroganti:

sovente le pubbliche amministrazioni si arrogano un potere discrezionale non riguardante esclusivamente la scelta del metodo di controllo, bensì l'adempimento del controllo stesso;

risulta che nel settore dell'edilizia le pubbliche amministrazioni omettono di accertare la veridicità del contenuto delle autocertificazioni presentate in allegato ai progetti, in particolare relativamente a denunce di inizio attività (DIA), a richieste di permesso di costruire, nonché a comunicazioni di inizio lavori, con gravi ripercussioni sulla sicurezza degli edifici e sulla incolumità delle persone, soprattutto in occasione di eventi sismici,

si chiede di sapere:

se i controlli per accertare la veridicità del contenuto delle autocertificazioni presentate in allegato ai progetti edilizi vengano regolarmente effettuati e, in caso affermativo, quale sia la percentuale dei controlli effettuati sul totale delle citate autocertificazioni;

quale sia, tra le autocertificazioni controllate, la percentuale di quelle veritiere e di quelle false nell'unità di tempo controllata.

(4-06340)

GIARRUSSO, BERTOROTTA, SANTANGELO, MORONESE, DONNO, BUCCARELLA, GAETTI, PUGLIA, COTTI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la Regione Siciliana, con deliberazione di Giunta regionale n. 4 del 14 gennaio 2011, ha approvato il piano regionale di rete delle infrastrutture eliportuali ed ha autorizzato l'utilizzo del 30 per cento delle risorse accantonate con deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009, sulla linea di intervento 1.2.3.3 del piano operativo (P.O.) FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2007/2013;

in data 22 maggio 2011, viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia, Parte I - n. 22 il bando di selezione per partecipare al programma di rete delle infrastrutture eliportuali - linea di intervento 1.2.3.3 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, per la realizzazione della rete di elisuperfici;

gli interventi inclusi nel piano, distinti in priorità, sarebbero stati realizzati dal Dipartimento regionale della protezione civile, alcuni con modalità a regia, altri a titolarità; il bando, rivolto agli enti locali, alle ASP (Azienda sanitaria provinciale) e ai presidi ospedalieri, avrebbe consentito ai soggetti indicati di dotare il territorio di elisuperfici attrezzate per l'attività di protezione civile ed elisoccorso con modalità 24 ore su 24;

il bando pubblico selezionava progetti di nuova realizzazione e adeguamento di strutture eliportuali, purché le elisuperfici fossero coerenti con i regolamenti P.O. FESR Sicilia 2007/2013 e conformi ai regolamenti di igiene ed edilizi comunali ed ai piani regolatori;

il Comune di Agira (provincia di Enna) risulta classificato al 14° posto della graduatoria, a livello regionale, per la realizzazione di un eliporto per un importo di complessivo di 400.000 euro, di cui: 300.000 a carico dell'Unione europea, 14.310 euro a carico dello Stato e 85.690 euro a carico della Regione Sicilia;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

l'area individuata dal Comune di Agira per la realizzazione dell'infrastruttura eliportuale si trova in contrada Angeli Frontè e risulterebbe area sottoposta a vincolo archeologico e paesaggistico;

in prossimità dell'area, vi è la presenza di un edificio adibito ad abitazione civile e di una scuola materna comunale (fattispecie che avrebbe dovuto escludere la possibilità di realizzare l'opera);

risulta agli interroganti, altresì, che i lavori per la realizzazione dell'eliporto sarebbero iniziati in ritardo, a causa del ritrovamento di resti di una antica cava, che avrebbe comportato l'intervento della Soprintendenza per la predisposizione di alcuni accorgimenti tecnici a salvaguardia del sito storico-archeologico;

tutte le opere previste in fase di progettazione sono state completate, in data 13 marzo 2015, ma l'infrastruttura risulterebbe ancora non funzionante, a causa della mancata autorizzazione da parte dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) che avrebbe inoltre chiesto all'amministrazione di individuare un ente gestore per la superficie di elisoccorso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo sono a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, svolgere le azioni ispettive previste dalla normativa, volte ad appurare le cause della mancata autorizzazione finale da parte dell'ENAC;

se non ritengano di adottare le opportune iniziative di competenza, per verificare se l'ufficio tecnico del Comune di Agira abbia richiesto, prima di procedere all'individuazione del sito, un parere alla sezione paesaggistica e archeologica della Soprintendenza di Enna;

se, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle prerogative previste dalla legge, intendano monitorare la messa in sicurezza dell'area, in

quanto l'infrastruttura dell'eliporto è stata realizzata in prossimità di una scuola materna e a pochi metri di distanza da un'abitazione civile.

(4-06341)

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 37 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, l'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, in quanto consente alle Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio di coprire provvisoriamente posizioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, attraverso l'affidamento di incarichi dirigenziali, a tempo determinato, a funzionari privi della relativa qualifica, protraendo un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori in maniera indefinita nel tempo, in conseguenza delle reiterate proroghe del termine previsto per l'espletamento del concorso per dirigenti;

per consentire all'Agenzia delle entrate di reclutare, celermente, i propri dirigenti, attraverso un concorso, che non tenesse conto degli incarichi dirigenziali illegittimamente conferiti, il decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, all'articolo 4-*bis*, ha, tra le altre cose, previsto che "(...) le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

nel frattempo, sono state introdotte, dallo stesso decreto-legge le cosiddette POT (posizioni organizzative temporanee, con deleghe di funzioni), in modo da garantire l'operatività degli uffici fino alla conclusione dei citati concorsi (31 dicembre 2016). Tali posizioni sarebbero state conferite, almeno presso la direzione centrale dell'Agenzia delle entrate, quasi per intero, agli stessi funzionari, prima illegittimamente incaricati di funzioni dirigenziali, mentre ad altri ex incaricati sarebbero stati conferiti incarichi da dirigenti esterni;

negli ultimi anni, sono stati banditi 2 concorsi per dirigenti, e nello specifico uno a 175 posti nel 2010 e uno a 403 posti nel 2014, entrambi impugnati dinanzi alla giustizia amministrativa, in particolare, perché attribuitavano ai concorrenti destinatari degli incarichi dirigenziali illegittimi un punteggio aggiuntivo nella valutazione dei titoli;

per quanto riguarda il bando del 2014, si è in attesa di sentenza, mentre, con riferimento al concorso a 175 posti del 2010, esso sarebbe stato dapprima annullato con sentenza del TAR Lazio e da ultimo "riesumato" dall'Agenzia delle entrate, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, secondo cui il bando di selezione a 175 posti, non risulta, una volta esclusa la valutazione degli incarichi illegittimi, "essere stato annullato dalla sentenza impugnata, non essendovi ragioni per escludere dalla partecipazione alla selezione sia i funzionari non destinatari di incarichi, sia questi stessi ultimi, ovviamente con esclusione di ogni considerazione degli incarichi da loro illegittimamente svolti";

la particolarità di tale concorso, a giudizio degli interroganti, deriverebbe dal fatto che lo stesso non prevede l'espletamento di prove scritte, ma solo la valutazione dei titoli e colloqui. Al riguardo, appare utile evidenziare che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004, il concorso pubblico per esami, per l'accesso alla qualifica dirigenziale, consiste "nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale", e che, inoltre, "nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica l'amministrazione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire";

secondo quanto riportato da "ItaliaOggi", del 27 febbraio 2016, l'Agenzia delle entrate vorrebbe reperire, attraverso il solo concorso a 175 posti del 2010, almeno 416 figure dirigenziali con la tecnica dello scorrimento degli idonei, cercando di completare la procedura concorsuale in questione entro il termine del 31 dicembre 2016 (termine che, in realtà, viene fissato dal decreto-legge n. 78 del 2015 per l'espletamento del nuovo concorso che l'Agenzia sembra proprio non voler bandire);

fermo restando, anche in questo caso, a parere degli interroganti, i dubbi sulla legittimità giuridica e sull'opportunità di una tale scelta (se confermata dall'Agenzia delle entrate), operando in questo modo, verrebbero sacrificate le carriere di migliaia di validi funzionari che, in mancanza dei requisiti per la partecipazione al concorso del 2010 (ben 6 anni fa) e senza il beneficio della riapertura dei termini concorsuali, potranno partecipare, solo successivamente, ad un concorso dirigenziale per l'Agenzia delle entrate, se e quando sarà bandito,

si chiede di sapere:

se il Ministro indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

se reputi congrua l'opportunità di riprendere un concorso, quale quello citato, riguardante l'Agenzia delle entrate, che risale al 2010;

se ritenga opportuno assumere i dirigenti di un ente altamente specialistico, come l'Agenzia delle entrate, senza l'espletamento di prove scritte di carattere tecnico;

se sia legittimo che, dopo le modifiche al bando introdotte da un organo giudiziario, la procedura selettiva non sia stata riaperta, consentendo la partecipazione ad essa anche di quei funzionari che, nel corso di questi anni, non soltanto sono stati esclusi dal sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali, ma che sono stati anche privati della possibilità di partecipare a procedure concorsuali legittime, bandite dall'Agenzia delle entrate, e se non reputi contraddittorio il fatto che le commissioni di esame siano in larga parte composte da persone, pur di comprovata esperienza, che hanno lavorato in passato proprio insieme ai funzionari illegittimamente incaricati e che, in parte, continuano ancora oggi ad operare nel settore tributario, seppur in un'altra veste;

per quali ragioni l'Agenzia delle entrate preferisca non bandire, come previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2015, una nuova procedura concorsuale per soli esami, ma espletare invece un concorso che risale al 2010 e attendere l'esito del contenzioso relativo al concorso del 2014;

se non ritenga che, nel caso di specie, non sarebbe maggiormente opportuno, considerate le censure mosse dai giudizi costituzionali e amministrativi al sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché al bando di concorso del 2010, annullare le precedenti selezioni pubbliche, possibilità quest'ultima riconosciuta all'Agenzia delle entrate dal decreto-legge n. 78 del 2015, e bandire un nuovo concorso per esami, aperto anche a coloro, che, nel corso di questi anni, hanno maturato i requisiti richiesti dalla legge per diventare dirigente, nonché una notevole preparazione professionale.

(4-06342)

AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, FLORIS - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in riferimento alle ampie discussioni in corso sull'esito della riforma dei conservatori, in ambiti sia musicali sia istituzionali, un aspetto fondamentale non considerato è che, forse, non vi è stato il necessario approfondimento tecnico in riferimento alla presenza o meno di corsi preaccademici nel futuro assetto degli istituti;

si tratterebbe di una questione non burocratica, ma sostanziale e complessa, sia dal punto di vista didattico-professionale, sia per le vaste implicazioni e conseguenze, che una tale scelta può comportare sulla permanenza dei conservatori medio-piccoli;

l'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo, 4-05571, tuttora senza risposta, aveva già denunciato, in data 31 marzo 2016, l'annosa questione relativa ai conservatori italiani, per sapere se le bozze circolanti di riforma incidessero, anche, sulla geografia degli stessi, riducendoli sia di numero sia di ubicazione;

uno dei punti di forza e di distinguo dei conservatori italiani, rispetto a quelli degli altri Paesi, è determinato dal fatto che vi è una visione unitaria

dell'insegnamento della musica, che accompagna così lo studente, dall'infanzia all'Università, in un contesto professionale con caratteristiche di "artigianato";

risulta evidente, però, che, sia la scuola media ad indirizzo musicale, sia il liceo musicale, non possono sostituire il conservatorio, ai fini di una formazione veramente professionale, perché hanno finalità completamente diverse; altrettanto notorio dovrebbe essere il fatto che non ci sono istituzioni alternative, che possano sostituire i conservatori nei corsi preaccademici;

difatti, uno dei punti sui quali si equivoca è rappresentato dalla fascia d'età fra gli 8 ed i 14 anni (prima fascia dei corsi preaccademici), che viene erroneamente associata alle scuole inferiori primarie e secondarie e quindi, secondo alcuni, potrebbe compromettere la dimensione "universitaria" del conservatorio; in realtà, non sarebbe l'età il parametro da considerare, ma la natura dell'insegnamento impartito, che è già professionale, sin dall'inizio;

sulla base del medesimo motivo, tali corsi andrebbero affidati a docenti di ruolo, di provata esperienza e professionalità, e non a studenti appena diplomati, retribuiti a cottimo, senza una formazione consona alle spalle;

un ulteriore aspetto da considerare è rappresentato dalla discontinuità didattica e professionale, che si verrebbe a creare, estromettendo i preaccademici dai conservatori; proprio la presenza di una visione unitaria dell'insegnamento professionale della musica è sempre stato uno dei punti di forza dei conservatori italiani, che è carente all'estero, ma che in alcuni Paesi, quali la Francia, sta per essere ripreso dai vecchi modelli italiani;

inoltre, un altro genere di implicazioni e conseguenze, che l'eliminazione dai conservatori dei corsi preaccademici potrebbe portare, è rappresentata dal fatto che buona parte degli istituti medio-piccoli verrebbero declassati, o accorpati ad altri, o chiusi, perché non deterrebbero un numero sufficiente di allievi;

da notizie in possesso dell'interrogante, la chiusura, il declassamento o l'accorpamento della maggior parte dei conservatori, in nome dei cosiddetti "politecnici delle arti", oltre ad annullare o danneggiare le complesse relazioni culturali che ogni conservatorio ha con il proprio territorio, danneggerebbe l'immagine complessiva dell'Italia, che è ancora oggi famosa nel mondo per la sua storia musicale, e verrebbe inoltre distrutta, o compromessa, anche l'identità culturale di molte realtà "locali";

altresi, una visione centralistica, come quella attuale francese o americana, è estranea alle caratteristiche "italiane" istituzionali e storiche, nonché dimostra scarsa o non adeguata conoscenza, da parte dei riformatori, della storia musicale dell'Italia e una scarsa o nulla considerazione dei guasti, che si avrebbero nella didattica e nello studio di uno strumento;

infine, la salvaguardia di un sano "localismo", tipicamente italiano, permette, ancora oggi, una presenza diffusa nel territorio di istituzioni musicali di alto livello, ma dalla struttura agile e relativamente semplice. I conservatori italiani rappresentano una istituzione storica, in alcuni casi secola-

re, di alto livello nell'insegnamento professionale della musica e di produzione artistica, fortemente legata alla propria ubicazione, alla propria identità e al proprio passato;

a giudizio dell'interrogante, la maggior parte dei conservatori medio-piccoli favoriscono i rapporti internazionali attraverso la presenza di studenti stranieri, che portano indotto nelle città medio-piccole e le fanno conoscere all'estero, collaborazioni istituzionali con le più importanti istituzioni straniere, programmi "Erasmus", "Socrates", nonché attraverso la presenza di numerosi docenti di fama internazionale che in caso di chiusura lascerebbero il nostro Paese;

considerato che:

in seguito a quanto dichiarato dal Ministro in indirizzo, Stefania Giannini, nel corso dell'audizione presso la 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica, in data 21 giugno 2016, si vorrebbe porre nuovamente l'attenzione sulla questione del precariato nel conservatorio (decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013), affinché si giunga rapidamente ad una risoluzione dell'annosa problema dei precari con immissione in ruolo, secondo la disponibilità, delle cattedre vacanti;

oltre a ciò, gli insegnanti che sono ricompresi nella graduatoria della legge n. 128 del 2013, dovrebbero avere la precedenza, anche rispetto all'eventuale inserimento dei docenti degli istituti pareggiati nei ruoli dei conservatori, poiché questi ultimi hanno prestato servizio come supplenti, selezionati con procedure spesso diverse e non conformi con quelle nazionali statali dei conservatori. In caso contrario, si rischierebbe di dar luogo ad una disparità di trattamento a tutto svantaggio di coloro che sono "reduci" dalle procedure nazionali statali di durata pluridecennale sul reclutamento dei precari, e a tutto vantaggio di coloro che hanno seguito percorsi diversi da quelli che il Parlamento ha stabilito per i docenti precari dei conservatori italiani nell'ultimo ventennio;

il precariato generato dalla citata legge andrebbe sanato, prima di porre in essere qualsiasi altra questione relativa alla riforma dei conservatori o al riordino degli istituti pareggiati; in tal caso, si concretizzerebbe un segno di serietà e di onestà, nei confronti dei musicisti, per il danno professionale e personale arrecato loro, e visto che tale situazione è in flagrante contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, che non consente un precariato continuativo superiore ai 3 anni;

se si dovesse dar seguito all'immissione in ruolo dei precari di istituti privati o pareggiati (o comunque non statali) senza aver sostenuto un concorso, senza alcuna procedura statale di reclutamento, e senza neanche verificare se si tratta veramente di musicisti, ci si troverebbe di fronte ad una clamorosa disparità di diritti;

tutto ciò si va ad aggiungere alla disparità di diritti e trattamento che si è determinata tra i precari del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004 (definiti già nel 2014 dal Ministro in indirizzo quali "storici" per motivi o con criteri a tutt'oggi mai spiegati, immessi in ruolo anch'essi senza concorsi e senza particolari procedure) e quelli "non storici" del decreto-legge n. 104 del 2013, dei quali pure non è stata data spiegazione del perché non siano "storici";

tale ultima situazione accentua ulteriormente il contrasto tra Governo e Parlamento da una parte, e la Costituzione dall'altra, dove uno dei principi fondamentali è quello che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e alle istituzioni, nonché il rispetto e l'uguaglianza dei diritti di soggetti che si trovano a parità di condizioni, o addirittura in condizioni di maggiori diritti, e che vengono poi discriminati tra loro;

risulta evidente che, se dovesse essere attuato quanto dichiarato dal Ministro in indirizzo, nel corso della predetta audizione, ci si troverebbe, in aggiunta alle tante cause e ricorsi collettivi già in essere, con ulteriori situazioni di conflittualità, che si ripercuoterebbero anche su un piano politico-istituzionale più profondo,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa, e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione che vede, da un lato, colpiti i conservatori italiani e, dall'altro, i docenti, che in questi ultimi vi insegnano o vi vorrebbero insegnare;

se corrisponda al vero che vi sia l'intenzione di ridisegnare la geografia degli istituti musicali con tutte le conseguenze a giudizio degli interroganti nefaste che ciò comporterebbe;

per quali ragioni, in questo periodo di grave e perdurante congiuntura economica, si vogliano ridurre di numero i conservatori italiani, da sempre fiore all'occhiello della nostra cultura ed eccellenze territoriali da valorizzare;

se ritenga di dover procedere, con tutti gli strumenti a disposizione, all'immissione in ruolo dei docenti, che sono ricompresi nella graduatoria di cui alla legge 8 novembre 2013, n. 128;

se non trovi inopportuna l'immissione in ruolo dei precari di istituti privati o pareggiati, senza che abbiano sostenuto un concorso e senza alcuna procedura statale di reclutamento, a discapito dei precari statali ricompresi nelle graduatorie di merito, ma ancora in attesa di inserimento definitivo.

(4-06343)

LO GIUDICE, AMATI, BENCINI, BIGNAMI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, D'ADDA, DALLA ZUANNA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LAI, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MASTRANGELI,

ORELLANA, PAGLIARI, PALERMO, PEGORER, RICCHIUTI, SILVESTRO, VACCARI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

si apprende da un'inchiesta de "L'Espresso" dell'11 settembre 2016, a firma di Fabrizio Gatti, nonché da un articolo uscito su "La Repubblica", a firma di Eugenio Scalfari, in data 13 settembre 2016, delle condizioni di profondo degrado in cui versa il Cara di Borgo Mezzanone, vicino Foggia;

l'inchiesta prima, e l'articolo dopo, fanno luce su una situazione che, stando a quanto riportato dalla stampa, appare di grave lesione dei diritti umani. Il centro d'accoglienza per richiedenti asilo, il terzo per dimensioni in Italia, è gestito dalla cooperativa "Sisifo" e da una sua consorziata "Senis Hospes", che, stando a quanto si legge su "L'Espresso": "incassano dal Governo 22€ al giorno per persona, per un totale di quattordicimila euro al giorno, oltre quindici milioni di appalto in tre anni";

la lunga inchiesta di Gatti fa luce su una gestione del Cara niente affatto rigorosa e finanche su un giro di prostituzione, che coinvolgerebbe giovani ragazze ospiti del centro, permeabile così alla malavita organizzata, che non tutela gli ospiti e che li espone, anzi, a pericoli di varia natura;

nonostante quello che lo Stato versa alla cooperativa di gestione, nessuno ha insegnato loro nulla dell'Italia. Peraltro, l'inchiesta denuncia la mancata attivazione di corsi di lingua italiana per richiedenti asilo e condizioni igienico-sanitarie molto precarie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e se non ritenga urgente procedere ad una approfondita verifica delle condizioni del Cara di Borgo Mezzanone, al fine di intervenire, rapidamente, per garantire la sicurezza della struttura, nonché per fornire agli ospiti del Cara una sistemazione adeguata e rispettosa della dignità umana.

(4-06344)

MATTEOLI - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'interno* - Premesso che:

la legge n. 124 del 2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), reca la delega al Governo per adottare decreti legislativi in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, dettando principi e criteri direttivi relativi al complessivo riordino delle forze di Polizia, alla razionalizzazione, al potenziamento dell'efficacia delle richiamate funzioni, al transito del personale del Corpo forestale dello Stato nella forza di polizia, che assorbe il medesimo corpo;

l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, adottato al fine di dare attuazione del citato articolo 8, comma 1, lettera *a*), reca la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'arma dei Carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Vene-

zia, nelle acque interne e nelle isole minori, ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, è già dislocata una unità navale, nonché dei siti navali del corpo di Polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno;

le squadre nautiche della Polizia di Stato garantiscono il controllo delle acque territoriali marine e di quelle interne, nonché la vigilanza delle coste, per prevenire e contrastare diversi reati;

le stesse contribuiscono, altresì, all'attività di ricerca e soccorso dei natanti e delle persone in difficoltà e nell'azione di controllo delle attività nautiche e della circolazione delle navi;

attualmente, l'organico in forza alle squadre nautiche ammonta a circa 350 operatori;

la chiusura dei predetti uffici comporterebbe a parere dell'interrogante, oltretutto, un evidente passo indietro sul fronte della sicurezza e controllo del territorio, in quanto in molte realtà d'Italia scomparirebbero uffici, che attualmente rappresentano l'unico presidio delle rispettive questure nel raggio di decine e decine di chilometri;

in particolare, nel caso della squadra nautica di Talamone (Grosseto), non si avrebbe più la presenza di alcun ufficio di Polizia sul litorale, da Livorno a Civitavecchia, per un totale di 220 chilometri completamente scoperti e l'intera provincia di Grosseto non avrebbe più a disposizione alcun ufficio, né mezzo nautico a disposizione per espletare i propri servizi;

nel caso specifico, la squadra nautica di Talamone insiste su uno specchio di mare, che è caratterizzato dalla presenza di diverse isole facenti parte dell'arcipelago toscano (Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, eccetera) e, nella competenza di questa articolazione, da Follonica alla foce del Chiarone, esistono altre importanti località di mare (Monte Argentario, Ansedonia, Capalbio, eccetera) che non possono essere private di questo importante presidio di Polizia;

nella rada di Talamone avvengono importanti operazioni di imbarco e sbarco di armi e munizioni dirette e provenienti da numerosi Paesi del mondo, operazioni che vengono effettuate lungo tutto l'arco dell'anno e per le quali, oltre alla vigilanza, si rende spesso necessario l'intervento di sommozzatori del CNES (centro nautico e sommozzatori) di La Spezia della Polizia di Stato per gli interventi di ispezione e bonifica delle carene, interventi che vengono effettuati in collaborazione con il personale della squadra nautica di Talamone, dotata di una motovedetta d'altura classe "Intermarine", di un gommone costiero e di 2 moto d'acqua assegnate a febbraio 2016,

si chiede di sapere, alla luce delle criticità esposte in premessa, se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, non intendano assumere iniziative finalizzate alla modifica del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 177 del 2016, per evitare la soppressione dei suddetti organi, ai fini di un'efficace azione di controllo del territorio.

(4-06345)

ARACRI - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

da notizie di stampa riportate su "Etruria News" il 7 settembre 2016, si apprende, che l'assessore Alessandro Manuedda, il dirigente Pepe e il Sindaco del Comune di Civitavecchia sarebbero stati denunciati alla procura di Civitavecchia per un falso in atto pubblico, violazione della *privacy*, violazione della posta certificata di un libero professionista, appropriazione indebita e apposizione di una firma digitale su un atto pubblico;

nell'articolo di stampa si legge che, 3 anni fa, un funzionario del Comune di Civitavecchia lasciava, per raggiunti limiti di età, l'incarico di dirigente dei lavori pubblici del Comune di Civitavecchia e iniziava la libera professione. Nel corso dell'estate, tale funzionario, nel controllare la sua posta certificata (PEC), tra le altre cose neanche più valida in quanto in quiescenza, scopriva di aver ricevuto delle comunicazioni dalla Regione Lazio. Questa corrispondenza era al funzionario totalmente sconosciuta ma, fatto ancor più grave, qualcuno aveva letto quella corrispondenza e addirittura risposto. Nel cercare di capire cosa fosse accaduto, scopriva, incredulo, che a sua insaputa qualcuno aveva violato la sua mail personale, la sua password e la sua firma digitale;

sempre secondo quanto riportato nell'articolo, sembrerebbe che l'assessore Alessandro Manuedda e il dirigente Pepe, al fine di risolvere il problema legato alla realizzazione di una stazione di trasferimento dei rifiuti presso la "ex Discarica di Fosso Crepacuore" - Approvazione Progetto esecutivo", avevano trasmesso gli atti amministrativi, tra cui una conferenza di servizi incompleta, in quanto mancava il rappresentante di Roma Area Metropolitana, alla Regione Lazio, utilizzando la *mail* certificata del funzionario e, cosa ancor più grave, la sua firma digitale. Si trattava del deposito presso il Genio Civile delle opere in cemento armato relative alla "ex Discarica di Fosso Crepacuore";

considerato che:

in base all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, recante "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2015*, n. 8, le amministrazioni pubbliche devono produrre in formato digitale tutti gli originali dei documenti amministrativi informatici, adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto;

tali documenti hanno piena validità, solo se viene apposta su di essi una firma digitale o firma elettronica qualificata;

il funzionario comunale, essendo andato in pensione 3 anni fa, non poteva apporre alcuna firma e quindi gli atti trasmessi devono considerarsi nulli;

l'*iter* citato è contenuto nella delibera di Giunta comunale n. 81 del 2016;

qualora tali notizie dovessero corrispondere al vero si configurerebbero i reati di violazione della posta certificata di un libero professionista, appropriazione indebita e apposizione di una firma digitale su atto pubblico,

si chiede di sapere se quanto esposto in premessa corrisponda al vero e se i Ministri in indirizzo ne siano a conoscenza, e in caso affermativo, quali urgenti azioni e provvedimenti intendano porre in essere.

(4-06346)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03133, dei senatori Bocchino e Campanella, sull'immissione in ruolo dei docenti vincitori di concorso per l'anno scolastico 2016-2017.